



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 3 DICEMBRE 2007

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che la consegna degli avvisi presso gli STER per la pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi:

– n. 52 del 27 dicembre 2007, è anticipata a
lunedì 17 dicembre 2007 alle ore 12.00

– n. 1 del 2 gennaio 2008, è anticipata a
giovedì 20 dicembre 2007 alle ore 12.00

– n. 2 del 9 gennaio 2008, è anticipata a
giovedì 27 dicembre 2007 alle ore 12.00

Rimane invariato il termine di consegna degli avvisi per la postazione di Milano.

ERRATA CORRIGE N. 49/I-SE.O. 2007

(2.2.1)

D.p.g.r. 13 novembre 2007 n. 13599 «Accordo di Programma per la realizzazione della tangenziale est esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano» pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 Serie Ordinaria del 26 novembre 2007

3313

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/448

(1.2.0)

Composizione delle Commissioni consiliari permanenti – Nona variazione

3313

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/449

(5.1.2)

Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: predisposizione di un testo unico dell'Edilizia Residenziale Pubblica per la Regione Lombardia

3313

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/450

(5.1.2)

Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: riforma delle ALER

3314

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/451

(5.1.2)

Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: modalità di partecipazione della Regione Lombardia ai contributi di solidarietà

3314

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/452 (5.1.2)	
Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio nonché nuovi criteri per la stesura dei prospetti allegati al bilancio consuntivo.	3314
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/453 (5.1.2)	
Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: richiesta degli elenchi degli alloggi di pregio e relativi affitti, degli alloggi affittati a partiti/associazioni e relativi canoni	3315
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/456 (1.3.3)	
Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati» (Premio di maggioranza alla lista più votata). <i>(Deliberazione di non passaggio all'esame del provvedimento)</i>	3315
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/457 (1.3.3)	
Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (innalzamento della soglia di sbarramento). <i>(Deliberazione di non passaggio all'esame del provvedimento)</i>	3315
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/458 (1.3.3)	
Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati» (abrogazione delle candidature multiple). <i>(Deliberazione di non passaggio all'esame del provvedimento)</i>	3315
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 OTTOBRE 2007 - N. VIII/459 (3.3.0)	
Parere in merito alla proposizione di ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 41 del 25 maggio 2007 ed alla circolare esplicativa n. 802/DIP del 29 maggio 2007 in materia di istruzione professionale	3316

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5829 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 (l.r. 34/78, art. 49, commi 3, 5, 7) relative alle DD.CC.: Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo; Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazioni; Programmazione Integrata e alle DD.GG.: Sanità; Casa e OO.PP.; Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale; Qualità dell'Ambiente; Agricoltura; Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile; Territorio e Urbanistica; Infrastrutture e Mobilità; Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica; Famiglia e Solidarietà Sociale – 13° provvedimento	3316
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5863 (2.2.1)	
Promozione di atto integrativo all'Accordo di Programma per la realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio (d.p.g.r. n. 910/2003)	3329
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5864 (2.1.0)	
Ulteriore assegnazione FRISL Iniziativa V) eliminazione barriere architettoniche (l.r. n. 33/1991)	3329
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5865 (2.2.1)	
Promozione dell'Accordo di Programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione dell'area Fiat Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Rho, Lainate)	3330
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5867 (4.3.1)	
Interventi finanziari a difesa dei redditi delle imprese agricole danneggiate dalle calamità naturali – Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «Piogge alluvionali del 26-27 settembre 2007» nella Provincia di Cremona – Proposta al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento (d.lgs. 102/2004)	3331
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5870 (3.1.0)	
Accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «RSA 1 Monsignor Bicchierai» e «RSA 2 Monsignor Bicchierai» entrambe con sede in via Mosè Bianchi n. 90 in Milano – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007	3332
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5871 (3.1.0)	
Accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Baggio» e «Parco delle Cave» entrambe con sede in via Capri n. 21 in Milano – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007	3333
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5872 (3.1.0)	
Accreditamento della «Comunità D'Orsay» di via Zurigo, 65 a Milano, gestita dalla cooperativa sociale Comunità del Giambellino ONLUS con sede legale in via Bellini, 6 a Milano	3334
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5877 (3.2.0)	
Autorizzazione all'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico Policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di triapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico	3335
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5892 (4.6.2)	
Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 3 legge regionale n. 22/2000 e ss.mm.ii.) – Revoca d.g.r. n. 13313/2003 e d.g.r. n. 3717/2006»	3335
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5903 (2.2.1)	
Programma per la bonifica e il ripristino ambientale del sito d'interesse nazionale «Broni» (art. 2 d.m. n. 308/2006) – Schema di Accordo	3336

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circostrizioni comunali e provinciali

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5912 (1.6.0)	
Progetto sperimentale «Patente plus» – Schema di convenzione con le autoscuole interessate	3336
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 - N. 8/5913 (4.6.1)	
Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale (art. 3, comma 3, l.r. n. 14/99)	3341

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 26 NOVEMBRE 2007 - N. 142	
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di ottobre 2007	3345
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 NOVEMBRE 2007 - N. 14220 (4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Modifiche alle istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda di ammasso privato delle carni suine e apertura termini per la presentazione delle domande approvate con d.d.u.o. 12688 del 26 ottobre 2007	3345

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 NOVEMBRE 2007 - N. 13502 (3.3.0)	
Approvazione del dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente	3351

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

CIRCOLARE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2007 - N. 37 (3.1.0)	
Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali	3356

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 NOVEMBRE 2007 - N. 13711 (3.2.0)	
Riclassificazione delle strutture residenziali psichiatriche accreditate in attuazione della d.g.r. n. 8/4221 del 28 febbraio 2007 «Riordino della residenzialità psichiatrica».	3358
DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 NOVEMBRE 2007 - N. 14049 (3.2.0)	
Approvazione del documento: «Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005».	3383
CIRCOLARE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2007 - N. 36 (3.2.0)	
Assistenza domiciliare e residenziale ai malati di AIDS: Indicazioni operative per l'inserimento nella rete assistenziale delle RSA e ADI	3397

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 NOVEMBRE 2007 - N. 14476 (5.4.0)	
Stagione venatoria 2007/2008: variazione dei tempi di caccia in A.T.C. 3 – S. Colombano della provincia di Milano, per una maggiore tutela delle specie stanziali	3398
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 NOVEMBRE 2007 - N. 13186 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003: riconoscimento Primo acquirente latte della ditta «Bresciansgrana s.r.l.» p. IVA n. 01990840983	3398

D.G. Commercio, fiere e mercati

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 OTTOBRE 2007 - N. 12636 (4.6.1)	
D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 “Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”)» – Esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute nel mese di ottobre 2007	3399
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 NOVEMBRE 2007 - N. 14026 (4.6.1)	
Integrazione al decreto 26 ottobre 2007, n. 12636 – Modifica entità contributo assegnato alla Società Iper Montebello s.p.a.	3399

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 NOVEMBRE 2007 - N. 13833 (4.0.0)	
Chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul Fondo di rotazione Foncooper (l. n. 49/1985)	3400
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 NOVEMBRE 2007 - N. 13753 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. n. 21/2003 delle Cooperative Sociali e di loro consorzi	3400
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 NOVEMBRE 2007 - N. 13963 (4.7.0)	
Rettifica del d.d.s. n. 13753 del 16 novembre 2007 «Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. n. 21/2003 delle Cooperative Sociali e di loro consorzi»	3401

1.6.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Polizia locale
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
5.4.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro

D.G. Qualità dell’ambiente

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 NOVEMBRE 2007 - N. 13385 (5.3.1)
Autorizzazione ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 alla società Immobiliare SNIA per la proroga dei termini di
scadenza per la realizzazione delle operazioni di bonifica approvate ed autorizzate con d.d.u.o. n. 6273 del 6 giugno
2006 3402

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 NOVEMBRE 2007 - N. 13695 (5.1.3)
Derivazione di acque sotterranee presso lo stabilimento della società STMicroelectronics nei comuni di Agrate Brian-
za e Caponago (MI) – Committente: STMicroelectronics s.r.l. – Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.
52 comma 2 del d.lgs. 152/06, già art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 3402

(BUR2007011)

Err.corr. n. 49/1-Se.O. 2007

(2.2.1)

D.p.g.r. 13 novembre 2007 n. 13599 «Accordo di Programma per la realizzazione della tangenziale est esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano» pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 Serie Ordinaria del 26 novembre 2007

Si riporta nel testo corretto la nota in calce all'allegato al d.p.g.r. di cui all'oggetto:

«(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente Accordo e non vengono riprodotti nel presente Bollettino possono essere visionati sul sito della Regione Lombardia www.trasporti.regione.lombardia.it seguendo il percorso: INFORMAZIONI TECNICHE – ACCORDI DI PROGRAMMA».

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2007012)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/448

(1.2.0)

Composizione delle Commissioni consiliari permanenti – Nona variazione

Presidenza del Presidente Albertoni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamata la d.c.r. n. VIII/6, avente ad oggetto «Istituzione delle commissioni consiliari permanenti dell'VIII Legislatura»,

COMMISSIONI CONSILIARI	I	II	III	IV	V	VI	VII
GRUPPI							
FORZA ITALIA	2	3	7	6	3	4	4
LEGA LOMBARDA – LEGA NORD – PADANIA	2	2	3	3	3	3	3
DEMOCRATICI DI SINISTRA – UNITI NELL'ULIVO	2	4	3	4	3	3	3
ALLEANZA NAZIONALE	1	1	2	1	2	1	1
MARGHERITA – UNITI NELL'ULIVO	2	1	2	3	2	2	2
RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA U.D.C. VERDI PER LA PACE L'UNIONE LOMBARDIA UNITI NELL'ULIVO PER SARFATTI COMUNISTI ITALIANI ITALIA DEI VALORI PARTITO PENSIONATI PER LA LOMBARDIA	1 componente per ogni gruppo consiliare in ciascuna commissione						
MISTO	1 componente per ogni formazione politica del gruppo misto in ciascuna commissione						

Il presidente: Ettore Adalberto Albertoni
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007013)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/449

(5.1.2)

Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: predisposizione di un testo unico dell'Edilizia Residenziale Pubblica per la Regione Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1144 presentato in data 29 ottobre 2007, collegato al PDL 250 concernente i criteri generali per la determinazione dei canoni per l'Edilizia Residenziale Pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

come modificata dalle dd.c.r. VIII/15, VIII/73, VIII/112, VIII/134, VIII/136, VIII/190, VIII/208 e VIII/387, tutte concernenti variazioni alla composizione numerica delle Commissioni;

Vista la nota in data 17 ottobre 2007 del Presidente del Gruppo Lega Lombarda – Lega Nord – Padania con la quale chiede l'aumento da 2 a 3 dei rappresentanti del Gruppo stesso in seno alla III Commissione consiliare;

Vista la nota in data 18 ottobre 2007 del Presidente del Gruppo Forza Italia con la quale chiede di diminuire da 8 a 7 i rappresentanti del Gruppo stesso in seno alla III Commissione;

Visto l'art. 21, comma 4, del regolamento interno;

Vista la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 179 del 22 ottobre 2007;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di variare la composizione numerica dei rappresentanti dei Gruppi Lega Lombarda – Lega Nord – Padania e Forza Italia nella III Commissione come in premessa indicato;

– di rideterminare pertanto la composizione delle Commissioni consiliari così come segue:

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1144 concernente la predisposizione di un testo unico dell'Edilizia Residenziale Pubblica per la Regione Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Viste le disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 3, commi da 41 a 52-bis, della legge regionale del 5 gennaio 2000, n. 1, che hanno dato origine a specifiche leggi regionali attuative e conseguenti regolamenti, riguardanti: piani triennali e programmi annuali attuativi, criteri di assegnazione, fissazione dei canoni, funzionamento delle ALER, ecc.;

Visto il permanere in essere di leggi regionali datate nel tempo che si intrecciano con le nuove, l.r. 5 dicembre 1983 n. 91, l.r. del 20 aprile 1985 n. 31, l.r. 10 giugno 1996 n. 13, ecc.;

Considerato che si rende necessaria la sistemazione di tutte le normative vigenti in materia al fine di un uso coordinato e omo-

geneo per una consultazione integrata dell'insieme di leggi e regolamenti da parte di tutti i soggetti ed enti interessati;

Invita la Giunta regionale e l'Assessore competente a predisporre il Testo Unico dell'Edilizia Residenziale Pubblica per la Regione Lombardia».

Il vice presidente: Marco Cipriano

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007014)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/450

Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: riforma delle ALER

(5.1.2)

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1145 presentato in data 29 ottobre 2007, collegato al PDL 250 concernente i criteri generali per la determinazione dei canoni per l'Edilizia Residenziale Pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1145 concernente la riforma delle ALER, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerato che:

– la riforma dei canoni di affitto ERP oltre a compensare i costi di gestione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini dovrebbe essere finalizzata alla manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio ERP;

– i proventi derivanti dalla vendita di alloggi ERP dovrebbero essere finalizzati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio ERP con priorità per il recupero degli immobili inagibili, in modo anche di prevenire le occupazioni abusive;

– gli eventuali elevati costi di gestione del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica non devono costituire un ulteriore onere per gli inquilini;

– il patrimonio ERP è costituito in buona parte da immobili bisognosi di manutenzione e di riqualificazione;

– l'emergenza abitativa impone la realizzazione di nuovi alloggi ERP;

– l'urgenza di intervenire sul patrimonio ERP e la complessità operativa rende indispensabile evitare eventuali inefficienze;

Impegna la Giunta regionale

ad adottare entro il 31 dicembre 2008 i provvedimenti per una riforma delle ALER, in modo da avviare un concreto processo di razionalizzazione ed economicità della gestione degli alloggi ERP, di una riqualificazione del patrimonio ERP esistente, a partire dai nuovi contratti di quartiere, e di una programmazione di nuovi interventi di Edilizia Residenziale Pubblica».

Il vice presidente: Marco Cipriano

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007015)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/451

Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: modalità di partecipazione della Regione Lombardia ai contributi di solidarietà

(5.1.2)

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1146 presentato in data 30 ottobre 2007, collegato al PDL 250 concernente i criteri generali per la determinazione dei canoni per l'Edilizia Residenziale Pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1146 concernente le modalità di partecipazione della Regione Lombardia ai contributi di solidarietà, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerato che:

– il PDL 250 (Criteri per la determinazione dei canoni per l'Edilizia Residenziale Pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica) prevede per i Comuni e le ALER di intervenire a sostegno degli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario;

– le risorse dei Comuni e degli enti proprietari non potranno che soddisfare solo parzialmente le richieste di contributo di solidarietà degli assegnatari;

– la Regione Lombardia ha spesso affermato la centralità delle politiche solidaristiche;

Impegna la Giunta regionale

ad individuare entro il 30 giugno 2008 le modalità di partecipazione della Regione Lombardia ai contributi di solidarietà previsti dall'art. 7 del PDL 250».

Il vice presidente: Marco Cipriano

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007016)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/452

Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio nonché nuovi criteri per la stesura dei prospetti allegati al bilancio consuntivo

(5.1.2)

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1147 presentato in data 30 ottobre 2007, collegato al PDL n. 250 concernente criteri generali per la determinazione dei canoni per l'Edilizia Residenziale Pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1147 concernente realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio nonché nuovi criteri per la stesura dei prospetti allegati al bilancio consuntivo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

In occasione dell'emanazione dei nuovi criteri generali per la determinazione dei canoni di Edilizia Residenziale Pubblica, che prevedono un incremento dei canoni di locazione;

Considerata la necessità che:

– nel settore ERP siano predisposti, da parte di tutti gli Enti gestori, bilanci chiari e confrontabili e sia assicurata la più assoluta trasparenza di costi e ricavi;

– si adottino procedure uniformi nella realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio;

– sia rapidamente integrata la base dati dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa;

– la Regione disponga tempestivamente di tutti i dati necessari per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché della qualità del servizio erogato;

Invita la Giunta regionale

a definire entro il 31 dicembre 2008:

– l'avvio dei processi per attivare la procedura informatica standard per la realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio;

– i criteri standard e le linee guida per la compilazione dei

prospetti allegati al bilancio consuntivo, secondo i principi della contabilità analitica per centro di costo e profitto».

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007017)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/453

(5.1.2)

Ordine del giorno concernente i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione degli alloggi ERP: richiesta degli elenchi degli alloggi di pregio e relativi affitti, degli alloggi affittati a partiti/associazioni e relativi canoni

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1149 presentato in data 30 ottobre 2007, collegato al PDL n. 250 concernente criteri generali per la determinazione dei canoni per l'Edilizia Residenziale Pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1149 concernente richiesta degli elenchi degli alloggi di pregio e relativi affitti, degli alloggi affittati a partiti/associazioni e relativi canoni, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

– in Regione Lombardia sono presenti oltre 170 mila alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, dei quali più di 105 mila sono di proprietà delle ALER;

– il sistema attuale prevede modalità di calcolo del canone inique;

– tra le decine di migliaia di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ve ne sono anche alcuni di particolare pregio e valore economico o situate in zone molto centrali delle città;

Visto che il progetto di legge presentato si ripropone di introdurre una nuova disciplina per i canoni di locazione ERP più giusta ed orientata anche, ove possibile, alla valorizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

Considerato che gli alloggi di particolare pregio e valore economico debbano essere valorizzati in quanto possono costituire una fonte di introito importante contribuire così sia alla copertura dei costi generali di quelli meno remunerativi, che al finanziamento della costruzione di nuovi alloggi;

Ritenuto che sia particolarmente ingiusto che alloggi di particolare pregio e valore economico vengano affittati a cifre nettamente inferiori a quelle di mercato e neanche sufficienti a coprire i costi, a persone, fra l'altro, in molti casi, tutt'altro che indigenti o a partiti (che già beneficiano del finanziamento pubblico);

Invita la Giunta regionale

ad adoperarsi affinché vengano trasmessi alla Commissione competente, nel rispetto dei principi del d.lgs. 196/03 gli elenchi degli:

- alloggi ALER di pregio con relativi canoni di affitto;
- alloggi ALER affittati a partiti o associazioni con relativi canoni di affitto».

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007018)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/456

(1.3.3)

Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati» (Premio

di maggioranza alla lista più votata). *(Deliberazione di non passaggio all'esame del provvedimento)*

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 6 dello Statuto della Regione Lombardia;

Vista la proposta di referendum concernente «Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati» (premio di maggioranza alla lista più votata)»;

Sentita la relazione del Presidente della Commissione consiliare «Affari Istituzionali»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

il non passaggio all'esame della proposta di referendum n. 4.

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2007019)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/457

(1.3.3)

Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (innalzamento della soglia di sbarramento). *(Deliberazione di non passaggio all'esame del provvedimento)*

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 6 dello Statuto della Regione Lombardia;

Vista la proposta di referendum concernente «Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (innalzamento della soglia di sbarramento)»;

Sentita la relazione del Presidente della Commissione consiliare «Affari Istituzionali»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

il non passaggio all'esame della proposta di referendum n. 5.

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20070110)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/458

(1.3.3)

Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati» (abrogazione delle candidature multiple). *(Deliberazione di non passaggio all'esame del provvedimento)*

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 6 dello Statuto della Regione Lombardia;

Vista la proposta di referendum concernente «Richiesta, ai sensi dell'art. 75, comma primo, della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati» (abrogazione delle candidature multiple)»;

Sentita la relazione del Presidente della Commissione consiliare «Affari Istituzionali»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

il non passaggio all'esame della proposta di referendum n. 6.

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20070111)

D.c.r. 30 ottobre 2007 - n. VIII/459

(3.3.0)

Parere in merito alla proposizione di ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 41 del 25 maggio 2007 ed alla circolare esplicativa n. 802/DIP del 29 maggio 2007 in materia di istruzione professionale

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 25 maggio 2007 n. 41 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» in materia di istruzione professionale;

Vista altresì la sua circolare esplicativa prot. n. 802/DIP del 29 maggio 2007 avente ad oggetto la trasmissione del decreto ministeriale n. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indirizzata ai direttori generali degli uffici scolastici regionali nonché ai dirigenti degli uffici scolastici provinciali;

Rilevato che i provvedimenti sopracitati costituiscono i primi atti applicativi della riforma dell'istruzione professionale avviata, oltreché con la menzionata legge 296/2006, anche con l'art. 13 del decreto legge n. 7/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/2007 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

Preso atto che tanto il d.m. n. 41/07 nonché la sua circolare esplicativa n. 802/DIP, in coerenza con la sopra richiamata legislazione statale, pongono regole di dettaglio in una materia di esclusiva competenza regionale ponendosi così in contrasto con gli artt. 70, 76, 117, 118, 119 della Costituzione, oltreché con gli artt. 120 (principio di leale collaborazione) e 97 (principio di buon andamento della P.A.);

Riconosciuto pertanto che gli atti in argomento rendono necessaria la proposizione di ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5094 del 18 luglio 2007;

Visto l'art. 21, n. 9, dello Statuto;

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Udita la relazione della II Commissione consiliare «Affari Istituzionali»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla proposizione di ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 41 del 25 maggio 2007 ed alla circolare esplicativa n. 802/DIP del 29 maggio 2007 in materia di istruzione professionale, per le motivazioni espresse in premessa.

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20070112)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5829

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 (l.r. 34/78, art. 49, commi 3, 5, 7) relative alle DD.CC.: Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo; Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazioni; Programmazione Integrata e alle DD.GG.: Sanità; Casa e OO.PP.; Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale; Qualità dell'Ambiente; Agricoltura; Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile; Territorio e Urbanistica; Infrastrutture e Mobilità; Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica; Famiglia e Solidarietà Sociale – 13° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 49, comma 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra UPB di conto capitale diverse, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obbiettivo;

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la d.c.r. del 26 luglio 2006 n. VIII/188 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2007-2009», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 7 maggio 2007, n. 4508 che formalizza gli obiettivi operativi per l'anno 2007 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice operativo	Titolo Obiettivo Operativo
1.2.2.4	Sviluppo dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa ed il federalismo
2.6.1.2	Sviluppo di sistemi e iniziative per il supporto e l'integrazione delle politiche giovanili
3.4.1.4	Politiche integrate per la crescita della competitività del sistema
3.7.1.2	Semplificazione del rapporto con l'utenza e gestione efficiente delle risorse della PAC comunitarie, nazionali, regionali anche attraverso lo sviluppo del SIARL
3.7.2.2	Sviluppo della ricerca ed integrazione dei servizi di trasferimento tecnologico, sviluppo capitale umano ed accompagnamento al mercato
4.3.1.2	Attuazione del Piano regionale antincendio boschivo
5.1.2.2	Attuazione del piano annuale di comunicazione in materia sanitaria
5.1.3.1	Prevenzione e promozione della salute in tema di stili di vita, malattie infettive e screening
5.1.5.1	Partecipazione alle iniziative sanitarie nell'ambito della rete internazionale dei Centri di Eccellenza per progetti di ricerca; ricerca e sperimentazione biomedica
5.3.2.3	Costruzione e recupero di alloggi da assegnare a canone sociale
5.3.3.1	Aiuto alle famiglie per l'accesso in locazione nel mercato privato
5.3.3.2	Aiuto alle famiglie per l'accesso agli alloggi in proprietà
6.2.1.5	Completamento del servizio ferroviario sulle linee S del nodo di Milano e definizione di nuovi orari coordinati per tutta la Regione

Codice operativo	Titolo Obiettivo Operativo
6.3.2.3	Sperimentazione, promozione e realizzazione di interventi per: miglioramento dell'efficienza energetica, qualità dell'aria, uso delle fonti rinnovabili, impiego di combustibili a ridotto impatto ambientale e di vettori energetici puliti; veicoli ecologici
6.3.2.4	Realizzazione misure di accompagnamento per enti locali ed associazioni di categoria per l'esercizio delle competenze relative ai controlli sugli impianti termici (d.P.R. 412/93, d.lgs. 112/98, e l.r. 1/2000)
6.4.2.2	Bonifica delle aree contaminate
6.4.3.1	Programmazione e attuazione di misure d'intervento per la qualità dell'aria e per la riduzione delle emissioni climalteranti
6.5.1.2	Governance e devoluzione in materia di opere pubbliche ed espropri funzionali alla programmazione regionale
6.5.2.4	Azioni per la salvaguardia idraulica dell'area metropolitana di Milano
6.5.5.1	Azioni per il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità di tutti i cittadini, dell'ambiente naturale e costruito
6.5.5.3	Governo delle funzioni del territorio in aree di pregio
6.5.6.3	Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici e recupero dei centri e nuclei di antica formazione (Piano Valtellina)

Vista la l.r. 28 dicembre 2006, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/3907 del 27 dicembre 2006 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico»;

• **Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti**

Vista la legge 1 aprile 1999 n. 91 concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;

Visto il decreto del Ministero della Salute; Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, del 12 febbraio 2007 che autorizza il pagamento dell'importo di € 4.240.000,00 a favore delle Regioni e delle Province Autonome ove hanno sede i centri di riferimento di cui alla legge 91/1999 ed in particolare, alla Regione Lombardia, la somma di € 500.000,00 per l'Ospedale Maggiore IRCCS Policlinico Milano e € 50.000,00 per le attività di promozione e sostegno alla formazione della rete trapiantologia interregionale;

Visto il decreto del Ministero della Salute; Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, del 12 febbraio 2007 che autorizza il pagamento dell'importo di € 3.563.552,00 a favore delle Regioni e delle Province Autonome in attuazione di quanto disposto dagli art. 10 comma 8, art. 12, comma 4, art. 16 comma 3 e art. 17 comma 2 della legge 91/1999 ed in particolare, alla Regione Lombardia, la somma di € 602.630,83;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2007.0032455 del 9 luglio 2007, punto 1, con cui si richiede l'apposita variazione di bilancio;

• **Progetto di ricerca indipendente sui farmaci «Top Trial – Studio randomizzato di ottimizzazione dell'uso di trastuzumab in pazienti con tumore mammario che sovraesprime HER2 dopo chemioterapia di prima linea contenente trastuzumab»**

Visto l'art. 48 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» – convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 che prevede che il contributo, versato da parte delle Aziende farmaceutiche su un apposito fondo istituito presso l'Agenzia Italiana del Farmaco con le modalità stabilite dal comma 18, sia da destinare secondo quanto previsto dalla lett. a) e dalla lett. b) del comma 19;

Vista la d.g.r. n. 8/4222 del 28 febbraio 2007 «Bando AIFA 2005: progetto di ricerca indipendente sui farmaci «Top Trial – Studio randomizzato di ottimizzazione dell'uso di trastuzumab in pazienti con tumore mammario che sovraesprime HER2 dopo chemioterapia di prima linea contenente trastuzumab»»;

Visto il contratto per l'esecuzione dei progetti di ricerca indipendente sui farmaci sottoscritto l'11 aprile 2007 tra l'Agenzia Italiana del Farmaco e Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità che prevede l'erogazione di un contributo pari a € 520.000,00 da parte di AIFA finalizzato alla copertura delle spese necessarie allo svolgimento dell'attività di ricerca;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2007.0032455 del 9 luglio 2007, punto 2 con la quale si richiede la variazione di bilancio, con l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa;

Considerato che la Direzione Generale competente ha comunicato che le risorse sono da attribuire all'UPB 5.1.5.2.258 «Ricerca, innovazione e risorse umane», asse d'intervento 5.1.5 «Ricerca, innovazione e risorse umane», obiettivo operativo 5.1.5.1 «Partecipazione alle iniziative sanitarie nell'ambito della rete internazionale dei Centri di Eccellenza per progetti di ricerca; ricerca e sperimentazione biomedica»;

• **Modelli di gestione integrata delle malattie infettive e della diagnosi microbiologica nella continuità assistenziale**

Visto l'art. 12 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. che prevede il finanziamento a carico del Ministero della Salute, di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti i programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e le biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

Vista la d.g.r. n. 8/4442 del 28 marzo 2007 che approva il piano esecutivo del progetto di ricerca finalizzata – Bando Ministeriale Anno 2005 – «Modelli di gestione integrata delle malattie infettive e della diagnosi microbiologica nella continuità assistenziale» e che all'allegato 1 quantifica in € 19.000,00 il finanziamento assegnato a Regione Lombardia per la realizzazione del progetto;

Visto il Protocollo d'Intesa per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata anno 2005 sottoscritto in data 3 maggio 2007 tra l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali – capofila del Progetto – e Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, che all'allegato 1 assegna l'importo di € 19.000,00 quale finanziamento spettante a Regione Lombardia per la realizzazione del progetto di cui al punto precedente;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2007.0032455 del 9 luglio 2007, punto 3, con cui si richiede l'apposita variazione di bilancio;

• **Sostegno delle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie**

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 che istituisce il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie;

Visto il Documento quadro per il sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie approvato in Commissione salute il 18 ottobre 2006 che stabilisce in € 8.000.000,00 per ciascuno degli anni finanziari 2005 e 2006 il fondo economico a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle funzioni di interfaccia tra il CCM e le Regioni e Province Autonome, ed in particolare la tabella 1 che ripartisce detto importo assegnando a Regione Lombardia l'importo di € 810.542,00 per ciascun anno;

Vista la nota n. DGPREV.I/6808/P/F.3.a dell'8 marzo 2007 del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria avente ad oggetto: «Assegnazione alla Regione Lombardia di € 1.621.084,00. Ministero della Salute – Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM). Es. fin. 2005-2006. Progetto «Sostegno delle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie»»;

Visto l'atto di adesione al progetto «Sostegno delle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie» sottoscritto il 2 aprile 2007 da Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2007.0032455 del 9 luglio 2007, punto 4 con la quale si richiede la variazione di bilancio, con l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa;

Considerato che la Direzione Generale competente ha comuni-

cato che le risorse sono da attribuire all'UPB 5.1.3.2.262 «Prevenzione», asse d'intervento 5.1.3 «Prevenzione» obiettivo operativo 5.1.3.1 «Prevenzione e promozione della salute in tema di stili di vita, malattie infettive e screening»;

• Screening in campo oncologico

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» che all'art. 2-bis dell'allegato, stabilisce la destinazione di risorse aggiuntive da parte dello Stato, per il triennio 2004-2006, per l'attivazione dello screening per il cancro al colon retto ed il consolidamento degli interventi già in atto per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero e che autorizza la spesa da parte del Ministero della Salute, di € 10.000.000,00 per l'anno 2004, di € 20.975.000,00 per l'anno 2005, di € 21.200.000,00 per l'anno 2006, per la realizzazione del programma;

Vista la d.g.r. 7/18346 del 23 luglio 2004, «Interventi in campo oncologico, in attuazione del PSSR 2002-2004» con cui Regione Lombardia aveva avviato, in anticipo sul programma nazionale, il programma degli interventi di screening previsti dalla legge 138/04;

Visto il Piano per lo screening del cancro del seno, della cervice uterina e del colon-retto del 10 novembre 2004, predisposto dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie, in cui, tra l'altro, vengono definite le modalità di attribuzione del finanziamento alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 9774 del 26 aprile 2005, avente ad oggetto l'attuazione della legge 138/2004 (art. 2-bis), in cui vengono definite anche le procedure per l'ottenimento delle risorse e la tempistica di accreditamento delle stesse;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. DGPREV.I/6541/P/F3.a. del 6 marzo 2007, con la quale è stato comunicato che con provvedimento datato 31 gennaio 2007 è stato emesso l'ordine di pagare a favore di Regione Lombardia la somma di € 290.196,79 quale saldo delle somme spettanti pari a € 2.889.137,00 riferite alla ripartizione finanziamento anno 2005 «Piano per lo screening del cancro del seno, della cervice uterina e del colon retto» approvato con d.m. 2 dicembre 2004;

Vista la quietanza della Banca d'Italia del 22 febbraio 2007 di € 290.196,79;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2007.0032455 del 9 luglio 2007, punto 5, con la quale si richiede la variazione di bilancio;

• Restituzione somme Comune di Lecco

Vista la d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7061 con la quale è stato approvato il bando per l'erogazione di contributi ai comuni lombardi per l'attuazione di iniziative volte al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di tipo temporaneo derivanti da esigenze di mobilità della popolazione, mediante la messa a disposizione di alloggi da adibire a tale scopo;

Visto il d.d.s. 4 dicembre 2002 n. 22974 con il quale è stata approvata la localizzazione dei finanziamenti ai comuni che ne avevano fatto richiesta ed in particolare al Comune di Lecco per € 853.113,24 per l'iniziativa denominata «Reti di accoglienza e di integrazione in provincia di Lecco» che prevedeva l'utilizzo di n. 46 unità abitative per il periodo 9 giugno 2003-8 giugno 2009;

Vista la nota prot. n. FP/36674 del 28 luglio 2006 con la quale il Comune di Lecco chiedeva la rimodulazione del progetto per il periodo residuo 1 ottobre 2006-8 giugno 2009 succitato riducendo a 14 le unità abitative precedentemente quantificate in 46;

Viste le note prot. n. U1.2006.0021103 del 14 settembre 2006 e prot. n. U1.2006.0023990 del 18 ottobre 2006 con le quali la Direzione Generale Casa e OO.PP. comunicava l'accettazione della proposta del Comune di Lecco precisando che quest'ultimo poteva trattenere € 116.319,70 per il regolare prosieguo dell'attività nel periodo 1 ottobre 2006-8 giugno 2009 mentre doveva restituire alla Regione Lombardia la somma di € 624.555,53 corrispondente al contributo non utilizzato nel periodo 9 giugno 2003-30 settembre 2006;

Vista la nota prot. n. 1881MP/sr del 16 gennaio 2007 del Comune di Lecco con la quale si comunica il pagamento con mandato n. 9751 del 29 dicembre 2006 a favore della Regione Lombardia relativamente alla restituzione di quota parte del contributo erogato per il finanziamento del progetto «Reti di accoglienza e di integrazione in provincia di Lecco» per € 624.555,53;

Vista la nota prot. n. U1.2007.0005477 del 27 marzo 2007 della Direzione Generale Casa e OO.PP. con la quale si chiede alla luce di quanto precedentemente esposto di voler provvedere alla necessaria variazione del bilancio 2007, incrementando di € 624.555,53 lo stanziamento del capitolo di entrata 2.1.183.5163 «Assegnazione statale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», nonché lo stanziamento del connesso capitolo di spesa 5.3.3.2.394.5162 «Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari»;

• Contratti di Quartiere II

Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che all'art. 145, comma 33, autorizza un limite di impegno quindicennale di € 41.316.552,00 (80 miliardi di lire) per l'anno 2002 per interventi in materia di edilizia residenziale;

Visto l'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 «Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione» che al comma 1 promuove un programma innovativo in ambito urbano per la dotazione infrastrutturale di quartieri degradati di comuni e città a forte disagio abitativo ed occupazionale;

Visto il d.m. n. 2522 del 27 dicembre 2001 che all'art. 2 individua le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di Quartiere II»;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30 dicembre 2002 che all'art. 3 approva la tabella di ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse per il programma «Contratti di Quartiere II» ed in particolare il riparto del limite quindicennale di € 20.658.276,00 quale quota restante del limite di cui all'art. 145, comma 33, della legge 388/2000 di cui a favore della Regione Lombardia la somma di € 2.996.958,07;

Vista la d.g.r. n. 7/19423 del 19 novembre 2004 che delibera l'assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo tredicennale a tasso fisso a fronte dei limiti di impegno dal 2005 al 2017 stante che le due annualità 2003 e 2004 sono già maturate e prende atto che il pagamento delle annualità verrà effettuato dal Ministero delle Infrastrutture;

Vista la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture del 22 maggio 2007 prot. n. 1299 dell'autorizzazione al pagamento delle annualità 2003 e 2004 per l'importo complessivo di € 5.993.916,14 che occorre ancora stanziare per il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «Contratti di Quartiere II»;

Vista inoltre la nota prot. n. U1.2007.0008779 del 31 maggio 2007 della D.G. Casa e Opere Pubbliche con la quale si chiede l'istituzione dei capitoli per lo stanziamento delle annualità 2003 e 2004 per il programma sperimentale «Contratti di Quartiere II»;

• Variazione compensativa ex art. 49 comma 5

Vista la nota del Dirigente dell'U.O. Opere pubbliche e welfare abitativo prot. n. U1.2007.0016368 del 27 settembre 2007 con la quale si chiede di disporre, per l'anno 2007, una variazione compensativa per un totale di € 747.530,00 fra capitoli di spesa per investimenti le cui UPB appartengono alla medesima funzione obiettivo 6.5 «Valorizzazione del territorio»;

• Osservatorio sui lavori pubblici

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4 che istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che si avvale dell'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici, e l'art. 5, comma 7-bis nel quale si prevede che l'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

Vista la d.g.r. n. 6/43774 del 18 giugno 1999 istitutiva della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

Visto l'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Regione Lombardia per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una sezione Centrale e in sezioni territorialmente decentrate aventi sede presso le Regioni e Province Autonome di Trento Bolzano, firmato il 10 febbraio 2000, con cui si stabilisce che «La Regione Lombardia provvede alle spese di funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici. L'Autorità concorre a dette spese, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del Protocollo Generale e secondo le modalità definite alla luce delle

valutazioni espresse dalla commissione di cui all'art. 3 Protocollo Generale»;

Vista la nota prot. n. 53006/07/OSS del 27 settembre 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che comunica l'avvenuta erogazione dei contributi a titolo di acconto per gli anni 2005 e 2006 e residui anni precedenti per le spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i lavori pubblici;

Visto l'ordinativo n. 2570 del 14 settembre 2007 che trasferisce la somma di € 100.296,28 sul c/c della Regione Lombardia relativi all'Osservatorio regionale per i lavori pubblici;

Vista la nota prot. n. U1.2007.0017269 del 9 ottobre 2007 della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche che richiede la variazione di bilancio relativa all'assegnazione di cui sopra;

• Settimo bando «acquisto prima casa»

Viste le leggi 5 agosto 1978, n. 457, 15 febbraio 1980, n. 25 e 25 marzo 1982, n. 94 in materia di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'art. 61 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che disciplina tra l'altro i limiti d'impegno autorizzati dalle leggi 457/78, 25/80 e 94/82;

Visto l'art. 2, comma 18-bis della l.r. 2/2000 come aggiunto dall'art. 7, comma 6 della l.r. 17/2002, che consente di utilizzare le risorse entro i limiti di impegno delle annualità assegnate con le leggi di cui all'art. 61, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non destinate alle erogazioni semestrali relative ai mutui in essere, secondo gli indirizzi programmatici della Regione a norma dell'art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. 112/98;

Visto l'art. 3, comma 9 e l'art. 6, comma 3 della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, «Politiche regionali per la famiglia» che istituisce un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa e l'art. 6, comma 7 che istituisce il capitolo di entrata 5088 «Economie derivanti da trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica» ed il corrispondente capitolo di spesa 5089 «Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa – finanziamento statale»;

Considerato che con il decreto n. 9416 del 7 giugno 2004, si è provveduto all'accertamento di economie in conto annualità vincolate riguardanti i seguenti capitoli di spesa, istituiti per il finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi 457/78, 25/80 e 94/82: 990, 1007, 1234, 1303, 1495, 2283 e 2284, per una somma pari a € 40.000.000,00, iscritte ai sensi dell'art. 70-bis della l.r. 34/78 al capitolo 7.4.0.4.308.2797 «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità»;

Considerato che a fronte delle economie di € 40.000.000,00 iscritte al capitolo 7.4.0.4.308.2797 «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità», le corrispondenti entrate sono state interamente rimosse e che al fine di rendere utilizzabili le economie sulle annualità si provvederà da parte della direzione competente ad impegnare la somma di € 40.000.000,00 a favore del capitolo di entrata 5088 «Economie derivanti da trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica» una volta che esse siano reiscritte sui corrispondenti capitoli;

Considerato che con decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n. 10638 del 26 settembre 2005 si è provveduto all'iscrizione di una somma globale di € 40.000.000,00 ai capitoli 990, 1007, 1234, 1303, 1495, 2283 e 2284 prelevandola dal Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità;

Vista la richiesta della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche del 24 luglio 2007 prot. U1.2007.0012151, per la previsione sui capitoli 5088 di entrata e 5089 di spesa della somma di € 40.000.000,00;

• APQ valorizzazione del sistema urbano Navigli lombardi

Vista la delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996;

Vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia stipulata il 3 marzo 1999;

Vista la delibera n. 34/05, adottata dal CIPE il 27 maggio 2005, per la ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – quadriennio 2005-2008, che attribuisce, nell'ambito della quota destinata agli investimenti pubblici ex 208/98, 270,58 milioni di euro (dei quali 230 destinati alle regioni del mezzogiorno e 40,58 alle regioni del centro nord) per il finanziamento di interventi di miglioramento della dotazione infrastrutturale e di progettazione innovativa nelle città e nelle aree metropolitane, da attuarsi attraverso Accordi di Programma Quadro;

Vista la delibera del CIPE 27 maggio 2005, n. 35 ed in particolare la riserva programmatica per le Aree urbane del centro nord, pari a 40,58 milioni di euro;

Considerato che, per effetto del riparto tra le Regioni del centro-nord delle predette risorse, la Regione Lombardia risulta destinataria di € 4.273.074,00;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2007-2009, approvato con la risoluzione consiliare d.c.r. 26 luglio 2006, n. 188, che prevedono la continuazione delle azioni di tutela e valorizzazione del sistema urbano dei Navigli lombardi, avviate nella scorsa legislatura;

Visti la d.g.r. n. 4884 del 15 giugno 2007 e l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 21 giugno 2007 dalla Regione Lombardia, Ministero dell'Economia e Ministero delle Infrastrutture;

Vista inoltre la nota prot. n. U1.2007.0017123 dell'8 ottobre 2007 della D.G. Casa e Opere Pubbliche con la quale si chiede l'istituzione dei capitoli per lo stanziamento delle risorse di cui ai punti precedenti;

• Assegnazioni statali progetto «Realizzazione postazioni di telerilevamento – Formazione personale altamente specializzato (Reg. CE Forest Focus)»

Visto il Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio «Forest Focus» del 17 novembre 2003 relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità;

Richiamata la decisione della Commissione Europea n. C (2004) 4901def del 15 dicembre 2004 con la quale viene concesso un contributo finanziario per l'attuazione del programma presentato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2152/2003 «Forest Focus» che, per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incendi boschivi, ammonta al 50% dei costi ammissibili;

Vista la legge n. 183/1987 (fondo di rotazione) che prevede il cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di Rotazione;

Considerato che la Regione Lombardia ha predisposto un progetto intitolato «Realizzazione di postazione di telerilevamento – Formazione di personale altamente specializzato», che lo stesso è stato compreso nel programma presentato e che le attività previste in tale progetto rientrano tra quelle approvate dalla decisione della Commissione Europea sopra citata, per le quali è stato accordato un contributo comunitario pari al 50% sul totale di € 90.000,00 (IVA compresa);

Vista la delibera n. 556 del 4 agosto 2005 con la quale Regione Lombardia approva lo schema di convenzione tra la Regione e il Corpo Forestale dello Stato per l'attuazione del progetto «Realizzazione di postazione di telerilevamento – Formazione di personale altamente specializzato»;

Vista la Convenzione sottoscritta il 3 ottobre 2005 tra la Regione Lombardia e il Corpo Forestale dello Stato ed in particolare l'art. 6 che prevede che l'importo di € 90.000,00 (IVA compresa) sarà corrisposto dal Corpo Forestale dello Stato alla Regione a saldo, in base all'importo risultante dalla documentazione tecnico-contabile definitiva, a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale da parte della Commissione Europea e della corresponsione del relativo contributo comunitario;

Vista la nota prot. n. 4377 Pos del 28 novembre 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – con la quale si comunica che la Convenzione del 3 ottobre 2005 è stata approvata dal Corpo Forestale dello Stato con d.c.c. n. 2041 del 24 novembre 2005;

Visto il decreto n. 2177 del 17 luglio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – con il quale viene approvato il finanziamento aggiuntivo pari ad € 21.382,66 a favore di ciascuna delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Umbria, Sici-

lia, Veneto al fine di poter giungere al completo utilizzo dei finanziamenti comunitari concessi nell'ambito del programma «Forest Focus 2003-2004»;

Visto il Verbale n. 13 del 27 giugno 2007 della «Commissione tecnico-amministrativa di verifica della documentazione inerente alla realizzazione e all'esecuzione dei progetti definitivi nell'ambito del programma nazionale Forest Focus 2003/2004» nel quale viene dichiarato che le attività sono state svolte e sono state completate entro il periodo di ammissibilità previsto nella convenzione e che le spese effettivamente sostenute e correttamente rendicontate sono pari ad € 93.345,21;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale n. 2179/06-1 del 24 luglio 2007 con il quale viene liquidata la somma di € 93.345,21 (IVA compresa) a favore della Regione Lombardia;

Vista la quietanza della Banca d'Italia dell'1 agosto 2007 di € 93.345,21 avente ad oggetto «Regolamento CE 2152/03 Forest Focus 2003/2004»;

Vista la richiesta prot. n. Y1.2007.0007891 dell'1 ottobre 2007 della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale con la quale si chiede l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 93.345,21;

Considerato che la Direzione Generale competente ha comunicato che le risorse sono da attribuire all'obiettivo operativo 4.3.1.2 «Attuazione del Piano regionale antincendio boschivo» collegato all'asse d'intervento 4.3.1 di cui all'UPB 4.3.1.2.11;

• Bonifica sito «Laghi di Mantova e Polo Chimico»

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e, in particolare l'art. 1, comma 3, della citata legge che ha previsto l'adozione di un programma nazionale di bonifica che individui gli interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il regolamento recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, con il quale in applicazione del citato art. 1 della legge n. 426 del 1998, sono stati individuati gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse, le modalità per il monitoraggio e il controllo delle attività di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale, che ha individuato i seguenti nove siti di interesse nazionale senza peraltro prevedere le risorse finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica dei siti: Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); Broni; Falconara Marittima; Serravalle Scrivia; Laghi di Mantova e polo chimico; Orbetello area ex Sitoco; Aree del litorale vesuviano; Aree industriali di Porto Torres; Area industriale della Val Basento;

Visto il decreto 28 novembre 2006, n. 308 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in particolare l'art. 2 «Criteri di finanziamento» che recita al comma 1 – l'art. 6, comma 2, del decreto n. 468 del 2001 è sostituito dal seguente: «2 – l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti», che nell'allegato 1, punto 5, prevede un finanziamento a favore della Regione Lombardia di € 3.272.727,00 per la bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico;

Vista la deliberazione della Giunta Regione Lombardia 30 maggio 2007, n. 4819 «Schema dell'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza

e bonifica del sito inquinato d'interesse nazionale «Laghi di Mantova e polo chimico», previsto dall'art. 2 del d.m. del 28 novembre 2006, n. 308»;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed in particolare l'art. 1 comma 867, che autorizza la spesa complessiva di € 209 milioni, di cui € 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e € 53 milioni per l'anno 2010, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia – Porto Marghera, nonché per gli interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova, stabilendo che l'utilizzo di tali risorse sia disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del 25 settembre 2007, n. 3937 della Direzione per la Qualità della Vita del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che autorizza per la realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico» il trasferimento di € 2.000.000,00 a favore della Regione Lombardia per l'anno 2007;

Viste le contabili del 28 settembre 2007 e 3 ottobre 2007, emesse dalla Banca d'Italia con cui è stato disposto il versamento rispettivamente della somma di € 3.272.727,00 e di € 2.000.000,00, per complessivi € 5.272.727,00 a favore della Regione Lombardia;

Vista la richiesta del 19 ottobre 2007, T1.2007.0031098, di integrazione della precedente richiesta del 10 ottobre 2007, T1.2007.0029863 da parte della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, che alla luce di quanto sopra esposto si chiede l'istituzione di un apposito capitolo di entrata 4.3.193.7149 «Assegnazioni statali per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e polo chimico»» e l'istituzione di un connesso capitolo di spesa 6.4.2.3.145.7143 «Contributo statale per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e polo chimico»», e relativa variazione al bilancio 2007 per gli importi di € 3.272.727,00 e € 2.000.000,00, per un importo complessivo pari a € 5.272.727,00;

• Trasferimenti all'OPR da AGEA

Visto il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», modificato ed integrato dal d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, che istituisce e detta le norme organizzative e di funzionamento dell'AGEA e i rapporti tra questa e gli Organismi Pagatori Regionali (OPR) istituiti dalle Regioni;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2007 tra AGEA e OPR della Regione Lombardia, relativa al trasferimento dei fondi relativi all'acquisizione dei fascicoli aziendali e lo scambio dei dati finalizzato alla cogestione del sistema integrato gestione e controllo – anno 2006 che assegna all'OPR della Lombardia la somma di € 1.960.354 per un numero complessivo di fascicoli pari a 57.539;

Vista la nota di AGEA n. ACIU.2007.735 del 25 settembre 2007 con la quale si comunica che verrà predisposto un pagamento a favore dell'OPR Lombardia della somma di € 1.796.340,75 corrispondenti alla validazione di n. 52.725 fascicoli;

Vista la comunicazione di AGEA con la quale si comunica il pagamento a favore di OPR Lombardia della quota relativa ai costi per controlli OCM e PRS;

Viste le quietanze della Banca Intesa Sanpaolo n. 15146 di € 1.684.382,85 e n. 15143 di € 111.957,90 del 17 ottobre 2007 relative al pagamento dei fascicoli validati;

Vista la quietanza della Banca Intesa Sanpaolo n. 15390 del 24 ottobre 2007 di € 1.613.242,00 relativa ai costi per controlli OCM e PRS;

Vista la nota prot. M1.2007.0022854 del 31 ottobre 2007 della Direzione Generale Agricoltura con cui si richiede l'iscrizione a bilancio dell'importo di € 1.796.340,75 sui capitoli 4.5.202.6617 di entrata e 3.7.1.3.35.6618 di spesa e l'importo di € 1.613.242,00 sui capitoli 2.1.183.6793 di entrata e 3.7.1.2.34.6794 di spesa;

• Restituzioni OPR

Visto il decreto n. 11979 del 17 ottobre 2007 della Direzione Generale Agricoltura di accertamento della somma di € 291.780,73 al cap. 4.3.195.4045 a seguito di erogazione da parte dell'OPR;

Dato atto che il medesimo decreto prevede il reintegro della medesima somma al corrispondente capitolo 3.7.2.2.29.4055 di spesa;

Considerato pertanto di provvedere a iscrivere in bilancio l'importo di € 291.780,73 ai seguenti capitoli 4.3.195.4045 di entrata e 3.7.2.2.29.4055 di spesa;

• Trasferimento fondi d.p.c.m. 112/98 ambiente – anno 2007

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il Capo III relativo alla protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 2 del d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale e in materia di demanio idrico che pone i proventi ricavati dall'utilizzazione del Demanio Idrico introitati dalle regioni a compensazione delle risorse finanziarie dello Stato da trasferire per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo III del d.lgs. 112/98;

Visti il d.p.c.m. del 13 novembre 2000 che individua i criteri e stabilisce la ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal sopracitato d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia ambientale e il d.p.c.m. del 22 dicembre 2000 recante il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Lombardia e agli enti locali della Regione, con il quale viene disposto il trasferimento alla Regione Lombardia, dalla data di pubblicazione del decreto, dell'importo di L. 112.159.565.950 in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Entrate n. 36442 del 13 marzo 2007, che, al prospetto 4, ripartisce tra le Regioni a statuto ordinario le risorse per il 2007 a finanziamento delle funzioni conferite in materia ambientale attribuendo alla Regione Lombardia risorse nette pari a € 40.256.284,95 e, nello stesso tempo, autorizza l'impegno e il pagamento per il 1° trimestre per un importo complessivo a favore delle regioni a statuto ordinario di € 59.773.005,00, di cui € 10.064.071,00 a favore della Regione Lombardia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Entrate n. 60029 del 7 maggio 2007 che autorizza, a finanziamento delle funzioni conferite in materia ambientale, l'impegno e il pagamento per il 2° trimestre 2007 per un importo complessivo a favore delle regioni a statuto ordinario di € 59.773.005,00, di cui € 10.064.071,00 a favore della Regione Lombardia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Entrate n. 92848 del 18 luglio 2007 che autorizza, a finanziamento delle funzioni conferite in materia ambientale, l'impegno e il pagamento per il 3° trimestre 2007 per un importo complessivo a favore delle regioni a statuto ordinario di € 59.773.005,00, di cui € 10.064.071,00 a favore della Regione Lombardia;

Considerato che entro la fine dell'anno dovrà essere approvato un nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Entrate, con il quale verrà autorizzato, a finanziamento delle funzioni conferite in materia ambientale, l'impegno e il pagamento per il 4° trimestre 2007 dell'importo complessivo a favore delle regioni a statuto ordinario di € 59.773.005,00, di cui € 10.064.071,95 a favore della Regione Lombardia;

Vista la richiesta congiunta a firma dei Direttori Generali della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Direzione Qualità dell'Ambiente prot. Q1.2007.0021973 del 9 ottobre 2007, per lo stanziamento complessivo di € 40.256.284,95 così suddiviso:

QUOTA CORRENTE		
Capitolo Entrata	2.1.182.5708	32.148.112,08
Capitoli Spesa	6.4.3.2.161.5787	12.500.000,00
	6.3.2.2.137.5788	15.000.000,00
	1.2.2.2.2.5709	4.648.112,08
Totale Capitoli di spesa		32.148.112,08

QUOTA CAPITALE		
Capitolo Entrata	4.3.195.5786	8.108.172,87
Capitoli Spesa	6.4.3.3.162.5789	5.304.086,43
	6.3.2.3.138.5792	2.804.086,44
Totale Capitoli di spesa		8.108.172,87

• Funzioni conferite in materia di opere pubbliche

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare il Capo V – Opere Pubbliche;

Visto il d.p.c.m. 14 dicembre 2000 (1) «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche»;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEP – Ufficio X – n. 36572 del 14 marzo 2007 che autorizza l'impegno e il pagamento di € 10.249.261,00 in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese di intervento derivanti dal conferimento delle funzioni in materia di opere pubbliche relative al 1° trimestre 2007, ed in particolare eroga la somma di € 800.569,00 alla Regione Lombardia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEP – Ufficio X – n. 60045 dell'8 maggio 2007 che autorizza l'impegno e il pagamento di € 10.249.261,00 in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese di intervento derivanti dal conferimento delle funzioni in materia di opere pubbliche relative al 2° trimestre 2007, ed in particolare eroga la somma di € 800.569,00 alla Regione Lombardia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEP – Ufficio X – n. 92849 del 23 luglio 2007 che autorizza l'impegno e il pagamento di € 10.249.261,00 in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese di intervento derivanti dal conferimento delle funzioni in materia di opere pubbliche relative al 3° trimestre 2007, ed in particolare eroga la somma di € 800.569,00 alla Regione Lombardia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEP – Ufficio X – n. 121949 del 17 ottobre 2007 che autorizza l'impegno e il pagamento di € 10.249.261,12 in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese di intervento derivanti dal conferimento delle funzioni in materia di opere pubbliche relative al 4° trimestre 2007, ed in particolare eroga la somma di € 800.569,03 alla Regione Lombardia;

Viste le note contabili emesse dalla Banca d'Italia in data 23 marzo 2007 per un importo di € 800.569,00, in data 22 maggio 2007 per un importo di € 800.569,00; in data 2 agosto 2007 per un importo di € 800.569,00 e in data 26 ottobre 2007 per un importo di € 800.569,03;

Vista la nota prot. n. Z1.2007.0021260 del 23 ottobre 2007 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica che richiede la variazione di bilancio per il trasferimento delle risorse di cui sopra per complessivi € 3.202.276,03;

• Trasferimenti statali per IVA su contratti di servizio del servizio ferroviario regionale

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 59/97;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delle Finanze e dei Trasporti e della Navigazione, del 22 di-

cembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale sono state individuate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali in favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico;

Visto il decreto 121695 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 24 settembre 2007, che autorizza il pagamento dell'importo complessivo di € 7.000.000,00 in favore delle regioni, quale acconto della prima rata spettante per l'anno 2007 del contributo statale per le finalità previste dall'art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, ed in particolare alla Regione Lombardia l'importo di € 900.981,00;

Vista la quietanza della Banca d'Italia n. 14621 del 3 ottobre 2007 di € 900.981,00;

Vista la nota, prot. n. S1.2007.0020420 del 6 novembre 2007 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità con la quale si chiede apposita variazione di bilancio pari a complessivi € 900.981,00 sui corrispondenti capitoli 2.1.182.5538 di entrata e 6.2.1.2.120.5369 di spesa;

• **Recupero somme DocUP Ob. 2 2000-2006**

Visto l'art. 1, comma 31 della l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico» che dispone che le somme restituite dai beneficiari dei programmi, di cui al comma 27 dello stesso art. 1, formano oggetto di contabilizzazione specifica in entrata e sono reiscritte in spesa sui capitoli a valere sui quali sono state liquidate in origine;

Visto il Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Vista la decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia modificata con successiva decisione comunitaria n. C (2004) 4592 del 19 novembre 2004;

Vista la d.g.r. del 24 marzo 2005 n. 7/21193 DocUP Obiettivo 2 2000-2006 di presa d'atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2004, del complemento di programmazione revisionato coerentemente con la riprogrammazione del DocUP Obiettivo 2 e aggiornamento del Piano Finanziario di cui alla d.g.r. 7/9646 del 28 giugno 2002 e successive modificazioni;

Visti i decreti n. 1979 del 2 luglio 2007 e n. 10746 del 27 settembre 2007 della Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica, con i quali si provvede rispettivamente alla revoca e all'accertamento della somma restituita dal «Consorzio turistico del triangolo lariano» in qualità di beneficiario del contributo erogato a valere sulla misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica» del DocUP Obiettivo n.2 2000-2006, per un importo complessivo di € 42.000,00;

Vista la reversale di incasso n. 9944 del 3 ottobre 2007 per un importo complessivo di € 42.000,00;

Vista la nota prot. n. A1.2007.0109012 del 12 novembre 2007 della Struttura Autorità di certificazione fondi FESR e FSE con cui si richiede di disporre il necessario atto di variazione di bilancio;

• **Assegnazioni statali a favore dei sistemi turistici locali**

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del Turismo» ed in particolare l'art. 5, comma 5 ai sensi del quale il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle Attività Produttive, nell'ambito delle disponibilità del Fondo Unico per gli incentivi alle imprese, provvede al cofinanziamento di progetti di sviluppo in ambiti interregionali o sovraregionali;

Vista la d.g.r. n. 19470 del 19 novembre 2004 con la quale Regione Lombardia approva i progetti di sviluppo turistico interregionale per un importo totale di € 3.301.644,46 di cui € 2.821.480,01 a carico dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Turismo, del 28 dicembre 2004 con il quale viene disposto l'impegno della somma di € 36.725.307,78 a favore delle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e della Direzione Generale per il Turismo del Ministero stesso per incentivi alle imprese relativi all'esercizio finanziario 2004, ed in particolare della somma di € 2.821.480,01 a favore di Regione Lombardia;

Viste le note contabili emesse dalla Banca d'Italia in data 12

ottobre 2006 per un importo di € 27.000; in data 18 ottobre 2006 per un importo di € 183.581,35, in data 18 ottobre 2006 per un importo di € 81.000 e di € 54.000, in data 27 ottobre 2006 per un importo di € 81.000, di € 27.000, di € 54.000 e di € 54.000, in data 31 ottobre 2006 di € 6.306,66 e di € 54.000, in data 20 novembre 2006 per un importo di € 120.000,00, in data 14 dicembre 2006 per un importo di € 376.175,85;

Vista la nota prot. n. N1.2007.0010435 del 15 novembre 2007 con la quale la Direzione Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica chiede la variazione di bilancio per il trasferimento delle risorse di cui sopra;

• **Progetto «Youth participation: let's get it together!»**

Vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L 327/30) del 24 novembre 2006;

Visto l'art. 27 comma 12 della l.r. 35/97 che autorizza la Giunta regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di bilancio per prelevare somme dai capitoli 7.4.0.3.253.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» e 7.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» per la partecipazione finanziaria della Regione agli interventi previsti da programmi o progetti cofinanziati dall'Unione Europea;

Considerato che la Direzione Generale Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica ha presentato progetti fra cui «Giovani, costruiamo la partecipazione» (azione 4.3 Formazione e Networking) come opportunità per realizzare azioni finalizzate all'integrazione delle politiche per i giovani;

Vista la d.g.r. n. 8/4807 del 30 maggio 2007 con la quale si approva la partecipazione della Direzione Generale Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica alla presentazione di progetti fra cui il progetto «Giovani, costruiamo la partecipazione» che prevede una quota di cofinanziamento regionale pari a € 7.500,00;

Vista la nota prot. ANG/2082/GIA dell'Agenzia Nazionale per i Giovani del 6 agosto 2007 con la quale si comunica l'avvenuta approvazione del progetto: «Youth participation: let's get it together!» nell'ambito del programma comunitario Gioventù in azione – azione 4.3 Formazione e Networking e che prevede un contributo pari a € 4.550,00;

Vista la nota prot. n. A1.2007.0050425 del 14 maggio 2007 della Struttura Risorse e Strumenti per la programmazione nazionale e comunitaria con la quale si conferma che il Comitato di Coordinamento dei Direttori Generali e Centrali del 10 maggio ha approvato, tra l'altro, la quota di cofinanziamento regionale di € 7.500,00 per il progetto comunitario di cui sopra a valere sul Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti dai regolamenti o direttive dell'Unione Europea;

Vista la nota prot. n. N1.2007.0008152 del 12 settembre 2007 della Direzione Generale Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica con la quale si richiede l'istituzione dei capitoli per il progetto comunitario «Youth participation: let's get it together!» il cui budget risulta pari a € 12.050,00 di cui € 4.550,00 quale quota di cofinanziamento comunitario e € 7.500,00 quale quota di cofinanziamento regionale;

• **Variazioni compensative**

Considerato che la Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche ha richiesto, con nota n. U1.2007.0016368 del 27 settembre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 6.5.5.3.343 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
6849	Spese dirette per investimenti per la creazione della banca dati delle barriere architettoniche degli edifici pubblici nei Comuni	- € 50.000,00	- € 50.000,00
2867	Spese per interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Considerato che la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione ha richiesto, con nota n. A1.2007.0095445 dell'1 ottobre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 7.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
363	Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio, mostre e manifestazioni varie, nonché per l'adesione e la partecipazione della Regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti	- € 75.000,00	- € 75.000,00
2955	Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio	€ 75.000,00	€ 75.000,00

Considerato che la Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica ha richiesto, con nota n. N1.2007.0008798 del 2 ottobre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 2.4.1.2.66 «Promozione delle attività e degli eventi sportivi», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
3695	Spese per l'organizzazione della prova attitudinale, dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, nonché degli esami abilitativi alle professioni di maestro di sci e di guida alpina	- € 15.000,00	- € 15.000,00
5972	Interventi per la promozione dello sport	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Considerato che la Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche ha richiesto, con nota n. U1.2007.18405 del 26 ottobre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 6.5.5.3.343 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
5727	Interventi su manufatti a difesa degli abitati contro le corrosioni dei corsi d'acqua e contro le frane	- € 300.000,00	- € 300.000,00
2867	Spese per interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Considerato che la Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo ha richiesto, con nota n. A1.2007.104811 del 26 ottobre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
5055	Canoni e traffico telefonia fissa, mobile e trasmissione dati	- € 400.000,00	- € 400.000,00
5056	Acquisto, noleggio e manutenzione attrezzature per telefonia fissa, mobile e trasmissione dati	€ 400.000,00	€ 400.000,00

e ICT, gestore del capitolo 7.2.0.1.184.5055 la disponibilità di fondi in relazione alle obbligazioni assunte sullo stesso, che consente di operare la variazione compensativa fra i capitoli appartenenti alla medesima UPB;

Considerato che la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione ha richiesto, con nota n. A1.2007.0107230 del 15 ottobre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 1.1.2.2.1 «Relazioni internazionali», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
5168	Spese per la partecipazione della Regione ad associazioni ed organizzazioni costituite tra le Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali dei Paesi membri dell'Unione Europea	- € 34.591,07	- € 34.591,07
1345	Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di rilievo internazionale	€ 34.591,07	€ 34.591,07

Considerato che la Direzione Generale Presidenza ha richiesto, con nota n. A1.2007.0110231 del 14 novembre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 1.3.3.2.4 «Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
6257	Spese per i controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 438/01 relativi ai programmi dei fondi strutturali comunitari 2000-2006	- € 21.000,00	- € 21.000,00
7009	Spese per i controlli previsti dal Regolamento (CE) relativi ai programmi dei fondi strutturali comunitari 2007-2013	- € 21.000,00	- € 21.000,00
1570	Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione ad organismi anche a carattere associativo, a fondazioni e ad altre istituzioni	€ 42.000,00	€ 42.000,00

Considerato che la Direzione Generale Presidenza ha richiesto, con nota n. A1.2007.0102165 del 19 ottobre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 7.2.0.1.182 «Risorse strumentali», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
5363	Spese per la gestione del parco automezzi	- € 50.000,00	- € 50.000,00
2756	Noleggio mezzi di trasporto	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Considerato che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha richiesto, con nota n. G1.2007.0017594 del 25 ottobre 2007, di disporre, per l'anno 2007, all'UPB 5.2.3.3.99 «Tutela delle fragilità: anziani e disabili», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
6557	Rimborso agli enti privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti	- € 42.000,00	- € 42.000,00

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
5214	Rimborso agli enti pubblici interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti	€ 42.000,00	€ 42.000,00

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 e successivi;

Verificata da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI
E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI**

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

5544 Assegnazioni statali in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.152.630,83	€ 1.152.630,83		

Stato di previsione delle spese:

5.1.2.2.257 Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure

5545 Contributi statali in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.152.630,83	€ 1.152.630,83		

**PROGETTO DI RICERCA INDIPENDENTE
SUI FARMACI «TOP TRIAL – STUDIO RANDOMIZZATO
DI OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DI TRASTUZUMAB
IN PAZIENTI CON TUMORE MAMMARIO
CHE SOVRAESPRIME HER2 DOPO CHEMIOTERAPIA
DI PRIMA LINEA CONTENENTE TRASTUZUMAB»**

Stato di previsione delle entrate:

4.5.202 Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti

7120 Somme versate dall'AIFA per il progetto di ricerca indipendente sui farmaci «Top Trial – Studio randomizzato di ottimizzazione dell'uso di trastuzumab in pazienti con tumore mammario che sovraesprime HER2 dopo chemioterapia di prima linea contenente trastuzumab»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 520.000,00	€ 520.000,00		

Stato di previsione delle spese:

5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane

7121 Impiego delle somme versate dall'AIFA per il progetto di ricerca indipendente sui farmaci «Top Trial – Studio randomizzato di ottimizzazione dell'uso di trastuzumab in pazienti con tumore mammario che sovraesprime HER2 dopo chemioterapia di prima linea contenente trastuzumab»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 520.000,00	€ 520.000,00		

**MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE MALATTIE INFETTIVE
E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA
NELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE**

Stato di previsione delle entrate:

2.1.180 Assegnazioni statali per programmi

4621 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'attuazione di programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e de

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 19.000,00	€ 19.000,00		

Stato di previsione delle spese:

5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane

4622 Impiego di quota del F.S.N. per la realizzazione dei programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei r

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 19.000,00	€ 19.000,00		

**SOSTEGNO DELLE FUNZIONI DI INTERFACCIA
TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE
ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE**

Stato di previsione delle entrate:

4.3.194 Assegnazioni statali per progetti

7122 Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto «Sostegno delle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.621.084,00	€ 1.621.084,00		

Stato di previsione delle spese:

5.1.3.2.262 Prevenzione

7123 Contributi statali per la realizzazione del progetto «Sostegno delle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 810.542,00	€ 810.542,00	€ 810.542,00	

SCREENING IN CAMPO ONCOLOGICO**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

6954 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle attività di screening in campo oncologico

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 290.196,79	€ 290.196,79		

Stato di previsione delle spese:**5.1.3.2.262 Prevenzione**

6955 Impiego delle risorse statali per le attività di screening in campo oncologico

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 290.196,79	€ 290.196,79		

RESTITUZIONE SOMME COMUNE DI LECCO**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

5163 Assegnazione statale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 624.555,53	€ 624.555,53		

Stato di previsione delle spese:**5.3.3.2.394 Sostegno alle famiglie**

5162 Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 624.555,53	€ 624.555,53		

CONTRATTI DI QUARTIERE II**Stato di previsione delle entrate:****4.3.193 Assegnazioni statali per programmi**

7124 Assegnazioni dello Stato per il programma innovativo denominato «Contratti di Quartiere II» - annualità 2003 e 2004

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 5.993.916,14	€ 5.993.916,14		

Stato di previsione delle spese:**5.3.2.3.393 Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente**

7125 Utilizzo delle annualità 2003 e 2004 per il programma innovativo di edilizia residenziale denominato «Contratti di Quartiere II»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 5.993.916,14	€ 5.993.916,14		

VARIAZIONE COMPENSATIVA EX ART. 49 COMMA 5**Stato di previsione delle spese:****6.5.5.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbano**

2867 Spese per interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 747.530,00	€ 747.530,00		

6.5.6.3.114 Territorio montano e piccoli Comuni

6962 Fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche destinato ai piccoli Comuni della Lombardia

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 747.530,00	- € 747.530,00		

OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

6114 Assegnazioni statali per le spese di gestione della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 100.296,28	€ 100.296,28		

Stato di previsione delle spese:**6.5.1.2.396 Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa**

6115 Contributo statale per le spese di gestione della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 100.296,28	€ 100.296,28		

SETTIMO BANDO «ACQUISTO PRIMA CASA»**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

5088 Economie derivanti da trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00		

Stato di previsione delle spese:**5.3.3.2.394 Sostegno alle famiglie**

5089 Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00		

APQ VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA URBANO NAVIGLI LOMBARDI**Stato di previsione delle entrate:****4.3.193 Assegnazioni statali per programmi**

7126 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di interventi infrastrutturali a sostegno dello sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.273.074,00	€ 4.273.074,00		

Stato di previsione delle spese:**6.5.5.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbano**

7127 APQ: valorizzazione del sistema urbano dei Navigli lombardi

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.273.074,00	€ 4.273.074,00		

**ASSEGNAZIONI STATALI PROGETTO
«REALIZZAZIONE POSTAZIONI DI TELERILEVAMENTO –
FORMAZIONE PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO
(REG. CE FOREST FOCUS)»**

Stato di previsione delle entrate:

4.3.194 Assegnazioni statali per progetti

7137 Assegnazioni statali per il progetto «Realizzazione di postazione di telerilevamento – Formazione di personale altamente specializzato (Reg. CE Forest Focus)»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 93.345,21	€ 93.345,21		

Stato di previsione delle spese:

4.3.1.2.11 Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali

7138 Contributi statali per il progetto «Realizzazione di postazioni di telerilevamento – Formazione di personale altamente specializzato (Reg. CE Forest Focus)»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 93.345,21	€ 93.345,21		

**BONIFICA SITO
«LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO»**

Stato di previsione delle entrate:

4.3.193 Assegnazioni statali per programmi

7149 Assegnazioni statali per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e polo chimico»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 5.272.727,00	€ 5.272.727,00		

Stato di previsione delle spese:

6.4.2.3.145 Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale

7143 Contributo statale per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e polo chimico»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 5.272.727,00	€ 5.272.727,00		

TRASFERIMENTI ALL'OPR DA AGEA

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

6793 Assegnazione di AGEA per l'attività di controllo dell'OPR relativa alla gestione delle Organizzazioni Comuni di Mercato e del Piano di Sviluppo Rurale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.613.242,00	€ 1.613.242,00		

4.5.202 Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti

6617 Assegnazione di AGEA per la realizzazione del sistema di interscambio dati relativi al fascicolo aziendale, al registro dei debitori e l'acquisizione e aggiornamento delle banche dati centrali

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.796.340,75	€ 1.796.340,75		

Stato di previsione delle spese:

3.7.1.2.34 Governance del sistema agricolo

6794 Contributo di AGEA per l'attività di controllo dell'OPR relativa alla gestione delle Organizzazioni Comuni di Mercato e del Piano di Sviluppo Rurale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.613.242,00	€ 1.613.242,00		

3.7.1.3.35 Governance del sistema agricolo

6618 Contributo di AGEA per la realizzazione del sistema di interscambio dati relativi al fascicolo aziendale, al registro dei debitori e l'acquisizione e aggiornamento delle banche dati centrali

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.796.340,75	€ 1.796.340,75		

RESTITUZIONI OPR

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

4045 Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione degli interventi nel campo agricolo e forestale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 291.780,73	€ 291.780,73		

Stato di previsione delle spese:

3.7.2.2.29 Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore

4055 Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 291.780,73	€ 291.780,73		

**TRASFERIMENTO FONDI D.P.C.M. 112/98 AMBIENTE
ANNO 2007**

Stato di previsione delle entrate:

2.1.182 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

5708 Assegnazioni statali per le funzioni conferite in materia ambientale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 32.148.112,08	€ 32.148.112,08		

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

5786 Assegnazioni statali per investimenti per l'esercizio delle funzioni conferite in materia ambientale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 8.108.172,87	€ 8.108.172,87		

Stato di previsione delle spese:

1.2.2.2.2 Devoluzione

5709 Quota destinata alle Province dei trasferimenti statali per le funzioni conferite in materia ambientale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.648.112,08	€ 4.648.112,08		

6.3.2.2.137 Fonti energetiche

5788 Spese per le attività di coordinamento, informazione e formazione finalizzate agli interventi ambientali

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00		

6.3.2.3.138 Fonti energetiche

5792 Contributi per l'attuazione di programmi ambientali

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.804.086,44	€ 2.804.086,44		

6.4.3.2.161 Qualità dell'aria

5787 Trasferimenti statali per le funzioni conferite alla Regione in materia ambientale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 12.500.000,00	€ 12.500.000,00		

6.4.3.3.162 Qualità dell'aria

5789 Trasferimenti statali per investimenti per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia ambientale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 5.304.086,43	€ 5.304.086,43		

FUNZIONI CONFERITE
IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione set-
toriale

5958 Assegnazioni statali conseguenti al decentramento ammi-
nistrativo per interventi in materia di opere pubbliche -
difesa del suolo

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.202.276,03	€ 3.202.276,03		

Stato di previsione delle spese:

6.5.2.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo

5959 Spese conseguenti al decentramento amministrativo per
interventi in materia di opere pubbliche - difesa del suolo

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.202.276,03	€ 3.202.276,03		

TRASFERIMENTI STATALI PER IVA
SU CONTRATTI DI SERVIZIO
DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

Stato di previsione delle entrate:

2.1.182 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione set-
toriale

5538 Assegnazioni statali per il pagamento dell'IVA sui contratti
di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi
ferroviari di interesse regionale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 900.981,00	€ 900.981,00		

Stato di previsione delle spese:

6.2.1.2.120 Servizio Ferroviario Regionale

5369 Trasferimenti statali per il pagamento dell'IVA sui contratti
di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi
ferroviari di interesse regionale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 900.981,00	€ 900.981,00		

RECUPERO SOMME DOCUP OB. 2 2000-2006

Stato di previsione delle entrate:

4.5.203 Recuperi da beneficiari di risorse vincolate

6631 Recuperi di somme erogate per investimenti ai beneficiari
per l'attuazione del DocUP Obiettivo 2 2000-2006

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 42.000,00	€ 42.000,00		

Stato di previsione delle spese:

3.4.1.3.361 Sistemi turistici

5897 Spese per l'attuazione del Programma d'iniziativa comuni-
taria Obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per in-
centivi per la valorizzazione e promozione dell'offerta turi-
stica (misura 1.6)

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 42.000,00	€ 42.000,00		

ASSEGNAZIONI STATALI
A FAVORE DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI

Stato di previsione delle entrate:

4.3.194 Assegnazioni statali per progetti

6480 Assegnazioni statali per interventi di cofinanziamento a fa-
vore dei sistemi turistici locali per progetti di sviluppo in
ambiti interregionali o sovracomunali

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.821.480,01	€ 1.118.063,86		

Stato di previsione delle spese:

3.4.1.3.361 Sistemi turistici

6481 Interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici
locali per progetti di sviluppo in ambiti interregionali o
sovracomunali di cui all'art. 5, comma 5 della legge
135/2001

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.821.480,01	€ 1.118.063,86		

PROGETTO «YOUTH PARTICIPATION:
LET'S GET IT TOGETHER!»

Stato di previsione delle entrate:

2.2.188 Assegnazioni della CE per progetti

7150 Assegnazioni della CE per il programma gioventù in azione
- progetto «Youth participation: let's get it together!»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.550,00	€ 4.550,00		

Stato di previsione delle spese:

2.6.1.2.239 Integrazione delle politiche per i giovani

7151 Cofinanziamento della CE per il programma Gioventù in
azione - progetto «Youth participation: let's get it toge-
ther!»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.550,00	€ 4.550,00		

7152 Cofinanziamento regionale per il programma Gioventù in azione – progetto «Youth participation: let's get it together!»

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 7.500,00	€ 7.500,00		

7.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari

4845 Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 7.500,00	- € 7.500,00		

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Stato di previsione delle spese:

6.5.5.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbano

6849 Spese dirette per investimenti per la creazione della banca dati delle barriere architettoniche degli edifici pubblici nei Comuni

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 50.000,00	- € 50.000,00		

2867 Spese per interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 50.000,00	€ 50.000,00		

5727 Interventi su manufatti a difesa degli abitati contro le corrosioni dei corsi d'acqua e contro le frane

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 300.000,00	- € 300.000,00		

2867 Spese per interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 300.000,00	€ 300.000,00		

7.2.0.2.187 Azioni di comunicazione interna ed esterna

363 Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio, mostre e manifestazioni varie, nonché per l'adesione e la partecipazione della Regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 75.000,00	- € 75.000,00		

2955 Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 75.000,00	€ 75.000,00		

2.4.1.2.66 Promozione delle attività e degli eventi sportivi

3695 Spese per l'organizzazione della prova attitudinale, dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, nonché degli esami abilitativi alle professioni di maestro di sci e di guida alpina

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 15.000,00	- € 15.000,00		

5972 Interventi per la promozione dello sport

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 15.000,00	€ 15.000,00		

7.2.0.1.184 Spese postali, telefoniche e altre spese generali

5055 Canoni e traffico telefonia fissa, mobile e trasmissione dati

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 400.000,00	- € 400.000,00		

5056 Acquisto, noleggio e manutenzione attrezzature per telefonia fissa, mobile e trasmissione dati

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 400.000,00	€ 400.000,00		

1.1.2.2.1 Relazioni internazionali

5168 Spese per la partecipazione della Regione ad associazioni ed organizzazioni costituite tra le Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali dei Paesi membri dell'Unione Europea

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 34.591,07	- € 34.591,07		

1345 Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di rilievo internazionale

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 34.591,07	€ 34.591,07		

1.3.3.2.4 Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo

6257 Spese per i controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 438/01 relativi ai programmi dei fondi strutturali comunitari 2000-2006

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 21.000,00	- € 21.000,00		

7009 Spese per i controlli previsti dal Regolamento (CE) relativi ai programmi dei fondi strutturali comunitari 2007-2013

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 21.000,00	- € 21.000,00		

1570 Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione ad organismi anche a carattere associativo, a fondazioni e ad altre istituzioni

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 42.000,00	€ 42.000,00		

7.2.0.1.182 Risorse strumentali

5363 Spese per la gestione del parco automezzi

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 50.000,00	- € 50.000,00		

2756 Noleggio mezzi di trasporto

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 50.000,00	€ 50.000,00		

5.2.3.3.99 Tutela delle fragilità: anziani e disabili

6557 Rimborso agli enti privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 42.000,00	- € 42.000,00		

5214 Rimborso agli enti pubblici interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti

2007		2008	2009
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 42.000,00	€ 42.000,00		

(BUR20070113)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5863

(2.2.1)

Promozione di atto integrativo all'Accordo di Programma per la realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio (d.p.g.r. n. 910/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 4 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale» in particolare l'art. 6 - Accordo di Programma;

Vista la d.p.g.r. n. 910 del 29 gennaio 2003 «Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio»;

Dato atto che i soggetti interessati a tale iniziativa sono:

- Regione Lombardia,
- Comune di Lecco,
- Provincia di Lecco,
- CCIAA di Lecco,
- CCIAA di Sondrio,
- Azienda Ospedaliera di Lecco,
- Politecnico di Milano;

Visto l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale della Provincia di Lecco sottoscritto in data 11 febbraio 2005 e in particolare il progetto n. 17 del Primo Programma denominato «Centro Espositivo Museale»;

Richiamato il verbale del Collegio di Vigilanza in data 27 settembre 2005, nel quale il Politecnico di Milano evidenziava la necessità di valorizzare il Polo di Lecco come Polo di ricerca anche in relazione ad altri soggetti presenti sul territorio;

Dato atto che tale nuova impostazione comportava la necessità di operare verifiche sull'intero ambito dell'Accordo;

Visto il verbale del Collegio di Vigilanza in data 7 febbraio 2007 nel quale si dava mandato alla segreteria tecnica affinché provvedesse a definire i contenuti delle modifiche da apportare all'Accordo;

Dato atto che il «Centro Espositivo Museale» previsto dall'AQST della Provincia di Lecco, non realizzabile nell'ambito originariamente individuato, può trovare adeguata collocazione nelle aree oggetto dell'Accordo di Programma per la realizzazione del polo universitario;

Visto il verbale del Collegio di Vigilanza in data 1 agosto 2007 nel quale venivano individuati i comparti oggetto di modifica;

Visto il verbale del Collegio di Vigilanza in data 19 ottobre 2007 nel quale venivano definite, a seguito delle verifiche effettuate dalla segreteria tecnica, le modalità di modifica afferenti i comparti individuati;

Delibera

1. di promuovere, per quanto in premessa, la variante all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un polo universitario per il territorio delle Province di Lecco e Sondrio, approvato con d.p.g.r. n. 910 del 29 gennaio 2003;

2. di individuare quali soggetti interessati:

- Regione Lombardia,
- Comune di Lecco,
- Provincia di Lecco,
- CCIAA di Lecco,
- CCIAA di Sondrio,
- Azienda Ospedaliera di Lecco,

- Politecnico di Milano;

3. di individuare quali oggetto della variante:

- il subcomparto B1 (ex maternità) per il quale si prevede sin d'ora la realizzazione del «Centro Espositivo Museale», in accordo con quanto previsto dall'AQST della Provincia di Lecco e conformemente alle destinazioni previste nell'Accordo di Programma;

- il subcomparto B2 per il quale si prevede, per l'edificio principale di via Ghislanzoni, la realizzazione di residenze universitarie, conformemente alle destinazioni previste nell'Accordo di Programma;

- il comparto A per il quale si prevede la modifica di alcune destinazioni d'uso e quindi la necessità di provvedere a variante urbanistica ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/05;

4. di dare atto che la composizione del Collegio di Vigilanza rimane invariata;

5. di stabilire che la variante all'Accordo di Programma sia conclusa entro il 30 aprile 2008;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 comma 3 della l.r. 4 marzo 2003 n. 2;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 della l.r. 4 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070114)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5864

(2.1.0)

Ulteriore assegnazione FRISL (Iniziativa V) eliminazione barriere architettoniche (l.r. n. 33/1991)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione del Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL), e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 20742 del 16 febbraio 2005 «Scheda dell'iniziativa FRISL 2004-2006 "Eliminazione barriere architettoniche"»;

Considerato che a seguito della suddetta d.g.r. è stata attivata l'iniziativa «Eliminazione barriere architettoniche», che prevede contributi a rimborso e, in parte, a fondo perduto, per interventi realizzati dai piccoli comuni (ai sensi della l.r. 11/2004) e per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata (ai sensi della l.r. 2/2003);

Considerato inoltre che:

• a seguito dell'istruttoria svolta sulle 129 domande pervenute, sono risultati ammissibili n. 59 progetti;

• con decreto n. 19677 del 23 dicembre 2005 «Assegnazione contributi FRISL 2004-2006 iniziativa V) Eliminazione barriere architettoniche - l.r. 14 dicembre 1991, n. 33» del Dirigente della Struttura Programmazione finanziaria e strumenti finanziari integrati sono state approvate le graduatorie dei progetti ammissibili al finanziamento FRISL di cui all'elenco 2) ed elenco 3), parti integranti del decreto;

• con il medesimo decreto di cui sopra:

- sono stati assegnati contributi ai primi 4 progetti della graduatoria di cui all'elenco 3) per un importo di € 326.716,55;

- sono stati assegnati inoltre contributi ai primi 24 progetti della graduatoria di cui all'elenco 2) per un importo complessivo di € 2.134.529,38, mentre al 25° progetto è stato possibile riconoscere solo un contributo parziale pari ad € 57.177,37 fino ad esaurimento totale della dotazione finanziaria disponibile per l'iniziativa pari ad € 2.518.423,30;

• per il progetto del comune di Zandobbio, parzialmente finanziato con il decreto di assegnazione di contributi FRISL n. 19677 del 23 dicembre 2005, è già stata approvata con decreto dirigenziale n. 4274 del 26 aprile 2007, la contabilità finale con erogazione del saldo del contributo FRISL;

• per finanziare i restanti 30 progetti che, pur risultando ammissibili e finanziabili avendo raggiunto il punteggio minimo di 15 punti definito dal bando, sono rimasti esclusi dal finanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa FRISL in questione, occorrono € 3.315.047,15, come segnalato, con mail, dalla Direzione Generale Casa e Opere pubbliche prot. n. 94966 del 28 settembre 2007;

Vista la nota n. 10225 del 25 giugno 2007, successivamente integrata con mail prot. n. 101080 del 16 ottobre 2007, con la quale la Direzione Generale Casa e Opere pubbliche, chiede di destina-

re parte delle risorse presenti sui capitoli di bilancio 6266 e 6959 UPB 7.4.0.3.266, derivanti anche da economie relative ai ribassi d'asta sui lavori degli interventi già finanziati al rifinanziamento della graduatoria FRISL in questione;

Considerato che sui capitoli 6266 e 6959 UPB 7.4.0.3.266 del bilancio di previsione 2007-2009, per l'iniziativa FRISL «Eliminazione barriere architettoniche», anno 2004-2006, sono effettivamente disponibili, risorse sufficienti al completamento del finanziamento degli interventi in graduatoria con punteggio superiore a 15 punti per la suddetta iniziativa, ritenuti finanziabili dal bando, a valere sugli anni di bilancio 2008 e 2009;

Ritenuto opportuno di destinare la somma di € 3.315.047,15 al rifinanziamento dell'iniziativa FRISL 2004-2006 «Eliminazione barriere architettoniche» già approvata con d.g.r. n. 20742 del 16 febbraio 2005, procedendo nella graduatoria dei progetti ammissibili di cui al predetto decreto del Dirigente di struttura n. 19677 del 23 dicembre 2005, allegato elenco 2), parte integrante del decreto, fino all'esaurimento delle nuove risorse disponibili;

Considerato che la scheda dell'iniziativa in oggetto fissava l'inizio dei lavori entro il 31 maggio 2006 e la fine dei lavori entro il 31 maggio 2007 e che il decreto n. 19677 del 23 dicembre 2005 di assegnazione dei contributi FRISL è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 5 gennaio 2006;

Ritenuto pertanto di stabilire le nuove scadenze di inizio e fine lavori, al fine di concedere un adeguato lasso di tempo ai nuovi beneficiari così come di fatto usufruito dai beneficiari dei progetti finanziati con il citato decreto n. 19677/05;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di destinare la somma di € 3.315.047,15 disponibile sul capitolo di bilancio 6959 per € 338.729,17, a valere sull'anno 2008, e sul capitolo di bilancio 6266 per € 1.500.000,00, a valere sull'anno 2008, ed € 1.476.317,98, a valere sull'anno 2009, all'ulteriore finanziamento dell'iniziativa FRISL 2004-2006 «Eliminazione barriere architettoniche» di cui alla d.g.r. n. 20742 del 16 febbraio 2005;

2. di stabilire che i lavori relativi agli ulteriori progetti che verranno finanziati dovranno iniziare entro 5 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di ulteriore assegnazione dei contributi e dovranno terminare entro 12 mesi dall'inizio lavori;

3. di rinviare a successivo atto della Direzione Centrale Programmazione Integrata l'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione del relativo contributo procedendo nella graduatoria dei progetti ammissibili approvata con il citato d.d.s. n. 19677 del 23 dicembre 2005 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Bonomo

(BUR20070115)

(2.2.1)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5865

Promozione dell'Accordo di Programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione dell'area Fiat Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Rho, Lainate)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

– la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;

– la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);

Considerato che in data 25 settembre 2007 è scaduto l'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area ex Fiat Alfa Romeo approvato con d.p.g.r. n. 58158, del 26 giugno 1997 e aggiornato con d.p.g.r. n. 8980, del 28 maggio 2004;

Preso atto che nella riunione del Collegio di Vigilanza del 26 settembre 2007, tra i soggetti coinvolti (Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Arese, Comune di Lainate, Comune di Garbagnate Milanese, Comune di Rho, Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a.,

ABP s.r.l., Immobiliare Estate Sei s.p.a.) è stato concordato che la Regione Lombardia promuova un nuovo Accordo di Programma finalizzato ad avviare un complessivo rilancio dell'area, sulla base di una nuova ipotesi progettuale di sviluppo dell'ex complesso industriale per l'insediamento e lo sviluppo di attività anche ad elevato contenuto innovativo e tecnologico;

Ritenuta la necessità di promuovere la crescita competitiva dell'area ex Fiat Alfa Romeo, localizzata nei Comuni di Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho, attraverso interventi di rilancio di attività compatibili con l'evoluzione del settore produttivo, favorendo l'insediamento di imprese industriali, artigianali, della distribuzione e dei servizi, anche in relazione all'interventata apertura nel comune di Rho, a far tempo dal marzo 2005, della Fiera Internazionale di Milano, che favorisce i processi di innovazione e di internazionalizzazione delle attività produttive di beni e servizi che si insediano nell'intorno territoriale;

Preso atto dell'esigenza di sostenere la riqualificazione di un'area penalizzata dalla precedente dismissione industriale, attraverso lo sviluppo di nuove potenzialità che scaturiscono dalla specificità territoriale e dalle potenzialità dei Comuni ivi ubicati;

Considerato:

– che la legge n. 311/04, art. 1, commi 265-268, ha esteso gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui alla legge 181/89 alle aree già individuate dall'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area ex Fiat Alfa Romeo approvato con d.p.g.r. n. 58158, del 26 giugno 1997 e aggiornato con d.d.g.r. n. 8980 del 28 maggio 2004;

– che il programma di reindustrializzazione, previsto dalla legge n. 311/04, è proposto ed attuato dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. in accordo con la Regione Lombardia;

– che si rende necessario attivare le risorse assegnate all'area ed individuare gli interventi per la reindustrializzazione;

Vista la rilevanza – accanto alla localizzazione di funzioni a servizio dell'industria – degli interventi finalizzati all'insediamento di attività ad elevato contenuto innovativo e tecnologico;

Preso atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma, sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano;
- Comune di Arese;
- Comune di Lainate;
- Comune di Garbagnate Milanese;
- Comune di Rho;
- Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a.;

Con l'adesione di:

- ABP s.r.l.;
- Immobiliare Estate Sei s.p.a.;

Ritenuto che l'Accordo di Programma, sia definito entro maggio 2008;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate,

1. di promuovere l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e alla reindustrializzazione dell'area ex Fiat Alfa Romeo;

2. di promuovere inoltre, l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 311/04, art. 1, commi 265-268, a tal fine concordando con l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. ed il Ministero dello Sviluppo Economico, gli interventi e le iniziative necessarie per la reindustrializzazione, in coerenza con gli obiettivi e le finalità previste dal nuovo Accordo di Programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione dell'area ex Fiat Alfa Romeo;

3. di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'atto di cui al precedente punto 1, i seguenti Enti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano;

- Comune di Arese;
- Comune di Lainate;
- Comune di Garbagnate Milanese;
- Comune di Rho;
- Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a.;

Con l'adesione di:

- ABP s.r.l.
- Immobiliare Estate Sei s.p.a.;

4. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2);

5. di stabilire, altresì, che:

- l'Accordo di Programma sia definito entro maggio 2008;
- la presente deliberazione venga trasmessa in copia al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070116)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5867

(4.3.1)

Interventi finanziari a difesa dei redditi delle imprese agricole danneggiate dalle calamità naturali - Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «Piogge alluvionali del 26-27 settembre 2007» nella Provincia di Cremona - Proposta al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento (d.lgs. 102/2004)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'articolo 107, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 13 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, che attribuisce allo Stato i compiti relativi alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui al sopra citato d.lgs. 102/2004;

Preso atto della relazione di proposta inviata dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Cremona prot. n. 143387 del 30 ottobre 2007 pervenuta il 31 ottobre 2007 acquisita agli atti della Unità Organizzativa «Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende», prot. n. M1.2007.22913, attinente gli accertamenti dei danni causati dall'evento «piogge alluvionali del 26 e 27 settembre 2007» in Provincia di Cremona, che hanno arrecato danni alle infrastrutture al servizio dell'agricoltura nei comuni di: Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese;

Vagliata, la sopra citata proposta, dal dirigente della Unità Organizzativa proponente, in merito alla quale è possibile affermare che ricorrono le condizioni obiettive di danno tali da giustificare la richiesta al Ministero competente del decreto di dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionalità dell'evento calamitoso sopra citato;

Ritenuto pertanto, da parte del dirigente della Unità Organizzativa Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende di poter procedere:

- alla individuazione dei territori danneggiati ed alla specificazione delle provvidenze concedibili, così come indicato nella relazione (allegato A), composta da n. 2 fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- alla proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento «piogge alluvionali del 26 e 27 settembre 2007» in Provincia di Cremona, da inoltrare al Ministero competente, ai sensi del d.lgs. 102/2004, art. 6, comma 1;

Considerato che in base a quanto stabilito dal d.lgs. 102/2004, art. 6, comma 1 le regioni competenti attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;

Considerato che in conformità al d.lgs. 102/2004, art. 5, comma 5 le domande inerenti alle provvidenze previste dallo stesso articolo 5, comma 2 della legge medesima, possono essere pre-

sentate dagli interessati entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale di declaratoria;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1) di delimitare la zona territoriale della provincia di Cremona in cui possono essere applicate le provvidenze previste dal d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 art. 5, comma 6 per le infrastrutture al servizio dell'agricoltura comprendendo, in conformità a quanto risulta dalla relazione, allegato A) composto da n. 2 fogli e costituente parte integrante del presente atto, i seguenti comuni: Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese;

2) di inoltrare al Ministero competente la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento «piogge alluvionali del 26 e 27 settembre 2007» in provincia di Cremona in quanto si ritiene che ricorrano condizioni obiettive di danno tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di eccezionalità dell'evento stesso;

3) di disporre che le relative domande, inerenti esclusivamente alle provvidenze sopra indicate, possono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale di declaratoria;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A)

Relazione tecnica inerente all'evento calamitoso: «piogge alluvionali del 26 e 27 settembre 2007 nella Provincia di Cremona»

(d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni)

Dagli accertamenti del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca della provincia di Cremona, competente per territorio, si riportano le seguenti risultanze:

Natura dell'evento

Dal 26 settembre 2007 il territorio della Provincia di Cremona è stato investito da correnti di aria fredda che ha determinato perturbazioni di carattere temporalesco di violenta intensità.

Le intense precipitazioni e forti raffiche di vento si sono abbattute sulla provincia di Cremona interessando principalmente la parte più a sud ai confini con la provincia di Piacenza.

Le forti precipitazione si sono susseguite anche nella giornata del 27 settembre.

In due giorni sono caduti oltre 230 mm di pioggia per lo più concentrati in forti acquazzoni che hanno inevitabilmente portato al riempimento e straripamento di tutti i canali irrigui al servizio dell'agricoltura.

Il fenomeno si è localizzato in forma più marcata nei territori dei comuni di Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda, e Grumello Cremonese.

Natura del danno

L'evento di carattere eccezionale, ha colpito i territori ricadenti nei comprensori comunali di Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda, e Grumello Cremonese interessati dalla presenza di un fitto reticolo di canali irrigui e di colo delle acque, al servizio dell'agricoltura.

L'improvviso riempimento di detti canali ha innescato processi di alterazione degli alvei, erosioni spondali, frane con conseguente occlusione delle sezioni di scorrimento e rotture dei manufatti di regolazione.

Entità dei danni

Dagli accertamenti effettuati dagli uffici tecnici della Provincia di Cremona - Settore Agricoltura Caccia e Pesca - si evince che gli interventi economici necessari al ripristino delle citate infrastrutture a servizio dell'agricoltura ammontano ad un totale di € 470.000,00 per gli interventi di ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento, vale a dire:

- interventi di ripresa delle frane;
- interventi di sgombrò del materiale di sedimentazione;
- interventi sui canali di scolo delle acque per il ripristino delle sponde;
- ripristino e/o sostituzione dei manufatti idraulici di regolazione delle acque;
- ripristino e riparazione di manufatti di attraversamento (ponti) ad esclusivo uso agricolo.

Provvidenze per i territori delimitati

In relazione agli accertamenti svolti dall'ufficio Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Cremona, si ritiene che ricorrano le condizioni obiettive di danno tali da giustificare il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi e quindi si propone l'applicazione delle provvidenze previste dal d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, art. 5, comma 6 nei (n. 3) comuni di: Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda e Grumello Cremonese per un totale di € 470.000,00.

(BUR20070117)

(3.1.0)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5870

Accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «RSA 1 Monsignor Bicchierai» e «RSA 2 Monsignor Bicchierai» entrambe con sede in via Mosè Bianchi n. 90 in Milano – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
 - il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
 - la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;
 - la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
 - la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;
 - la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- Richiamate le dd.g.r.:
- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;
 - 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
 - 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
 - 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;
 - 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle residenze sanitarie assistenziali accreditate»;
 - 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/3776 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2007, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

- posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,
- posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Rilevato che, in data 19 luglio 2007, il legale rappresentante della Fondazione «Istituto Auxologico Italiano» con sede legale

in Milano, ente gestore delle «RSA 1 Monsignor Bicchierai» e «RSA 2 Monsignor Bicchierai» entrambe con sede in via Mosè Bianchi n. 90 in Milano, ha richiesto l'accreditamento delle due strutture rispettivamente per n. 52 posti letto e per n. 108 posti letto;

Rilevato che le RSA in oggetto risultano in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- la struttura «RSA 1 Monsignor Bicchierai»
- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07 con decorrenza 2 luglio 2007, e successiva variazione alla D.I.A. del 16 luglio 2007 per quanto attiene la numerosità dei posti letto per nucleo,
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL Città di Milano con provvedimento del 17 settembre 2007, n. 1862, per n. 52 posti letto,
- requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Città di Milano;
- la struttura «RSA 2 Monsignor Bicchierai»
- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07 con decorrenza 2 luglio 2007, e successiva variazione alla D.I.A. del 16 luglio 2007 per quanto attiene la numerosità dei posti letto per nucleo,
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL Città di Milano con provvedimento del 17 settembre 2007, n. 1860, per n. 108 posti letto,
- requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Città di Milano;

Rilevato altresì che il legale rappresentante dell'ente gestore ha dichiarato di praticare in entrambe le strutture una retta giornaliera di € 73,00, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per entrambe le strutture in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 8/3776 essendo strutture ubicate nella ASL Città di Milano ed avendo inviato i permessi di costruire, entro il 30 settembre 2005;

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorra dalla data di stipulazione dei contratti tra l'ente gestore e ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione delle visite di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Verificato che l'onere derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 e successivi;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Città di Milano, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la struttura «RSA 1 Monsignor Bicchierai» per n. 52 posti letto e la struttura «RSA 2 Monsignor Bicchierai» per 108 posti letto, entrambe con sede in via Mosè Bianchi n. 90 in Milano;

2. le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data dei contratti tra il gestore e la ASL di ubicazione, che devono essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti devono essere effettivamente applicate negli importi

al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4. di stabilire che la ASL di ubicazione delle strutture deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 – All. B;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza in entrambe le strutture, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di dare atto che l'onere derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 e successivi;

7. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070118)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5871

Accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Baggio» e «Parco delle Cave» entrambe con sede in via Capri n. 21 in Milano – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;

– 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle residenze sanitarie assistenziali accreditate»;

– 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/3776 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2007, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL Città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Rilevato che, in data 29 giugno 2007, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale «Med Services» con sede legale in Voghera, ente gestore delle RSA «Parco delle Cave» e «Baggio» entrambe con sede in via Capri n. 21 in Milano, ha richiesto l'accreditamento delle due strutture rispettivamente per n. 150 posti letto e per n. 120 posti letto;

Rilevato che le RSA in oggetto risultano in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

• la RSA «Parco delle Cave»

– dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07 con decorrenza 18 giugno 2007,

– parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL Città di Milano con provvedimento del 17 settembre 2007, n. 1861, per n. 150 posti letto,

– requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Città di Milano;

• la RSA «Baggio»

– dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07 con decorrenza 18 giugno 2007,

– parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL Città di Milano con provvedimento del 17 settembre 2007, n. 1859, per n. 100 posti letto,

– requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Città di Milano;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per entrambe le strutture in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 8/3776 essendo strutture ubicate nella ASL Città di Milano ed avendo inviato i permessi di costruire, entro il 30 settembre 2005, limitando l'accreditamento della RSA «Baggio» a n. 100 posti letto, coerentemente con il numero di posti letto già rientranti nella programmazione regionale in quanto dichiarati entro il 30 settembre 2005, all'atto della presentazione del suindicato permesso di costruire;

Rilevato altresì che il legale rappresentante dell'ente gestore ha dichiarato di praticare in entrambe le strutture una retta giornaliera di € 66,00, al netto del finanziamento regionale;

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorra dalla data di stipulazione dei contratti tra l'ente gestore e l'ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione delle visite di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Verificato che l'onere derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 e successivi;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Città di Milano, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Parco delle Cave» per n. 150 posti letto e la RSA «Baggio» per 100 posti letto, entrambe con sede in via Capri n. 21 in Milano;

2. che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data dei contratti tra il gestore e la ASL di ubicazione, che devono essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti devono essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4. di stabilire che la ASL di ubicazione delle strutture deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza in entrambe le strutture, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di dare atto che l'onere derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 e successivi;

7. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070119)

(3.1.0)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5872

Accreditamento della «Comunità D'Orsay» di via Zurigo, 65 a Milano, gestita dalla cooperativa sociale Comunità del Giambellino ONLUS con sede legale in via Bellini, 6 a Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- il d.m. sanità 19 febbraio 1993 - Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni - che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738 «Recepimento atto di Intesa approvato dalla Conferenza Stato Regioni, relativo agli Enti Ausiliari gestori di strutture di riabilitazione e reinserimento dei soggetti tossicodipendenti, di cui all'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309» che ha recepito il d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 31735, che ha accreditato provvisoriamente gli Enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle more della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;

- la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti» che ha definito i requisiti e le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze» che definisce requisiti autorizzativi e di accreditamento per i servizi dipendenze;

- la d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2007» che per i Servizi Dipendenze specifica siano accreditabili i servizi residenziali e semiresidenziali autorizzati e operanti con utenza effettiva al 31 ottobre 2006;

- la d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5228: «Attuazione della d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2007»; per la definizione dei limiti per l'accreditamento dei servizi sociosanitari. Contestuale accreditamento dei servizi socio sanitari»;

- la d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5509 «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell'area dipendenze»;

Vista la d.g.r. 21 maggio 2004, n. 17618 «Avvio della sperimentazione coordinata a livello regionale per la definizione di unità operative a carattere residenziale inferiore agli 8 posti ed affidamento di incarico all'ASL della Provincia di Milano 3 in qualità di ente capofila» che prevede per la «Comunità D'Orsay» l'autorizzazione in regime provvisorio per il periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2006;

Vista la delibera dell'ASL Città di Milano n. 1572 del 31 luglio 2006 che autorizza in modo provvisorio la comunità in questione per 7 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale fino al 31 dicembre 2006;

Vista la d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4336 «Sperimentazione coordinata a livello regionale per la definizione di unità operative a carattere residenziale inferiori agli 8 posti (d.g.r. 17618/2004). Prosecuzione per l'anno 2007» che prevede per la «Comunità D'Orsay» l'autorizzazione in regime provvisorio fino al 31 dicembre 2007;

Vista la delibera dell'ASL Città di Milano n. 2386 del 29 dicembre 2006 che autorizza in modo provvisorio la comunità in questione per 7 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale fino al 31 dicembre 2007;

Vista la richiesta di accreditamento del legale rappresentante della Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino ONLUS con sede legale in via Bellini, 6 a Milano del 30 maggio 2007 per la Comunità in questione per 8 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale;

Vista la delibera dell'ASL Città di Milano n. 1815 del 6 settembre 2007 che autorizza al funzionamento in modo definitivo la «Comunità D'Orsay» di via Zurigo, 65 a Milano, gestita dalla Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino ONLUS con sede legale in via Bellini, 6 a Milano per 8 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale;

Vista la delibera dell'ASL Città di Milano n. 1968 dell'8 ottobre 2007 che, certificando la condizione richiesta per l'accreditamento dalla d.g.r. 3776/2006, esprime parere favorevole all'accreditamento della «Comunità D'Orsay» per 8 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale;

Ritenuto di dover prendere atto del parere dell'ASL Città di Milano e di procedere all'accreditamento della Comunità in questione;

Verificato che l'onere derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6679 del bilancio regionale 2007 e successivi;

Viste le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di accreditare la «Comunità D'Orsay» di via Zurigo, 65 a Milano, gestita dalla Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino ONLUS con sede legale in via Bellini, 6 a Milano per 8 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale;

2. di vincolare l'ente gestore del servizio accreditato all'accettazione della tariffa stabilita con d.g.r. 5509/2007, alla sottoscrizione del contratto di cui alla d.g.r. 12621/2003 e 5509/2007 e all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

3. di dare atto che l'onere derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6679 del bilancio regionale 2007 e successivi;

4. di stabilire che l'ASL Città di Milano debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di inserire il servizio oggetto del presente accreditamento nel Registro Regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

6. di procedere alla comunicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione e al Consiglio Regionale.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070120)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5877

(3.2.0)

Autorizzazione all'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico Policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'articolo 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Richiamato il decreto del direttore generale della Direzione Generale Sanità 1 aprile 2003, n. 5529, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico e l'Allegato 2 dello stesso, con il quale sono state disposte le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere e che, in particolare, ha stabilito:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere, prelevati in Italia o importati dall'estero, e per il rinnovo delle autorizzazioni scadute, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del direttore generale o del rappresentante legale di possesso dei requisiti definiti dall'Allegato precitato;

- che sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta Regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;

- che i provvedimenti di autorizzazione a espletare trapianto di tessuti da cadavere hanno la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

- che l'ente autorizzato individua poi i chirurghi, ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vascolari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati, la cui idoneità e sicurezza vengono certificate dalla banca regionale competente;

Vista l'istanza presentata dall'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese in data 8 ottobre 2007 e pervenuta in data 19 ottobre 2007 come da Protocollo H1.2007.0044940, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico, comprendente la dichiarazione di conformità prescritta;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Considerato di autorizzare, nell'interesse preminente dei malati in lista di attesa, il programma di trapianto di valvole cardiache presso l'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese, che per la complessità strutturale e le competenze professionali garantisce la completezza funzionale e il supporto organizzativo necessari all'attività trapiantologica;

Verificata la sussistenza dei requisiti prescritti e dei livelli minimi obbligatori di attività nell'anno precedente l'istanza e nel 2005, dovendo i trapianti inserirsi in una attività chirurgica quantitativamente congrua e considerati, in particolare, gli interventi di cardiocirurgia e gli interventi di chirurgia vascolare maggiore (DRG 478, 479, 110, 111) eseguiti;

Verificato, in particolare, che nel 2006 sono stati eseguiti 1805 interventi di cardiocirurgia di cui 1665 in circolazione extracorporea;

Dato atto che il dirigente competente riferisce che in base agli atti istruttori, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione;

Ritenuto di autorizzare l'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

Ritenuto di incaricare il direttore generale dell'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. Di autorizzare l'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

2. Di incaricare il direttore generale dell'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070121)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5892

(4.6.2)

Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 3 legge regionale n. 22/2000 e ss.mm.ii.) – Revoca d.g.r. n. 13313/2003 e d.g.r. n. 3717/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997 n. 59»;

- la l.r. 3 aprile 2000 n. 22 «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali» ed in particolare l'art. 3 in cui si prevede che i due periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione devono essere determinati dalla Giunta regionale tenuto conto delle consuetudini locali e sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei consumatori;

- la d.g.r. n. 7/13313 del 13 giugno 2003 con la quale si stabilisce di fissare come data di inizio:

- per i saldi invernali quella del 7 gennaio di ogni anno o il giorno feriale successivo qualora tale giornata dovesse coincidere con la domenica o altra festività;

- per i saldi estivi quella coincidente con il primo sabato del mese di luglio;

- la d.g.r. n. 8/3717 del 5 dicembre 2006 che, modificando la precedente d.g.r. 13313/2003, stabilisce l'inizio dei saldi invernali al 7 gennaio di ogni anno;

Sentiti i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della l.r. 3 aprile 2000 n. 22 sopra citata, che evidenziano la necessità di anticipare la data di inizio dei saldi invernali al primo sabato del mese di gennaio, anziché al 7 gennaio, lasciando inalterata la data di inizio dei saldi estivi;

Ritenuto, in applicazione dell'art. 3 della l.r. 3 aprile 2000 n. 22, di rideterminare le date di decorrenza delle vendite di fine stagione secondo le modalità sopra richiamate al fine di uniformare, a partire dall'edizione 2008, i criteri con cui viene stabilita la data di inizio dei saldi invernali ai medesimi criteri con cui sono già stabiliti quelli estivi;

Ritenuto, pertanto, ai fini di semplificazione e razionalizzazione, di revocare le deliberazioni n. 7/13313 del 13 giugno 2003 e n. 8/3717 del 5 dicembre 2006;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di determinare le date di decorrenza delle vendite di fine stagione di cui all'art. 3 della l.r. 3 aprile 2000, n. 22 nel modo seguente:

- per i saldi invernali, il primo sabato del mese di gennaio;
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio;
- 2) di revocare le deliberazioni n. 7/13313 del 13 giugno 2003 e n. 8/3717 del 5 dicembre 2006;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070122)

(2.2.1)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5903

Programma per la bonifica e il ripristino ambientale del sito d'interesse nazionale «Broni» (art. 2 d.m. n. 308/2006) - Schema di Accordo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

Rilevato che la bonifica delle aree contaminate, quale condizione essenziale e necessaria al fine di consentire il recupero delle aree ricadenti nell'area del sito inquinato di interesse nazionale «Broni», è tra gli obiettivi operativi del PRS dell'VIII legislatura e del DPEFR 2007/2009;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale», che, all'art. 1, disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

Considerato che il sito «Broni» è stato dichiarato sito inquinato d'interesse nazionale con legge 31 luglio 2002, n. 179 e perimetrato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002 e che, presso la competente Direzione Generale per la Qualità della Vita del Dicastero, sono state attivate le procedure tecnico-amministrative per procedere alla bonifica delle aree inquinate;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente del 18 settembre 2001, n. 486, concernente il regolamento recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2006, n. 308, recante le integrazioni al decreto 486/2001;

Considerato che l'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale n. 308/2006, prevede il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni e gli enti locali territorialmente competenti per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante la «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Considerato che, in materia di bonifica di siti inquinati, permangono in carico all'amministrazione pubblica gli interventi di caratterizzazione di aree pubbliche, nonché gli interventi di bonifica dei suoli e delle acque di falda, e gli eventuali interventi sostitutivi in danno ai soggetti obbligati inadempienti alle ordinanze sindacali;

Vista la nota del 16 ottobre 2007, prot. n. 26947, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso lo schema dell'Accordo di Programma per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di bonifica d'interesse nazionale «Broni», previsto dall'art. 2 del d.m. del 28 novembre 2006, n. 308;

Visto che per la realizzazione degli interventi indicati dall'Accordo di Programma, in questione, è stata prevista una copertura finanziaria:

- quanto a € 2.272.727,00 assegnati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 novembre 2006, n. 308 - allegato 1);
- quanto a € 382.145,80 assegnati con deliberazione della Giunta regionale n. 5766 del 31 ottobre 2007, a carico del bilancio regionale anno 2007 capitolo 6.4.2.3.145.980;

Precisato che l'esecuzione dell'Accordo di Programma è condizionata all'effettivo trasferimento delle risorse statali assegnate con il citato decreto ministeriale n. 308 del 28 novembre 2006;

Preso atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Regione Lombardia,
- Provincia di Pavia,
- Comune di Broni;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare l'allegato schema di Accordo di Programma per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di bonifica d'interesse nazionale «Broni»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare lo schema di Accordo di Programma per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di bonifica d'interesse nazionale «Broni», previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2006, n. 308, di cui all'allegato, parte integrante del presente atto (*omissis*);

2) di dare atto che per la realizzazione degli interventi indicati dall'Accordo di Programma, di che trattasi, è prevista la copertura finanziaria:

- quanto a € 2.272.727,00 assegnati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 novembre 2006, n. 308 - allegato 1);
- quanto a € 382.145,80 assegnati con deliberazione della Giunta regionale n. 5766 del 31 ottobre 2007, a carico del bilancio regionale anno 2007 capitolo 6.4.2.3.145.980;

3) di dare atto, altresì, che l'esecuzione dell'Accordo di Programma è condizionata all'effettivo trasferimento delle risorse statali assegnate con il citato decreto ministeriale n. 308 del 28 novembre 2006;

4) di dare atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Regione Lombardia,
- Provincia di Pavia,
- Comune di Broni;

5) di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma provvederà l'assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente, Lionello Marco Pagnoncelli;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070123)

(1.6.0)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5912

Progetto sperimentale «Patente plus» - Schema di convenzione con le autoscuole interessate

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Libro bianco «European transport policy for 2010: time to decide» della Commissione Europea che prevede l'elaborazione di un programma di azione per la sicurezza stradale per il periodo 2002-2010 e indica che il terzo programma sarà dedicato ad individuare le misure necessarie per ridurre del 50% il numero di morti per incidenti stradali entro il 2010;
- la legge 17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che - all'art. 32 - istituisce il «Piano nazionale della sicurezza stradale» e ne fissa gli obiettivi e i contenuti di base, in accordo con quanto indicato dalla Commissione europea nel secondo programma per la sicurezza stradale «Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea: il programma 1997-2001»;
- il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 14, 15 e 16 della l.r. 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»;
- il Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2007-2009 approvato con d.g.r. n. 8/2786 del 27 giugno 2006;
- il Programma regionale di sviluppo dell'VIII legislatura approvato con d.g.r. n. 8/827 del 20 luglio 2005;
- la d.g.r. n. 8/3882 del 20 dicembre 2006 «Presenza d'atto della comunicazione dell'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale Massimo Ponzone avente ad oggetto "Programma

regionale integrato di mitigazione dei rischi – PRIM 2007-2010”;

- la d.g.r. n. 8/5059 del 4 luglio 2007 «Realizzazione di una rete di centri di guida sicura sul territorio lombardo. Schema di convenzione e linee guida»;

- la d.g.r. n. 7/10596 dell'11 ottobre 2002 avente ad oggetto «Approvazione del manuale d'uso del Marchio della Regione Lombardia a conclusione del periodo di sperimentazione»;

Premesso che:

- gli «Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione» del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale in relazione al paragrafo 3.2.2 (pag. 83) asseriscono l'opportunità di promuovere «azioni di contrasto di quegli atteggiamenti e di quei valori che sono alla base di una diffusa e consapevole trasgressione delle norme del Codice della Strada, dell'ampia diffusione di comportamenti di guida estremamente rischiosi» con l'obiettivo di «incidere sul sistema dei valori e sull'atteggiamento della popolazione adulta nei confronti della sicurezza stradale»;

- il «Piano delle priorità» del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale:

- alla sezione 1, paragrafo 1.2.2 «Obiettivi e struttura del piano» (pag. 27) afferma che «gli Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione indicano l'opportunità di promuovere progetti pilota di carattere sperimentale per verificare “sul campo” le concrete capacità di passare a forme più mature ed evolute di governo della sicurezza stradale»;
- alla sezione 1, paragrafo 1.3.2 (pag. 33) prevede, fra l'altro, «azioni strategiche dedicate alla costruzione delle condizioni tecniche, organizzative e amministrative funzionali alla innovazione e al miglioramento della capacità di governo della sicurezza stradale sia a livello nazionale, sia a livello regionale e locale»;

- alla sezione 3, paragrafo 3.2.2.2 «Educazione stradale degli adulti» (pag. 145) afferma che «relativamente all'azione di informazione e sensibilizzazione riferita agli adulti, il «Piano delle Priorità» individua due obiettivi di riferimento:

- la definizione, in collaborazione con le rappresentanze di categoria e le associazioni di cittadini interessate alla materia, di una gamma di moduli di informazione/sensibilizzazione riferiti a specifiche categorie di utenti della strada (con particolare riferimento agli anziani, ai giovani adulti, ai cittadini extracomunitari, agli utenti a rischio – pedoni e ciclisti – ai guidatori responsabili di comportamenti ad alto rischio, ai conducenti professionali), che possa servire da stimolo e riferimento per lo sviluppo di iniziative in questa materia a livello locale;
- la promozione di iniziative pilota, realizzate su base locale e riferite a specifiche categorie di utenti»;

- il PRIM «Programma regionale integrato di mitigazione dei rischi – 2007-2010» inquadra il fenomeno incidentalità stradale fra i rischi antropici socialmente rilevanti, evidenzia (fra gli altri) la dimensione sociale e culturale del fenomeno, l'importanza di agire anche in termini di prevenzione e la necessità pertanto di promuovere una cultura della responsabilità della guida, integrando l'azione del settore pubblico con la diffusione di comportamenti responsabili dei cittadini;

Ritenuto necessario, pertanto, per le finalità summenzionate agire sulla dimensione socio-culturale del fenomeno incidentistico e promuovere una cultura della responsabilità alla guida sensibilizzando gli utenti della strada in merito alla giusta percezione del pericolo, alla propensione al rischio e alle proprie capacità di guida;

Considerato che gli ultimi dati ufficiali ISTAT indicano che in Regione Lombardia nel 2005 ci sono stati 44.548 incidenti che hanno causato il decesso di 790 persone, mentre altre 56.842 hanno subito lesioni di diversa gravità e che i costi sociali e sanitari sono pari a 1.394.434 euro per deceduto e 73.631 euro per ferito;

Visto l'O.G.R. Y1 – «Sistema integrato di sicurezza per la prevenzione dei rischi» che prevede il Progetto «Patente plus» e l'obiettivo operativo 4.1.3.1 – «Sviluppo del programma di azioni per la sicurezza stradale»;

Considerato altresì che:

- l'introduzione del «Piano delle priorità» del Piano Nazionale della sicurezza stradale (pag. 10, lettera e), ritiene opportuno, al fine di ridurre il numero di morti e feriti gravi per incidenti stradali entro il 2010, «promuovere un maggiore coinvolgimento del

settore privato nel campo del miglioramento della sicurezza stradale attraverso accordi di partenariato tra soggetti pubblici e soggetti privati che prevedano anche un impegno diretto di risorse professionali e finanziarie e di abilità organizzativo-progettuali da parte dei soggetti privati [medesimi] ...»;

- il documento «Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale» al paragrafo 3.2.2 (pag. 83) prevede fra le diverse iniziative di informazione/sensibilizzazione anche «l'erogazione di corsi di guida sicura, specialmente in ambienti difficili, mirate a migliorare la capacità di guida oltre i livelli strettamente previsti dalla norma»;

- ai sensi dell'art. 14, l.r. 9/2001 «la Regione promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale» anche attraverso «l'attuazione diretta (...) di interventi promossi in attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, ivi compresi le attività attuate sul piano educativo da parte degli enti preposti»;

- ai sensi dell'art. 15 l.r. 9/2001 «la Regione promuove iniziative di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale»;

Ritenuto pertanto opportuno – per le ragioni sopracitate – realizzare il progetto sperimentale «Patente plus» promuovere presso i cittadini lombardi neopatentati di età compresa tra i 18 ed i 29 anni – i più esposti al rischio di incidenti stradali secondo i dati ISTAT più recenti – un percorso formativo che possa integrare (ma non sostituire) quello previsto dalla legislazione statale vigente per il conseguimento della patente istituzionale B al fine di alzare il livello di preparazione dei giovani e di promuovere comportamenti responsabili;

Stabilito:

- che il progetto sperimentale preveda un momento didattico comprendente una parte teorica ed una parte pratica che consiste in un corso di guida sicura;

- che tale momento didattico preveda una spesa per il cittadino di 150,00 euro (IVA compresa) ed un contributo di Regione Lombardia per ciascun partecipante pari a 300,00 euro (IVA compresa);

- di prevedere che, a coloro che hanno partecipato al momento didattico sopraindicato, sia consegnato – dopo 1 anno – un kit di accessori per la sicurezza stradale e che sia erogato loro – dopo un altro anno – una somma pari a 400,00 euro a condizione che, nei 2 anni successivi al conseguimento della patente, abbiano mantenuto un comportamento virtuoso, verificato mediante il possesso della propria patente di guida senza che questa sia mai stata sospesa e senza aver mai subito decurtazione di punti (ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. 285/92 e successive modifiche o integrazioni);

- di attivare procedure informatizzate per la gestione delle iscrizioni dei cittadini – che potranno aderire al progetto sperimentale presentando richiesta solamente via Web – al fine di bloccare automaticamente le iscrizioni una volta raggiunto il tetto massimo previsto;

- che il numero degli aventi il diritto a partecipare è in ogni caso subordinato allo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

- che il progetto sperimentale avrà inizio nei primi mesi del 2008 e che il monitoraggio verrà concluso entro la fine del 2011;

Ritenuto opportuno coinvolgere, nella realizzazione del progetto sperimentale in argomento, le autoscuole lombarde che decidono di aderire all'iniziativa – previo accreditamento a Regione Lombardia – poiché esse rappresentano le sedi più idonee per promuovere il progetto sperimentale «Patente plus»;

Ritenuto di approvare pertanto:

- il progetto sperimentale «Patente Plus» (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- lo schema di convenzione da stipularsi tra Regione Lombardia e le autoscuole interessate (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo l'accreditamento delle stesse e l'uso del logo regionale per la promozione delle attività summenzionate;

Ritenuto:

- di prevedere una spesa massima per il progetto sperimentale in argomento pari a 1.200.000 euro nel 2008, 400.000 euro nel 2009 e 1.600.000 euro nel 2010;

- di subordinare in ogni caso l'attuazione del progetto sperimentale «Patente plus» alla disponibilità finanziaria sulla UPB 4.1.3.2.294 cap. 6854 e sulla UPB 4.1.3.3.119 cap. 5376 della D.G. Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale per gli anni 2008, 2009, 2010;

Considerato che la D.G. Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale sta rimodulando la disponibilità finanziaria sui propri capitoli di spesa sopracitati in funzione del bilancio di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 per trovare la necessaria copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare il progetto sperimentale «Patente plus» (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema di convenzione (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi fra la Regione Lombardia e le autoscuole da coinvolgere che saranno i soggetti attuatori del progetto sperimentale;

3) di demandare al Direttore generale della D.G. Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale la sottoscrizione delle convenzioni con i Soggetti di cui al precedente punto 1;

4) di stabilire che il progetto sperimentale «Patente plus» sarà avviata dopo il 1° gennaio 2008;

5) di prevedere l'attivazione procedure informatizzate per la gestione delle iscrizioni dei cittadini – che potranno aderire al progetto sperimentale presentando richiesta solamente via Web – al fine di bloccare automaticamente le iscrizioni una volta raggiunto il tetto massimo previsto;

6) di stabilire che il progetto sperimentale in argomento preveda una spesa massima pari a 1.200.000,00 euro nel 2008, 400.000,00 euro nel 2009 e 1.600.000,00 euro nel 2010;

7) di subordinare in ogni caso l'attuazione del progetto alla disponibilità finanziaria sulla UPB 4.1.3.2.294 cap. 6854 e sulla UPB 4.1.3.3.119 cap. 5376 della D.G. Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale per gli anni 2008, 2009, 2010;

8) di stabilire che le modalità operative di attuazione del progetto saranno definite con successivo atto del Direttore generale della D.G. Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale;

9) di demandare inoltre al Direttore generale della D.G. Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale e ai Dirigenti degli uffici regionali competenti ogni ulteriore attività gestionale e amministrativa per l'attuazione del progetto sperimentale «Patente plus»;

10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la consultazione in via informatica sul sito internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

PROGETTO SPERIMENTALE «PATENTE PLUS»

1. Natura e finalità del progetto

Regione Lombardia intende contribuire a ridurre l'incidentalità stradale sul territorio regionale – in coerenza con il Programma regionale di sviluppo dell'VIII legislatura ed in particolare l'O.G.R. Y1 «Sistema integrato di sicurezza per la prevenzione dei rischi» – attraverso l'educazione e la formazione con un progetto innovativo, denominato «Patente plus», rivolto ai giovani utenti della strada.

Il progetto, di carattere sperimentale, ha lo scopo non solo di incrementare il livello di preparazione dei neopatentati in termini di perizia di guida (soprattutto in condizioni di pericolo) ma anche quello di educazione alla corretta percezione del rischio (corretta lettura dei limiti psicofisici del conducente anche in condizioni di emergenza, limiti fisici del veicolo in relazione alla sua dinamica) al fine di migliorare il suo percorso formativo ed educativo. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante un modulo formativo che integrerà i programmi ministeriali previsti per il conseguimento della patente B. Il progetto prevede un programma complessivo di 3 anni da proporre ai cittadini tra i 18 e i 29 anni (che dai dati ISTAT risultano essere quelli più coinvolti in incidenti gravi sulle strade) che si iscrivono alla scuola guida per conseguire la patente istituzionale di categoria B.

Tale programma comprende un modulo formativo supplementare e sarà svolto avvalendosi della collaborazione delle autoscuole e dei centri di guida sicura presenti sul territorio regionale.

Il progetto sperimentale prevede di coinvolgere un massimo di 4000 persone, al fine di valutare successivamente l'efficacia di

una migliore formazione ed educazione dei neopatentati in termini di sicurezza complessiva di guida.

2. Il programma sperimentale

Il programma sperimentale prevede un modulo formativo e un successivo «monitoraggio» per ciascun cittadino nell'arco di 2 anni a partire dal termine della fase formativa.

Il cittadino che lo sottoscrive si impegna a frequentare un modulo formativo (costituito da una parte teorica e di una parte pratica per 8 ore complessive di corso) e quindi ad un successivo «monitoraggio» – della durata di 2 anni – per verificare il gradimento e l'efficacia dell'iniziativa sperimentale al fine di valutarne i risultati conseguiti e l'impatto che essa ha avuto sui cittadini in termini di prevenzione e di riduzione dell'incidentalità dei neopatentati.

Il modulo formativo, che ha lo scopo di integrare i programmi ministeriali per il conseguimento della patente B previsto dalla legislazione vigente (ex art. 116 d.lgs. 285/92), consiste in un corso di guida sicura per migliorare il suo percorso formativo sia dal punto di vista «tecnico» che educativo.

Quale incentivazione ad aderire al progetto il programma prevede che, qualora il cittadino sia in possesso della propria patente di guida senza che questa sia mai stata sospesa e senza aver mai subito decurtazione di punti (1).

1. al termine del 1° anno dalla sottoscrizione il cittadino riceve un kit – sicurezza stradale;

2. dopo un ulteriore anno, a parità di condizioni, il cittadino riceve da Regione Lombardia un bonus pari a 400,00 euro.

3. Soggetti attuatori

Per l'attuazione del programma sperimentale Regione Lombardia concede l'accreditamento a quelle autoscuole che abbiano sottoscritto specifica Convenzione (2) – in forma singola o associata – con Regione Lombardia.

I soggetti attuatori del programma pertanto saranno quelle autoscuole accreditate che fungeranno da riferimento ai cittadini che si rivolgeranno ad esse per la sottoscrizione del programma e la frequenza del modulo formativo.

Si prevede l'utilizzo del marchio regionale (in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/10596 dell'11 ottobre 2002) delle autoscuole accreditate per la promozione dell'iniziativa.

4. Adesione del cittadino

Hanno diritto ad aderire al programma tutti i cittadini residenti in Lombardia di età compresa tra i 18 e i 29 anni che si iscrivono alla scuola guida per conseguire la patente istituzionale B.

Il cittadino per aderire all'iniziativa deve rivolgersi a una scuola guida accreditata a Regione Lombardia sottoscrivendo un programma della durata complessiva di 3 anni.

Saranno attivate procedure informatizzate per la gestione delle iscrizioni dei cittadini al progetto sperimentale e per il conseguente monitoraggio.

5. Aspetti finanziari

Il cittadino può aderire al progetto contribuendo con una quota massima di 150,00 euro (IVA compresa) all'atto dell'iscrizione presso un'autoscuola accreditata.

Al fine di incentivare l'adesione dei cittadini Regione Lombardia prevede un contributo per ciascun cittadino – da erogare alle autoscuole accreditate – pari a 450,00 euro (IVA compresa) comprendente:

- una quota di 300,00 euro (IVA compresa) per la copertura finanziaria di ciascun modulo formativo (comprensivo dei corsi presso il centro di guida sicura) erogato;

- una quota di 100,00 euro (IVA compresa) per la copertura finanziaria di ciascun kit – sicurezza consegnato al cittadino dopo il 1° anno di monitoraggio.

Inoltre Regione Lombardia erogherà al cittadino – al termine dei 2 anni di monitoraggio – una somma pari a 400,00 euro secondo i tempi e le condizioni di cui al precedente punto 2, a seguito delle verifiche effettuate dalle autoscuole.

Il numero dei cittadini che potranno aderire all'iniziativa (e quindi il numero dei moduli formativi cofinanziati da Regione

(1) La decurtazione dei punti dalla patente avviene ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-bis del d.lgs. 285/92 (e successive modifiche o integrazioni). Le verifiche sono effettuate dalle autoscuole accreditate presso la Motorizzazione civile.

(2) Lo «schema tipo» di convenzione è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Lombardia) è in ogni caso subordinato allo stanziamento previsto dal bilancio regionale per il progetto sperimentale in argomento.

6. Tempi del progetto sperimentale

Il progetto sperimentale viene avviato nei primi mesi del 2008. Il cittadino può aderire all'iniziativa nei 12 mesi successivi dalla data di apertura delle iscrizioni che verrà comunicata ufficialmente da parte di Regione Lombardia.

A partire dall'avvio del progetto Regione Lombardia attiva un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa in corso.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE AUTOSCUOLE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO «PATENTE PLUS» IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. 8/..... DEL

CONVENZIONE

TRA

- La Regione Lombardia, c.f., in persona del direttore generale della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale, nato a, il, domiciliato per la carica a Milano, via Rosellini 17 (di seguito, per brevità, indicata come: «la Regione»)
 - *da una parte*

E

- la Società in persona del suo con sede in, c.f., (qui di seguito, per brevità, indicata come: «Autoscuola»)
 - *dall'altra parte*

Oppure:

- l'Associazione/Consorzio che rappresenta le seguenti autoscuole (elenco autoscuole)
(in questo caso di seguito, per brevità, quando si indica «Autoscuola» ci si riferisce a tutte le autoscuole rappresentate)

(Regione e Autoscuola di seguito, quando richiamate collettivamente, indicate come «Parti», quando richiamate singolarmente, ciascuna indicata come «Parte».

PREMESSO CHE

- a) il Programma regionale di sviluppo dell'VIII legislatura approvato con d.g.r. n. 8/827 del 20 luglio 2005 che prevede l'obiettivo operativo 4.1.3.1 - «Sviluppo del programma di azioni per la sicurezza stradale» e l'O.G.R. Y1 - «Sistema integrato di sicurezza per la prevenzione dei rischi» prevede il Progetto «Patente plus»;
- b) il Piano Nazionale della sicurezza stradale ex art. 32, l. 144/99, alla pagina 10, lettera e), al fine di ridurre il numero di morti e feriti gravi per incidenti stradali entro il 2010 prevede tra l'altro, come criterio di riferimento per il conseguimento di tale risultato, la promozione «..... di un maggiore coinvolgimento del settore privato nel campo del miglioramento della sicurezza stradale attraverso accordi di partenariato tra soggetti pubblici e soggetti privati che prevedano anche un impegno diretto di risorse professionali e finanziarie e di abilità organizzativo-progettuali da parte dei soggetti privati [medesimi]»;
- c) la Giunta regionale ha approvato con propria deliberazione n. 8/..... del il progetto sperimentale «Patente plus» descritto nell'allegato 1 della stessa deliberazione;
- d) l'Autoscuola ha chiesto alla Regione il proprio accreditamento per l'adesione al progetto «Patente plus»;
- e) l'accREDITAMENTO con la Regione non comporta una diminuzione delle responsabilità dell'Autoscuola derivante dall'attività svolta;
- f) l'Autoscuola è l'unico soggetto responsabile nei confronti dei terzi per l'attività svolta;
- g) l'accREDITAMENTO è volontario ed aperto a qualsiasi Autoscuola, che abbia i seguenti requisiti:
 - garantire a Regione Lombardia le capacità organizzative e logistiche necessarie secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. 285/92 e d.m. 317/95;
 - comunicare le modalità di svolgimento e l'organizzazione per l'attuazione del progetto sperimentale in argomento ed in particolare di poter garantire la piena attuazione del modulo formativo previsto dal progetto;

- costituiscono titolo preferenziale: l'attestato regionale di educatore regionale conseguito dal titolare o dal responsabile e/o l'attestato di partecipazione a corsi in tema di sicurezza stradale organizzati tramite Regione Lombardia per operatori di autoscuole;

- h) l'Autoscuola ha dichiarato di condividere le finalità di sicurezza stradale del Progetto «Patente plus»;
- i) la Regione, avendo verificato la sussistenza dei requisiti, intende accreditare l'Autoscuola per l'attuazione del progetto «Patente plus»;
- j) la Regione e l'Autoscuola intendono, pertanto, definire e regolare con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra Regione Lombardia e l'Autoscuola/Associazione/Consorzio

SI CONVIENE

quanto segue:

Articolo 1 - Efficacia delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della Convenzione medesima.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione la Regione concede all'Autoscuola l'accREDITAMENTO per l'attuazione del progetto «Patente plus».

2.2 L'accREDITAMENTO viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione.

2.3 L'Autoscuola, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di conoscere ed accettare la natura e le finalità del progetto sperimentale «Patente plus» descritto nell'allegato 1 della d.g.r. n. 8/..... del

Articolo 3 - Obbligazioni a carico della Regione

3.1 La Regione ha verificato il possesso da parte Autoscuola dei requisiti per l'accREDITAMENTO e conseguentemente autorizza la stessa a citare tale conformità nel proprio materiale illustrativo e nelle proprie campagne di comunicazione in relazione al Progetto in oggetto, con le modalità e nei limiti consentiti dalla d.g.r. n. 8/..... del, nonché ad utilizzare a tal fine il marchio regionale (in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/10596 dell'11 ottobre 2002 avente ad oggetto «Approvazione del manuale d'uso del Marchio della Regione Lombardia a conclusione del periodo di sperimentazione»).

3.2 La Regione provvede a programmare ed effettuare le necessarie attività per verificare l'effettiva e corretta attuazione del progetto «Patente plus» e l'esito di eventuali azioni correttive.

3.3 La Regione pubblica sul proprio sito Internet i nominativi delle autoscuole accreditate.

3.4 La Regione si impegna ad erogare all'Autoscuola le somme previste dall'art. 5 «Aspetti finanziari».

Articolo 4 - Obbligazioni a carico dell'Autoscuola

4.1 L'Autoscuola dichiara e garantisce di avere tutte le capacità organizzative e logistiche necessarie previste al punto g) delle Premesse per l'attuazione del progetto in argomento ed in particolare del modulo formativo.

4.2 L'Autoscuola garantisce che la propria attività in relazione al progetto «Patente plus» venga svolta in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. 8/..... del e dalla presente Convenzione, ed in particolare si impegna a garantire:

- a) l'adesione in maniera imparziale al progetto «Patente plus» ad un costo massimo di 150,00 (centocinquanta) euro (IVA compresa) a tutti e soli quei cittadini aventi diritto (ai sensi della d.g.r. n. 8/..... del e che ne facciano richiesta;
- b) lo svolgimento del modulo formativo;
- c) l'attività di verifica dei punti patente (e dei provvedimenti amministrativi relativi alla patente di guida) degli iscritti presso la Motorizzazione civile;
- d) a consegnare il kit - sicurezza secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8/..... del;
- e) a fornire a Regione Lombardia (o a un suo ente strumentale) le seguenti informazioni:
 - dati relativi ai moduli formativi erogati e la corrispondente rendicontazione finanziaria utilizzando un documento o un sistema informatico predisposto da Regione Lombardia (o da un suo ente strumentale);
 - dati relativi ai kit - sicurezza stradale consegnati a di-

stanza di un anno e la corrispondente rendicontazione finanziaria utilizzando un documento o un sistema informatico predisposto da Regione Lombardia (o da un suo ente strumentale);

- questionari anonimi compilati per la verifica del gradimento e dell'efficacia dell'iniziativa con lettera di accompagnamento a firma del titolare dell'autoscuola.

4.3 L'Autoscuola si obbliga ad acconsentire che gli ispettori della Regione e gli operatori delle Polizie locali competenti sul territorio effettuino visite di controllo, al fine di accertare che l'attuazione del progetto «Patente plus» avvenga in piena conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 8/..... del e dalla presente Convenzione;

4.4 L'Autoscuola si impegna ad informare immediatamente a mezzo lettera raccomandata A/R la Regione:

- a) dell'eventuale interruzione delle attività in relazione al progetto «Patente plus»;
- b) dell'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;
- c) dell'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e propria sede/i;
- d) di ogni sostanziale variazione della propria compagine sociale o proprietà;
- e) di ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità dell'Autoscuola di mantenere la propria conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. 8/..... del e dalla presente Convenzione.

4.5 L'Autoscuola dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta in relazione al progetto «Patente plus» e che, in nessun caso, potrà essere imputata alla Regione, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare la Regione da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti dell'Autoscuola medesima, a causa dell'attività posta in essere in virtù della presente Convenzione.

4.6 L'Autoscuola si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.

4.7 L'Autoscuola si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia.

Articolo 5 – Aspetti finanziari

Regione Lombardia, al fine di incentivare l'adesione dei cittadini, prevede di erogare una somma pari a 400,00 (quattrocento) euro IVA compresa per il costo complessivo di un singolo modulo formativo per persona (comprensivo dei corsi presso il centro di guida sicura e del kit – sicurezza stradale).

Tale corrispettivo è relativo a tutti i moduli formativi erogati con le modalità previste dalla d.g.r. n. 8/..... del e con la presente Convenzione ai cittadini partecipanti al progetto e verrà erogato a seguito della trasmissione a Regione, da parte dell'Autoscuola accreditata, della rendicontazione finanziaria dei servizi erogati e dei kit consegnati nei tempi e secondo quanto previsto all'art. 4 della presente Convenzione.

Articolo 6 – Recesso

6.1 L'Autoscuola può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla scadenza stabilita, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R alla Regione.

6.2. L'Autoscuola, in caso di recesso ha l'obbligo di:

- a) informare gli utenti su l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione;
- b) cessare immediatamente l'emissione di rapporti di prova recanti il marchio Regione Lombardia, o il riferimento all'Accreditamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento;
- c) di non dichiararsi Autoscuola accreditata.

6.3 A garanzia dei partecipanti al progetto «Patente plus», la Regione si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

Articolo 7 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione vale fino al 31 dicembre 2011, ed è prorogabile entro 30 giorni dalla data di scadenza, a seguito di specifico atto regionale.

Articolo 8 – Controversie e competenza territoriale esclusiva

Il Tribunale di Milano sarà competente, in via esclusiva, a decidere tutte le controversie relative, conseguenti e connesse all'in-

terpretazione, esecuzione, mancata esecuzione, inadempimento, risoluzione, validità, efficacia e scioglimento della presente Convenzione.

Articolo 9 – Dichiarazioni dell'Autoscuola

L'Autoscuola dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta alla Regione sia per iscritto e sia durante le visite ispettive corrisponde a verità.

Articolo 10 – Clausola risolutiva espressa

10.1 L'inadempimento da parte dell'Autoscuola anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4 e 9 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, la Regione potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti dell'Autoscuola, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione.

10.2 Le Parti espressamente prevedono inoltre che la presente Convenzione si risolva di diritto previa comunicazione scritta nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Autoscuola;
- b) la Regione venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
- d) fatti che dimostrino il venir meno agli obblighi di competenza, imparzialità e correttezza da parte dell'Autoscuola;
- e) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione dell'Autoscuola che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'accreditamento.

10.3 L'Autoscuola, in caso di risoluzione, ha l'obbligo:

- a) di informare gli utenti con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuta risoluzione dalla presente Convenzione;
- b) di sospendere immediatamente la pubblicizzazione del progetto «Patente plus» con il marchio della Regione, o il riferimento all'accREDITamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'accREDITamento medesimo;
- c) di non dichiararsi Autoscuola accreditata.

10.4 A garanzia degli utenti, l'Autoscuola si riserva di rendere nota all'altra Parte l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione con lettera raccomandata A/R.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti in attuazione della presente convenzione sono effettuati nel rispetto della d.lgs. 196/2003.

11.2 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità dello stesso e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

11.3 Entrambe le Parti potranno richiedere in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati personali, come prescritto dal d.lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

11.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

11.5 Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 12 – Associazione o consorzi di autoscuole

Nel caso di Associazioni o Consorzi di autoscuole si intende che sarà a carico del soggetto firmatario della presente convenzione la comunicazione alla Regione di ogni eventuale cambiamento intervenuto ai sensi degli artt. 4, 6, 9, 10, 11 in relazione a tutte le autoscuole rappresentate.

Articolo 13 – Utilizzo del marchio regionale

L'Autoscuola si impegna ad utilizzare il marchio della Regione Lombardia per le finalità indicate al precedente art. 3, comma 1, in coerenza con quanto previsto dalla d.g.r. n. 8/..... del e dalla d.g.r. n. 7/10596 dell'11 ottobre 2002 avente ad oggetto «Approvazione del manuale d'uso del Marchio della Regione Lombardia a conclusione del periodo di sperimentazione», che l'Autoscuola dichiara di conoscere.

Milano, il.....

Per la Regione Lombardia:

Il Direttore generale
della D.G. Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale

Per
 il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti:

Articolo 6. Recesso;

Articolo 8. Controversie e competenza territoriale esclusiva;

Articolo 10. Clausola risolutiva espressa.

Milano,

Per la Regione Lombardia

Per

(BUR20070124)

(4.6.1)

D.g.r. 21 novembre 2007 - n. 8/5913

Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale (art. 3, comma 3, l.r. n. 14/99)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 18 marzo 1997, n. 59»;

– la l.r. 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

– il Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008 approvato con d.c.r. VIII/215 del 2 ottobre 2006;

– gli Indirizzi Generali per la programmazione urbanistica del Settore Commerciale a' sensi dell'art. 3, comma 1, della citata l.r. 14/99, approvati con d.c.r. VIII/352 del 13 marzo 2007;

– le «Modalità applicative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008», approvati con d.g.r. n. 5054 del 4 luglio 2007;

– le «Modalità per la pianificazione comunale», a' sensi dell'art. 7 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, approvate con d.g.r. n. 1681 del 29 dicembre 2005;

– l'art. 3 della l.r. 14/99 come modificato dalla l.r. 22 luglio 2002, n. 15 che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale provveda alla definizione dei criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale;

Considerato che la definizione dei criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli Enti Locali in materia commerciale rientra negli Obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura e dei successivi aggiornamenti annuali tramite DPEFR, e in particolare richiamato l'Obiettivo Operativo 6.5.2.1 Accompagnamento ed avvio del monitoraggio della pianificazione degli Enti Locali nonché attività di raccordo tra la pianificazione territoriale regionale e le pianificazioni provinciali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di approvare i criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale ai sensi dell'art. 3, della l.r. 14/99 e successive modificazioni di cui all'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

CRITERI URBANISTICI PER L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA COMMERCIALE

Premessa

Il presente documento costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 23 luglio 1999, n. 14, come

modificata dalla l.r. 22 luglio 2002, n. 15 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 21 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», in stretto raccordo con le indicazioni contenute nella d.c.r. VIII/352 del 13 marzo 2007 riguardante «Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale».

Si richiama preliminarmente la necessità, nell'elaborazione ed approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani di Governo del Territorio e loro componenti), della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel citato documento «Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale», nonché nel «Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» approvato con d.c.r. VIII/215 del 2 ottobre 2006, che stabilisce tra l'altro norme di riferimento in rapporto a distinti ambiti territoriali della Regione.

Il presente documento trattando specificamente la responsabilità pianificatoria di livello comunale costituisce inoltre integrazione delle «Modalità per la pianificazione comunale», approvate con d.g.r. n. 1681 del 29 dicembre 2005, per quanto riguarda la tematica degli insediamenti commerciali.

Il settore commerciale nella pianificazione territoriale degli Enti Locali

Gli «Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale» evidenziano le profonde interazioni esistenti tra le politiche di sviluppo del settore commerciale e gli strumenti di governo del territorio ai vari livelli istituzionali, sottolineando in particolare come le localizzazioni delle grandi strutture di vendita rappresentino uno degli elementi che più profondamente in questi anni hanno indotto trasformazioni nella realtà socio-economica e territoriale regionale e, pertanto, debbano essere efficacemente indagate, governate e monitorate nelle loro dinamiche.

D'altra parte deve essere riconosciuto che la programmazione del settore commerciale è il risultato della combinazione di un insieme di politiche, delle quali la pianificazione urbanistica, intesa come atto di governo e regolazione dell'uso del territorio, rappresenta una componente indispensabile, ma non esclusiva: il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Piano Urbano del Traffico, il Piano dei Tempi e degli Orari, oltre ai regolamenti in materia di commercio, sono tutti strumenti che, interagendo coerentemente con gli strumenti propri di governo del territorio, devono essere utilizzati per conseguire assetti territoriali ed economico-sociali ottimali ed equilibrati.

Si raccomanda pertanto il coordinamento e la contestualizzazione di tali atti comunali, in ragione delle finalità di qualificazione della struttura commerciale e della sua evoluzione.

Criteri urbanistici per la corretta pianificazione comunale e gestione degli insediamenti commerciali

I PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Negli «Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale» viene sottolineato come la l.r. 12/05 precisi esplicitamente che i Piani di Governo del Territorio debbano, in coerenza con gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del territorio comunale e con le politiche da attuarsi per la mobilità, determinare le politiche di intervento per la distribuzione commerciale, evidenziando le eventuali scelte aventi rilevanza sovracomunale.

Ai fini dell'individuazione delle aree idonee ad ospitare insediamenti commerciali, gli strumenti urbanistici comunali devono pertanto prevedere una ricognizione della struttura distributiva presente sul territorio comunale integrata da un'analisi di contesto sovracomunale.

Dovranno, inoltre, essere valutati gli aspetti critici esistenti e dovranno essere conseguentemente individuate le più opportune linee di sviluppo urbanistico della rete commerciale locale.

In ogni caso la programmazione degli interventi in ambito commerciale dovrà orientarsi secondo gli indirizzi stabiliti nella citata d.c.r. VIII/352 del 13 marzo 2007 prestando particolare attenzione a:

- la minimizzazione del consumo di suolo;
- l'elevata compatibilità ambientale;
- l'adeguatezza del livello di accessibilità e di dotazione di servizi;

- la riqualificazione e il recupero di aree compromesse, e/o degradate collocate in contesti già urbanizzati;
- l'utilizzo dell'attività commerciale come elemento di riqualificazione del tessuto urbano, attraverso l'integrazione col sistema dei servizi;
- la congruenza delle previsioni urbanistiche con il livello di gerarchia urbana che contraddistingue il Comune;
- la salvaguardia dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive;
- la conservazione e la valorizzazione degli esercizi e delle aree commerciali storiche;
- la qualificazione delle diverse forme di concentrazioni commerciali o distretti commerciali urbani presenti in tutto l'ambito comunale.

LE INDAGINI CONOSCITIVE

Le indagini conoscitive di carattere urbanistico e commerciale da predisporre nei PGT dovranno essere articolate con riferimento sia ad un livello di approfondimento sviluppato alla scala della struttura e della dinamica della rete commerciale locale, sia con attenzione al contesto territoriale più ampio in cui il Comune è inserito, secondo le indicazioni di seguito specificate.

Si richiama peraltro la necessità che ogni Comune, in ragione della consistenza della propria struttura commerciale, delle dinamiche evolutive in atto e delle problematiche esistenti a scala territoriale più ampia, assuma il livello di approfondimento conoscitivo più idoneo a garantire una efficace base di inquadramento delle proprie politiche urbanistiche in materia commerciale.

a) Il contesto urbano comunale

Risulta necessario, in generale, sviluppare:

- l'analisi della domanda commerciale comunale mediante appropriate indagini sulla popolazione residente e la popolazione fluttuante, quali turisti, pendolari e simili, sulla relativa composizione (età, condizione socio-economica, composizione professionale e altro) e le relative valutazioni dell'incidenza della componente gravitazionale attratta o rivolta all'esterno del territorio comunale;
- l'analisi dell'offerta globale del settore commerciale riferita alle categorie delle strutture di vendita previste dal d.lgs. n. 114/1998, formulata esaminando la distribuzione nel territorio comunale degli esercizi commerciali, la loro funzionalità urbanistica, le tipologie localizzative;
- l'esame delle tendenze evolutive nella localizzazione degli esercizi commerciali e le valutazioni delle eventuali ricadute negative sull'offerta commerciale al dettaglio in funzione di assicurare un conveniente assetto urbanistico a tutte le diverse parti dell'organismo urbano;
- il confronto tra la domanda e l'offerta commerciale;
- le indagini sulle caratteristiche della viabilità urbana (in accordo con il Piano Urbano del Traffico), dei flussi origine-destinazione, con la verifica dei livelli di soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, in relazione alla tematica commerciale;
- la valutazione del fabbisogno di spazi per la sosta e per il carico e scarico delle merci, sia in rapporto alle medie e grandi strutture di vendita sia alle varie concentrazioni commerciali o ai distretti commerciali urbani.

Le suddette indagini sono riferite all'intero territorio comunale, eventualmente suddiviso in ambiti o settori urbani, secondo livelli di approfondimento correlati con la soglia demografica del Comune, le caratteristiche della rete distributiva locale, le dinamiche commerciali in atto.

b) Il contesto territoriale sovramunicipale

Risulta necessario, in generale, sviluppare:

- l'indagine sulla rete viaria, sulle caratteristiche dei flussi di traffico (matrice origine-destinazione) e di attraversamento del contesto urbano, sull'accessibilità ai vari settori urbani che documenti le relazioni con le politiche di sviluppo commerciale da realizzare nel Comune, in particolare per quanto attiene l'incidenza sulla stessa rete dell'indotto derivante dagli insediamenti programmati;
- l'evidenziazione del livello di accessibilità derivante dai servizi pubblici di trasporto;
- la verifica della presenza e dei reciproci influssi di grandi strutture di vendita o di centri commerciali localizzati o previsti nelle aree di gravitazione degli insediamenti programmati, in caso di ipotesi di previsione di grandi strutture di vendita.

Sulla base delle indagini condotte, di cui verrà dato puntuale riscontro negli elaborati dello strumento urbanistico, si procederà alla definizione delle conseguenti politiche di assetto urbanistico per il settore commerciale, in debito raccordo con le più generali scelte di sviluppo e in conformità agli «Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale».

Le scelte che i PGT effettueranno dovranno altresì tener conto e coerenzarsi con le indicazioni contenute nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, attraverso un processo di acquisizione, interpretazione e declinazione locale delle disposizioni generali ivi contenute.

I CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

Al fine di integrare e coerenzare le scelte di programmazione in materia di commercio con le scelte di sviluppo territoriale individuate dai PGT dovranno essere valutate le compatibilità tra le aree di possibile insediamento e le tipologie delle strutture distributive, con riferimento agli specifici contesti urbanistici, rispetto ai quali si forniscono le indicazioni operative di seguito esposte:

- a) nuclei di antica formazione e ambiti centrali urbani consolidati;
- b) ambiti di margine dei centri urbani medio-piccoli;
- c) ambiti consolidati periurbani delle aree metropolitane (dei capoluoghi e di addensamento commerciale metropolitano);
- d) ambiti di trasformazione extraurbani.

Si valuti l'opportunità di considerare la dotazione dell'offerta commerciale esistente nei singoli Comuni o in aree direttamente accessibili con frequenza quotidiana, nell'ambito degli indicatori utili per la Valutazione Ambientale Strategica che accompagna il Documento di Piano, considerando l'importanza del servizio commerciale, complessivamente inteso, per la vitalità degli abitanti e per la loro dinamica socio-demografica, nonché per individuare adeguati elementi di valutazione riguardo le interrelazioni con gli aspetti di ordine ambientale e paesaggistico.

a) Nuclei di antica formazione e ambiti centrali urbani e consolidati

- Valorizzazione dell'attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all'esistenza del patrimonio storico ed architettonico, attraverso l'integrazione della funzione commerciale con altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, pubbliche, artigianali, servizi, ecc.).
- Insediamento di attività commerciali che per caratteristiche qualitative siano idonee a conservare ed arricchire il ruolo trainante del centro urbano come luogo commerciale e di aggregazione sociale (come storicamente avvenuto nella gran parte dei Comuni lombardi).

A tale scopo, i criteri fondanti dell'azione urbanistica saranno quelli dell'attenzione progettuale al contesto architettonico del contorno, al tessuto urbano, all'integrazione con attività di servizio (ad esempio culturali), alla disponibilità di reti della mobilità che consentano accessibilità pubblica. Si potrà valutare, a questo proposito, l'opzione, qualora le condizioni urbanistiche d'insieme lo rendano necessario o lo consentano, di prevedere la realizzazione di parcheggi non più in aree fortemente centrali, bensì in zone esterne ai nuclei di antica formazione ovvero agli ambiti centrali urbani consolidati, e adeguatamente posizionati anche in rapporto alla domanda di sosta connessa all'accesso ai siti di offerta commerciale, adeguando e orientando in questo senso le previsioni del Piano dei Servizi Comunale.

- Sviluppo degli esercizi di vicinato, attraverso azioni di sostegno a questa categoria di attività commerciale che più pesantemente ha subito le ricadute negative dell'avvento dei nuovi format distributivi ma che rappresenta l'attività commerciale più radicata e compenetrata nei nuclei storici e centrali.

Le misure urbanistiche finalizzate alla piccola distribuzione commerciale, possono declinarsi, in relazione alle varie situazioni territoriali, anche in rapporto alla presenza di «insiemi di piccoli negozi» ovvero di situazioni di addensamento commerciale, frequentemente presenti nei centri lombardi, quali vie commerciali, piazze commerciali, luoghi di mercati rionali, valorizzandone le specificità e le potenzialità.

- Qualificazione dei negozi storici anche per migliorarne l'integrazione con il sistema dei servizi e della mobilità.

Particolare attenzione in questo specifico contesto andrà assicurata alla presenza di «negozi storici» ovvero a quegli esercizi commerciali che presentano caratteristiche di eccellenza sotto il profilo storico ed architettonico e che costituiscono significativa testimonianza dell'attività commerciale lombarda.

Tali realtà dovranno essere oggetto, in primo luogo, di indagini ricognitive finalizzate alla rilevazione puntuale delle presenze all'interno del contesto abitato riconoscendole come vere «emergenze» storiche del tessuto urbano; in secondo luogo, di specifica regolamentazione finalizzata alla salvaguardia dei caratteri costruttivi, decorativi, (insegne, illuminazione, ecc.) funzionali (cura degli spazi aperti antistanti, segnaletica, ecc.) di interesse storico-architettonico; infine di adeguate azioni di valorizzazione finalizzate a migliorare l'integrazione con il sistema dei servizi urbani e della mobilità nonché a promuovere la conservazione dell'ambiente originario, attraverso il mantenimento degli elementi di arredo originali e delle merceologie tradizionali, da considerarsi a tutti gli effetti importanti testimonianze della cultura locale.

- Attenzione alle nuove previsioni di medie strutture di vendita in coerenza con le disposizioni del vigente Programma Triennale del Commercio.

L'ipotesi di previsione di medie strutture di vendita dovrà preliminarmente essere valutata in rapporto alla dimensione del singolo Comune ed allo specifico contesto territoriale, tenendo conto che il rilievo urbanistico delle medie strutture di vendita, segnatamente se localizzate in particolari situazioni: nuclei consolidati di centri urbani minori, centri storici caratterizzati da forti criticità nell'accessibilità, può essere significativo anche a scala territoriale più vasta.

In ogni caso le medie strutture di vendita dovranno essere realizzate attraverso progetti di riqualificazione complessiva ed in stretto raccordo con lo sviluppo della rete degli esercizi di vicinato esistenti e di nuovo insediamento, considerato che le medie strutture di vendita possono costituire una componente rilevante per l'equilibrato sviluppo della distribuzione commerciale. Dovrà in ogni caso essere accordata preferenza per gli interventi di razionalizzazione, ammodernamento o ampliamento degli esercizi della rete distributiva esistente.

Dovrà comunque essere data priorità agli insediamenti allocati in situazioni urbane dismesse o sottoutilizzate o in aree oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica.

b) *Ambiti di margine dei centri urbani medio-piccoli*

- Attenzione alla riqualificazione e concentrazione sui principali assi commerciali degli esercizi di vendita nonché alla riqualificazione dei nuclei di servizio già esistenti.

- Priorità alle azioni di razionalizzazione, riconversione o ammodernamento di strutture esistenti, mediante operazioni di riqualificazione urbana anche comportanti previsioni di insediamento di medie strutture di vendita attraverso la concentrazione di esercizi di vicinato.

- Attenzione all'integrazione della funzione commerciale con altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, pubbliche, artigianali, servizi, ecc.).

- Ricerca nelle nuove localizzazioni di attività commerciali di elementi di ricucitura e ricomposizione dei bordi urbani mediante progettualità che privilegino il verde, urbano e attrezzato, ed il sistema della mobilità sostenibile, ciclabile e pedonale, come elementi di qualità urbanistica e di connessione con il contesto costruito circostante.

- Assicurazione di adeguata dotazione di verde, aggiuntiva alle aree da destinarsi a parcheggi pubblici, sia come componente essenziale delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, sia come elemento qualificante della sistemazione delle aree scoperte e permeabili di proprietà privata (per cui si consiglia una piantumazione nella misura di 2 essenze d'alto fusto ogni 100 mq di superficie fondiaria, oltre alla messa a dimora di essenze arbustee quali componenti di un coerente progetto di sistemazione delle aree libere dall'edificazione), sia come elemento di arredo e di qualificazione ambientale nelle aree destinate a parcheggio e lungo i bordi esterni dell'intervento, dove si consiglia di prevedere spazi a verde per una profondità di almeno 10 metri.

- Attenzione, in corrispondenza di eventuali corridoi ecologici individuati dal PTCP o di nuova formazione previsti dal PGT stesso, alla previsione di fasce libere da edificazioni di adeguata ampiezza e che eventuali recinzioni prospettanti su tali passaggi debbano essere mascherate da componenti verdi (essenze ad alto fusto e siepi).

- Esclusione di nuove previsioni di grandi strutture di vendita in particolari ambiti di tutela paesistico-ambientale quali i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali ed i parchi locali di interesse sovracomunale, salvo ecce-

zioni eventualmente contemplate dai Piani Territoriali di Coordinamento.

c) e d) *Ambiti consolidati periurbani delle aree metropolitane e ambiti di trasformazione extraurbani*

- Razionalizzazione delle aree in cui si siano formate nel tempo, a volte in modo del tutto spontaneo e non programmato, aggregazioni di grandi o medie strutture, nelle quali ulteriori insediamenti possano consentire e assicurare il miglioramento del sistema degli accessi, dei parcheggi, dei percorsi pedonali e ciclabili, dei servizi comunali, della qualità architettonica e dell'inserimento paesaggistico.

- Utilizzazione degli strumenti di programmazione negoziata per il recupero e riqualificazione di aree dismesse che possono essere validamente destinate ad un mix funzionale, comprendente le funzioni commerciali, qualora ne fosse verificato il fabbisogno, e comunque nel rispetto dell'equilibrio della rete distributiva. Contestualmente dovranno essere previste opere di integrazione ambientale, con il sistema dei servizi e dell'accessibilità.

- Priorità alle concentrazioni commerciali sui nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato.

- Qualificazione dell'offerta commerciale in contesti che presentino significativa erosione dell'offerta commerciale, e/o condizioni di degrado fisico e sociale.

- Esclusione di nuove previsioni di grandi strutture di vendita in particolari ambiti di tutela paesistico-ambientale quali i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali ed i parchi locali di interesse sovracomunale, salvo eccezioni eventualmente contemplate dai Piani Territoriali di Coordinamento.

- Assicurazione di adeguata dotazione di verde, aggiuntiva alle aree da destinarsi a parcheggi pubblici, sia come componente essenziale delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, sia come elemento qualificante della sistemazione delle aree scoperte e permeabili di proprietà privata (per cui si consiglia una piantumazione nella misura di 2 essenze d'alto fusto ogni 100 mq di superficie fondiaria, oltre alla messa a dimora di essenze arbustee quali componenti di un coerente progetto di sistemazione delle aree libere dall'edificazione), sia come elementi di arredo e di qualificazione ambientale nelle aree destinate a parcheggio e lungo i bordi esterni dell'intervento, dove si consiglia di prevedere spazi a verde per una profondità di almeno 10 metri.

- Attenzione, in corrispondenza di eventuali corridoi ecologici individuati dal PTCP o di nuova formazione previsti dal PGT stesso, alla previsione di fasce libere da edificazioni di adeguata ampiezza e che eventuali recinzioni prospettanti su tali passaggi debbano essere mascherate da componenti verdi (essenze ad alto fusto e siepi).

Le grandi strutture di vendita

Le verifiche di impatto socio-economico, urbanistico-infrastrutturale e ambientale e il controllo delle possibili externalità negative costituiscono azioni indispensabili per promuovere in positivo i processi di trasformazione territoriale generati dall'insediamento delle grandi strutture di vendita.

LE INDAGINI RICOGNITIVE

Per quanto riguarda l'analisi territoriale da svolgere nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici, si deve considerare che le grandi strutture di vendita presentano sostanzialmente due livelli di impatto:

- un impatto sull'assetto territoriale nel breve periodo, che riguarda gli effetti diretti e indiretti generati dal singolo insediamento sulle aree circostanti in relazione alle varie tipologie di effetti studiati (impatto sul traffico viabilistico, impatto sul paesaggio, impatto acustico, ecc.);

- un impatto sull'assetto territoriale che si manifesta in tempi più lunghi anche come effetto indotto dalla contemporanea presenza di altri insediamenti commerciali, ma anche di infrastrutture puntuali di forte impatto aventi altra destinazione; esso riguarda aree molto più vaste e, per alcuni aspetti può riguardare l'intero territorio provinciale e oltre.

Occorre pertanto che si considerino attentamente tali aspetti al fine di cogliere le conseguenti misure urbanistiche nell'ambito dei vari elaborati dei PGT.

A questo proposito si intendono interamente richiamate le pertinenti disposizioni contenute al capitolo «Determinazione delle politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali» del documento «Modalità per la pianificazione comunale», nonché al ca-

pitolo «Il Documento di Piano» del documento «Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale».

CRITERI URBANISTICI

In sede di esame sulla opportunità di una nuova localizzazione dovrà essere data particolare attenzione ai seguenti criteri di coerenza e di qualità progettuale:

- coerenza territoriale dell'intervento con i programmi, i piani e gli indirizzi previsti da Regione, Provincia e Comuni interessati dall'intervento;
- riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da precedenti trasformazioni urbanistiche; nel caso di insediamenti su nuove aree, contenimento del consumo di suolo e preservazione delle aree agricole ad alto reddito. La valutazione del consumo di territorio dovrà riguardare anche gli effetti di confinamento, separazione, interclusione di aree derivanti dalla localizzazione dell'insediamento e dalle infrastrutture relative;
- presenza contestuale di funzioni diverse da quella commerciale ovvero creazione di servizi commerciali polifunzionali, privilegiando destinazioni d'uso quali funzioni di servizio pubbliche e private, attrezzature collettive;
- presenza di processi di integrazione funzionale tra diversi formati di offerta commerciale e/o di complementarietà insediativa con altre tipologie di funzioni urbane, innescando fenomeni di miglioramento dell'offerta complessiva di nuovi servizi urbani;
- rapporto equilibrato tra le reti viarie e l'insediamento commerciale, favorendo soluzioni che risolvano situazioni di criticità pregressa e garantiscano livelli di accessibilità sia pubblica che privata, con particolare attenzione all'accessibilità ciclabile e pedonale;
- inserimento ottimale del manufatto nel contesto territoriale e paesaggistico ambientale;
- collegamento con il sistema del trasporto pubblico locale;
- qualità progettuale dell'intervento privilegiando le soluzioni di edilizia bioclimatica e comportanti risparmio energetico;
- presenza di elementi di riqualificazione urbana come: arredo urbano, illuminazione pubblica, segnaletica, ecc.

Nel caso di effetti negativi indotti dall'intervento occorrerà prevedere, in coerenza con quanto disposto nell'Allegato 2 della d.g.r. n. 5054 del 4 luglio 2007 «Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008», la realizzazione di servizi e opere di mitigazione o compensazione, soprattutto per quanto riguarda:

- il contenimento delle varie forme di inquinamento dell'ambiente;
- l'efficienza del sistema della mobilità;
- la creazione di spazi verdi attrezzati a compensazione di consumo di suolo;
- compensazioni e servizi a favore degli esercizi di vicinato presenti nell'area di intervento e della rivitalizzazione commerciale dei Comuni interessati dall'impatto di ciascun intervento.

Correlazione dei procedimenti

In relazione alla necessità di correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale, fermo restando quanto già disciplinato all'art. 5 commi 16-bis, 16-ter e seguenti della l.r. 14/99 e successive modifiche, si precisa che nel caso di medie e grandi strutture di vendita assentibili a seguito di presentazione di permesso di costruire o DIA, l'autorizzazione commerciale dovrà precedere il perfezionamento della procedura relativa al titolo abilitativo edilizio.

I negozi storici

Alla luce delle priorità individuate dalle politiche regionali in funzione della conservazione e valorizzazione degli esercizi commerciali storici è necessario che, anche in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici locali, vi sia un attivo concorso alla tutela di tali esercizi, con modalità idonee rispetto alle specifiche condizioni urbanistiche ed edilizie locali.

Nei singoli PGT dovrà pertanto in primo luogo essere puntualmente segnalata la presenza di eventuali esercizi commerciali storici, d'intesa con i soggetti interessati, quali esercizi che presentano importanti caratteristiche sia dal punto di vista storico-architettonico che del significato dell'attività commerciale per la memoria e la tradizione locale, individuando per essi la disciplina urbanistico-edilizia più adeguata in relazione alla loro identità storica, architettonica e commerciale.

Risulterà altresì necessario stabilire norme adeguate a favorire la conservazione della destinazione d'uso esistente promuovendo

così la permanenza degli esercizi commerciali storici e disincentivando sostituzioni di attività o inserimenti di nuove funzioni non legate alla memoria e alla tradizione locale.

La possibilità di adeguamenti edilizi degli immobili interessati potrà essere prevista in rapporto alle esigenze di ammodernamento e/o ampliamento dell'esercizio storico e nel rispetto dei caratteri identitari, sotto il profilo architettonico e urbanistico dell'attività stessa.

Il Comune potrà valutare la possibilità di prevedere misure agevolative in materia di oneri e tassazioni locali a beneficio degli esercizi commerciali storici; potrà altresì considerare l'opportunità di ricorrere a forme di premialità volumetriche (incentivazione e compensazione urbanistica), ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/05.

In particolare il Piano delle Regole dovrà prevedere adeguata disciplina finalizzata alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche delle strutture edilizie nel caso in cui gli esercizi commerciali storici siano collocati all'interno di edifici che hanno conservato elementi di valore storico, culturale e tradizionale e dovrà dettare specifiche indicazioni al fine di tutelare queste attività in occasione di eventuali processi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di rinnovo urbano.

Ulteriore opportunità per i Comuni potrà essere il riconoscimento dell'esistenza di aree commerciali che, nel tempo, hanno assunto connotazione storica e, in questo senso, il Piano delle Regole potrà individuare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali aree di concentrazione di attività commerciali consolidate nel tempo, al fine di riconoscere e di realizzare, in modo sistematico, la promozione delle stesse, valorizzandone il tessuto socio-economico e le attività artistiche e artigiane tradizionali presenti.

Nella normativa dell'ambito urbano interessato potrà essere introdotta appropriata disciplina urbanistica d'insieme riguardante i molteplici aspetti che concorrono alla costituzione della qualità dell'organizzazione urbana (il sistema dei servizi di supporto, la creazione di isole pedonali, lo studio degli elementi di arredo urbano quali l'illuminazione pubblica, le insegne commerciali, le sistemazioni stradali e degli spazi aperti, la segnaletica, ecc.).

L'insieme degli esercizi commerciali storici, nonché le aree di addensamento commerciale, così come individuati nei PGT comunali, potrà costituire strato informativo utile alla conoscenza generale della tematica commerciale nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale Integrato, strumento di condivisione delle conoscenze per la pianificazione del territorio a livello interistituzionale, previsto dall'art. 3 della l.r. 12/05.

Il commercio su aree pubbliche

Si sottolinea l'importanza che, anche in sede di pianificazione urbanistica, venga riconosciuta adeguata attenzione a misure inerenti la localizzazione dei mercati e delle aree per la sosta degli operatori commerciali ambulanti, ovvero all'adeguamento e modernizzazione delle sedi già deputate a tali attività.

In questo senso risulta opportuno garantire la disponibilità di spazi adeguati in termini localizzativi, dimensionali, di condizioni di accessibilità (sia dei consumatori che degli operatori commerciali), di servizi di supporto.

In particolare la pianificazione urbanistica dovrà curare l'organizzazione del contesto urbano interessato da tali localizzazioni in merito a:

- adeguata configurazione delle aree interessate;
- misure di facilitazione dell'accessibilità pedonale e ciclabile;
- idonea integrazione con il servizio di trasporto pubblico, quale strumento d'accesso;
- sistema e dislocazione dei parcheggi pubblici di servizio.

Si richiama inoltre l'opportunità di una congrua qualificazione urbana degli spazi direttamente destinati alle attività mercatali nonché delle aree adiacenti mediante un'adeguata progettualità relativa alla pavimentazione e all'arredo urbano (avendo particolare attenzione all'utilizzo dell'elemento vegetale nelle sue diverse espressioni: piantumazioni, aiuole, fioriere ecc.).

Appare infine importante considerare le relazioni e le condizioni di integrazione con la rete distributiva commerciale presente nel Comune, sia per cogliere e valorizzare i fattori di complementarietà funzionale sia per qualificare e potenziare nel suo insieme l'offerta resa al cittadino utente di diversi servizi commerciali.

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
Presidenza

(BUR20070125)

Com.r. 26 novembre 2007 - n. 142

Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttu-
ra Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese
di ottobre 2007

Si comunica che nel mese di ottobre 2007 sono stati pubblicati
i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia

LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
- S.O. = Supplemento Ordinario
- S.S. = Supplemento Straordinario
- Se.I. e C. = Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi
- Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
- Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

OTTOBRE 2007

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
40	1/10	Se.O. + Se.O.Bis	198
	2/10	I S.S.	199
	3/10	Se.I. e C.	200
	3/10	Se.I.Bis	200
	4/10	II S.S.	201
	4/10	I S.O.	202
	5/10	III S.S.	203
41	8/10	Se.O.	204
	9/10	I S.S.	205
	10/10	Se.I. e C.	206
	11/10	II S.S.	207
	11/10	III S.S.	207
	12/10	IV S.S.	208
42	15/10	Se.O. + Se.O.Bis	209
	16/10	I S.S.	210
	17/10	Se.I. e C.	211
	18/10	II S.S.	212
	18/10	I S.O.	213
	19/10	III S.S.	214
43	22/10	Se.O.	215
	23/10	I S.S.	216
	24/10	Se.I. e C.	217
	25/10	II S.S.	218
	26/10	III S.S.	219
	26/10	IV S.S.	220
44	29/10	Se.O. + Se.O.Bis	221
	30/10	I S.S.	222
	31/10	Se.I. e C.	223
	31/10	S.I.Bis	223

(BUR20070126)

(4.3.0)

D.d.u.o. 23 novembre 2007 - n. 14220

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo
Pagatore Regionale – Modifiche alle istruzioni applicative ge-
nerali per la presentazione della domanda di ammasso pri-
vato delle carni suine e apertura termini per la presentazio-
ne delle domande approvate con d.d.u.o. 12688 del 26 otto-
bre 2007

RAGIONERIA GENERALE E DIREZIONE OPR
L’OPR MANAGER

Visti:

- il Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CEE) n. 3444/1990 della Commissione del 27 novembre 1990 recante modalità di applicazione della conces-
sione di aiuti all’ammasso privato di carni suine;
- il Regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione del 26
ottobre 2007, recante condizioni particolari per la concessione
di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine;

- il Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 della Com-
missione recante modalità di applicazione del Regolamento CE
1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio per quanto riguarda
il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e
la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

- la circolare Agea – Area Coordinamento del 23 ottobre 2007
n. ACIU/2007/872 relativa all’ammasso privato delle carni suine;

Richiamato il decreto ministeriale dell’8 luglio 2004 che ha es-
teso il riconoscimento dell’Organismo Pagatore Regionale della
Lombardia, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai
pagamenti degli aiuti diretti;

Considerato che:

1. con decreto dell’OPR Manager n. 12688 del 26 ottobre 2007
è stata approvata Circolare applicativa per la presentazione ed il
controllo delle domande di ammasso privato delle carni suine;

2. il Regolamento Comunitario 1267/2007 che apre l’ammasso
privato che al momento dell’approvazione della circolare era in
corso di pubblicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 27 ottobre 2007 serie L n. 283;

3. è necessario, a seguito della prima fase di avvio delle opera-
zioni di ammasso, integrare e/o modificare alcune parti della Cir-
colare applicativa richiamata, nel modo definito all’allegato 1 al
presente decreto;

4. è necessario, a seguito della prima fase di avvio delle opera-
zioni di ammasso, integrare e/o modificare gli allegati A «Do-
manda» e B «Prodotti» alla Circolare applicativa richiamata al
precedente punto 1 nel modo riportato negli allegati 2 e 3 al
presente decreto;

5. è opportuno redigere il testo coordinato della Circolare ap-
plicativa per la presentazione ed il controllo delle domande di
ammasso privato delle carni suine, come riportato nell’allegato
4 al presente decreto, fermo restando che tutti gli allegati alla
Circolare richiamata al precedente punto 1, con l’eccezione degli
allegati A e B, non sono oggetto di modifiche;

Richiamate le competenze proprie dei dirigenti di cui alla leg-
ge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura
organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e succes-
sive modificazioni;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 6133 del 7
giugno 2007 di approvazione delle modalità operative della strut-
tura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo
interno dell’Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il V provvedimento organizzativo – anno 2006 –
dell’VIII Legislatura – d.g.r. n. 3832 del 20 dicembre 2006;

Decreta

recepisce le premesse:

1. di modificare la Circolare applicativa per la presentazione
delle domande di ammasso privato delle carni suine nel modo
indicato all’allegato 1, 2 e 3, al presente decreto di cui è parte
integrante e sostanziale;

2. di approvare il testo coordinato della Circolare applicativa
per la presentazione delle domande di ammasso privato delle
carni suine, di cui all’allegato 4 al presente decreto, in sostituzio-
ne del precedente testo approvato con d.d.u.o. 12688 del 26 otto-
bre 2007;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il presente atto e di renderlo disponibile altresì:

- sul sito web della Regione Lombardia – sezione Organismo
Pagatore Regionale;
- presso le Amministrazioni Provinciali.

Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

**Modifiche alla Circolare applicativa per la presentazione
delle domande di ammasso delle carni suine anno 2007
approvata con d.d.u.o. 12688 del 26 ottobre 2007**

Al testo della Circolare applicativa sono introdotte le seguenti
modifiche e/o integrazioni:

a. *Nella parti della circolare applicativa approvata con
d.d.u.o. 12688 del 26 ottobre 2007 in luogo di:*

- Regolamento in corso di pubblicazione

È introdotta la frase

- Regolamento (CE) 1267/2007

b. Al termine del punto 2.1 «Accettazione della domanda di aiuto» è inserita la frase:

«Nel caso in cui la proposta contrattuale fosse respinta la cauzione è immediatamente svincolata»

c. Dopo il punto 3 è introdotto il nuovo punto 4 «Ambito territoriale» come sotto riportato:**«4. Ambito Territoriale**

Le domande devono essere presentate all'Organismo Pagatore competente in relazione alla sede legale del beneficiario ammassatore.

Pertanto le domande vanno presentate presso la Provincia ove è ubicata la sede legale dell'ammassatore, la Provincia stessa emette la concessione all'ammasso e nel caso di ammasso in un magazzino di un'altra Provincia trasmette la concessione stessa a tale Provincia che effettuerà tutte le operazioni di controllo.

La Provincia che effettua i controlli trasmette i verbali di entrata in ammasso, controllo intermedio, uscita dall'ammasso alla Provincia che ha emesso la concessione.

Per quanto riguarda le sedi di ammasso fuori regione, da accordi intercorsi con gli altri organismi pagatori si è stabilito il reciproco riconoscimento dei controlli, delle procedure e della modulistica utilizzata ed adottata da ognuno, nei propri ambiti di competenza.

La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti fermo restando che la responsabilità complessiva dell'intero procedimento amministrativo è dell'Organismo Pagatore competente ad erogare gli aiuti».

d. Il testo previsto al punto 8 «Controlli» è sostituito dal seguente punto 9 «Controlli»:**«9. Controlli**

I controlli sull'ammasso privato di carni suine sono effettuati dalle Province.

I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 3444/90 (cfr. punto 6. Obblighi derivanti dal contratto).

In particolare, sono previsti:

- **un controllo iniziale** sul 100% delle domande; Effettuato il controllo di cui al comma precedente, la Provincia, dopo la verifica della data di conferimento all'ammasso contrassegnata sui prodotti, può procedere alla sigillatura dei prodotti immagazzinati;
- **un controllo intermedio**, senza preavviso, effettuato su un campione rappresentativo pari ad almeno il 10% del quantitativo immagazzinato. Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità di cui al citato punto 6, prevede la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5% del quantitativo sottoposto a controllo senza preavviso;
- **un controllo obbligatorio finale** sul 100% delle domande durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale.

È opportuno che il funzionario che firma l'entrata in ammasso sia diverso da quello che firma lo svincolo.

Le spese di sigillatura o di movimentazione in occasione dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.

Alla fine di ogni controllo la Provincia redige un verbale nel quale sono presenti:

- la data del controllo
- la sua durata (1),
- le operazioni svolte.

Il verbale è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di domanda di pagamento (2).

In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5% dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la Provincia lo segnala ad OPR, che provvederà a determinare un campione più vasto da sottoporre a controllo.

Le Province notificano questi casi all'OPR entro il termine di tre settimane, che provvederà, tramite AGEA coordinamento, ad inviarle alla Commissione entro la quarta settimana».

e. Al termine della circolare è introdotto il nuovo capitolo 11 «Sanzioni» come di seguito riportato:**«11. Sanzioni**

In caso il prodotto oggetto di ammasso non fosse conferito entro il ventottesimo giorno, dal giorno successivo la data di accettazione del contratto, la cauzione è interamente incamerata.

Nel caso di revoca del contratto o di non rispetto degli obblighi la cauzione è interamente incamerata, fatto salvo causa di forma maggiore.

L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.

Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale:

- a) superiore o pari al 90% di tale quantitativo, l'aiuto è ridotto in proporzione;
- b) inferiore al 90%, ma superiore o pari all'80% di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato;
- c) inferiore all'80% di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato e la fideiussione è interamente incamerata.

Se la Provincia constata ed accerta che la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento 3444/1990 è una falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, pronuncia la decadenza dell'aiuto. Inoltre il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello dell'accertamento stesso e la fideiussione è interamente incamerata.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni applicative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale».

f. Sono inoltre modificati l'allegato A «Domanda» e l'allegato B «Prodotti»

(1) Solo per il controllo intermedio.

(2) Art. 13 del Reg. CE 3444/1990.

ALLEGATO 2

ALLEGATO A

FAC-SIMILE DOMANDA

Spettabile
OPR LOMBARDIA
Servizio tecnico e Autorizzazione ai pagamenti
via Fabio Filzi – 20124 Milano (MI)
Per il tramite
Settore agricoltura della provincia di
via

OGGETTO: *Domanda di concessione di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi del Reg. CE n. 3444/90 e successive modifiche e Reg. CE 1267/07 conforme alla circolare applicativa approvata con d.d.u.o. 12688 del 26 ottobre 2007 e successive modifiche*

Il sottoscritto
Nato a il
Codice fiscale
nella sua qualità di
della ditta
codice fiscale Partita IVA
con sede legale in
via n. c.a.p.
iscritta nel registro delle imprese di al n.
esercente attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno 12 mesi;

CHIEDE

La concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di carni suine per:

Tonnellate
Prodotto (Codice)
Prodotto (descrizione)
Euro/t

facendo presente quanto segue:

- l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della ditta
siti in
via n. c.a.p.
bollo CEE numero
- le operazioni di confezionamento e congelamento del prodotto si terranno presso gli stabilimenti della Ditta **(1)**
siti in
via n. c.a.p.
bollo CEE numero
- l'ammasso avrà la durata di mesi, salvo la facoltà di ridurre o prolungare tale durata;

la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di cui sopra è stata costituita mediante fideiussione bancaria/assicurativa n. del emessa a favore dell'OPR Lombardia per un importo di €con le modalità di cui all'apposita circolare OPR Lombardia.

(1) Da compilare solo nel caso in cui la lavorazione e l'ammasso del prodotto avvengano in stabilimenti diversi.

A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi:

1. Immagazzinare carni di qualità sana, leale e mercantile ottenute da animali allevati nella Comunità almeno gli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data di conferimento all'ammasso.
2. Immagazzinare a proprio conto e rischio la sopraindicata quantità di prodotto, conforme alle caratteristiche previste nel disciplinare, entro ventotto giorni dalla data della lettera di accettazione della presente domanda.
3. Dare preventiva comunicazione scritta (a mezzo telex, fax, telegramma, raccomandata a mano, raccomandata postale) al Settore Agricoltura della Provincia competente preposta all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che saranno giornalmente ammassati, in tempo utile (anticipo di almeno 48 ore) per consentire allo stesso di effettuare gli accertamenti di competenza.
4. Provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco e/o refrigerato, al netto dell'imballaggio.
5. Compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato.
6. Collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal funzionario che ha presieduto alle operazioni di ammasso adottando i mezzi dallo stesso suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l'indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni e date di conferimento.
7. Tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preventivamente vistati dai competenti servizi delle province interessate.
8. Non mettere in vendita il prodotto ammassato né sostituirlo, spostarlo da un magazzino ad un altro per l'intera durata dell'ammasso conservandolo in condizioni tali da mantenere inalterate le originarie caratteristiche.
9. Consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dai competenti servizi delle province e da OPR Lombardia, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato.
10. Osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia e dal menzionato atto disciplinare AIMA del 24 gennaio 1991.
11. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione.
12. Di presentare all'atto del conferimento all'ammasso i documenti comprovanti la proprietà delle carni da ammassare.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in materia di effetti penali e di perdita di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Data

Firma

.....

ALLEGATI:

- a) Relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l'ammasso, con l'indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabile i quantitativi ammassati.
- b) Originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre sei mesi, comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione del richiedente nel registro delle ditte tenuto dalla competente CCIA, da almeno dodici mesi. Detto Certificato deve altresì riportare il nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
- c) Atto di fideiussione in originale e due copie rilasciato da Istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo abilitate, quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dalla Ditta richiedente.
- d) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

ALLEGATO 3

ALLEGATO B

CODICE	Prodotti per i quali sono concessi gli aiuti	Importi degli aiuti per periodo di ammasso			Supplementi o detrazioni	
		3	4	5	6	7
1	2	3 mesi	4 mesi	5 mesi	Per mese	Per giorno
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica fresche o refrigerate					
ex 0203 1110	Mezzane presentate senza piede, piede anteriore, coda, diagramma e midollo spinale (1)	278	315	352	37	1,24
ex 0203 1211	Prosciutti	337	379	421	42	1,41
ex 0203 1219	Spalle	337	379	421	42	1,41
ex 0203 1911	Parti anteriori	337	379	421	42	1,41
ex 0203 1913	Lombate, con o senza il collare oppure collari soli, lombate con o senza scamone (2, 3)	337	379	421	42	1,41
ex 0203 1915	Pancette tal quali o in taglio rettangolare	164	197	230	33	1,09
ex 0203 1955/1	Pancette tali quali o in taglio rettangolare senza cotenna o costole	164	197	230	33	1,09
ex 0203 1955/2	Prosciutti spalle, parti anteriori lombate con o senza collare, oppure i collari soli, lombate con o senza lo scamone disossati (2, 3)	337	379	421	42	1,41
ex 0203 1955/3	Tagli corrispondenti a «Middles» (parti centrali) con o senza la cotenna o il lardo, disossati	255	290	325	35	1,17

1. Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzane, presentate secondo il taglio wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterni, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
2. Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere i 25 mm di spessore.
3. La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione di prodotti menzionati.

ALLEGATO 4

TESTO COORDINATO DELLA CIRCOLARE APPLICATIVA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMASSO DELLE CARNI SUINE ANNO 2007

1. Premessa

Con Regolamento (CE) 1267/2007, l'Unione Europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato delle carni suine, disciplinato dal Regolamento (CEE) n. 3444/90 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato e l'importo dell'aiuto sono specificati nell'allegato al Regolamento (CE) 1267/2007. Lo stesso allegato disciplina altresì i supplementi e le deduzioni dall'aiuto.

Il periodo di ammasso può avere durata da tre a cinque mesi.

2. Domande di aiuto

Le domande devono essere presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del beneficiario ammassatore, a partire dal 29 ottobre 2007 come da fac-simile (allegato A) per il tramite delle Amministrazioni Provinciali (1).

Copia delle domande presentate per il tramite delle Amministrazioni provinciali devono essere inviate, il giorno stesso di presentazione, via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: opr@postacert.regione.lombardia.it e con il seguente oggetto: Ammasso Privato Carni Suine 2007.

Le domande devono contenere una proposta contrattuale conforme ai requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento (CEE) n. 3444/90, (cfr. successivo punto 5) ed all'art. 2 del Regolamento (CE) 1267/2007 per quanto riguarda i quantitativi minimi di prodotto da sottoporre ad ammasso. Le operazioni di conferimento

devono avvenire in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del precitato Regolamento (CEE) n. 3444/90.

Al riguardo si precisa che:

- i beneficiari devono avere i requisiti specificati al successivo punto 3;
- i periodi di ammasso ed i prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono quelli indicati nel prospetto allegato al Regolamento (CE) 1267/2007 e riportati nell'allegato B;
- i prodotti da ammassare devono avere le caratteristiche previste al successivo punto 4;
- i quantitativi minimi di carne da ammassare sono: 10 tonnellate per i prodotti disossati e 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) 1267/2007, i richiedenti devono presentare una garanzia fideiussoria pari al 20% dell'importo dell'aiuto richiesto (allegato C).

2.1 Accettazione della domanda di aiuto

Ai sensi dell'art. 11, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 3444/90, le decisioni relative all'accettazione delle domande di concessione devono essere comunicate al richiedente il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda. Con l'accettazione il contratto si ritiene concluso e gli viene attribuito un numero univoco di identificazione.

Nel caso in cui la proposta contrattuale fosse respinta la cauzione è immediatamente svincolata.

3. Beneficiari

I contraenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi;

(1) Gli indirizzi delle Province sono riportate nell'allegato D.

- b) dispongano di impianti adeguati alle normative CE (con relativi certificati di idoneità).

4. Ambito Territoriale

Le domande devono essere presentate all'Organismo Pagatore competente in relazione alla sede legale del beneficiario ammassatore.

Pertanto le domande vanno presentate presso la Provincia ove è ubicata la sede legale dell'ammassatore, la Provincia stessa emette la concessione all'ammasso e nel caso di ammasso in un magazzino di un'altra Provincia trasmette la concessione stessa a tale provincia che effettuerà tutte le operazioni di controllo.

La Provincia che effettua i controlli trasmette i verbali di entrata in ammasso, controllo intermedio, uscita dall'ammasso alla Provincia che ha emesso la concessione.

Per quanto riguarda le sedi di ammasso fuori regione, da accordi intercorsi con gli altri organismi pagatori si è stabilito il reciproco riconoscimento dei controlli, delle procedure e della modulistica utilizzata ed adottata da ognuno, nei propri ambiti di competenza.

La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti fermo restando che la responsabilità complessiva dell'intero procedimento amministrativo è dell'Organismo Pagatore competente ad erogare gli aiuti.

5. Prodotti ammessi all'ammasso

- a) Carni fresche di qualità sana, leale e mercantile ottenute da animali allevati nella Comunità almeno gli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data di conferimento all'ammasso;
- b) le carni devono essere conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate all'ammasso allo stato congelato.

6. Elementi del contratto

- a) Una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni di cui al precedente punto 4;
- b) la designazione e il quantitativo del prodotto da ammassare;
- c) il termine ultimo per le operazioni di ammasso (non oltre il 28° giorno successivo alla data di chiusura del contratto) della totalità del quantitativo di cui alla lettera b);
- d) il periodo di ammasso;
- e) l'importo dell'aiuto per unità di peso;
- f) l'importo della cauzione;
- g) la facoltà di abbreviare o prorogare il periodo di ammasso alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

7. Obblighi derivanti dal contratto

- a) Conferire all'ammasso il prodotto richiesto dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto (data del rilascio della concessione dell'aiuto) e concludere le operazioni di ammasso entro il 28° giorno successivo alla medesima data;
- b) comunicare alla Provincia, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare;
- c) la quantità giornaliera conferita non deve essere inferiore a 5 tonnellate al fine di agevolare il dovuto controllo da parte dei preposti uffici della Provincia i quali devono presenziare, per ogni conferimento, sia alla presentazione del prodotto a peso fresco, che alla successiva presa in carico del prodotto congelato.
- Le operazioni di conferimento dell'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto della concessione;
- d) conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, la Provincia può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;
- e) durante il periodo di ammasso il prodotto non dovrà essere

posto in vendita, né sostituito, né spostato da un magazzino ad un altro;

- f) far pervenire all'ente d'intervento i documenti relativi alle operazioni d'immagazzinamento non oltre un mese dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
- g) ammassare i prodotti nel rispetto dei requisiti d'identificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4;
- h) consentire all'ente d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Inoltre il contraente tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

- a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
- b) la data di conferimento all'ammasso;
- c) il peso e il numero delle scatole o dei colli altrimenti confezionati;
- d) la presenza dei prodotti in magazzino;
- e) la data calcolata della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale completata in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafi 4 o 6, dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso;
- f) contabilità di magazzino con i seguenti dati:
- identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;
 - il numero delle mezzene, delle scatole o degli altri colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni pellets o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente registrati per singole partite;
 - l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto.

Ogni pallet e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, devono essere contrassegnati in modo da evidenziare numero del contratto, denominazione del prodotto e peso.

La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno.

8. Periodo dell'ammasso

Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso.

Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale (2).

9. Controlli

I controlli sull'ammasso privato di carni suine sono effettuati dalle Province.

I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 3444/90 (cfr. punto 6. Obblighi derivanti dal contratto).

In particolare, sono previsti:

- **un controllo iniziale** sul 100% delle domande.

Effettuato il controllo di cui al comma precedente, la Provincia, dopo la verifica della data di conferimento all'ammasso contrassegnata sui prodotti, può procedere alla sigillatura dei prodotti immagazzinati;

- **un controllo intermedio**, senza preavviso, effettuato su un campione rappresentativo pari ad almeno il 10% del quantitativo immagazzinato.

Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità di cui al citato punto 6, prevede la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5% del quantitativo sottoposto a controllo senza preavviso;

- **un controllo obbligatorio finale** sul 100% delle domande durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale.

È opportuno che il funzionario che firma l'entrata in ammasso sia diverso da quello che firma lo svincolo.

(2) Art. 9 del Reg. CE 3444/1990.

Le spese di sigillatura o di movimentazione in occasione dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.

Alla fine di ogni controllo la Provincia redige un verbale nel quale sono presenti:

- la data del controllo,
- la sua durata (3),
- le operazioni svolte.

Il verbale è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di domanda di pagamento (4).

In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5% dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la Provincia lo segnala ad OPR, che provvederà a determinare un campione più vasto da sottoporre a controllo.

Le Province notificano questi casi all'OPR entro il termine di tre settimane, che provvederà, tramite AGEA coordinamento, ad inviarle alla Commissione entro la quarta settimana.

9.1 Falsa dichiarazione

Se la Provincia constata ed accerta che la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento 3444/1990 è una falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, pronuncia la decadenza dell'aiuto. Inoltre il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello dell'accertamento stesso.

10. Pagamenti

In conformità all'art. 7 del Regolamento (CEE) n. 3444/90, la domanda di pagamento dell'aiuto, corredata della documentazione giustificativa, deve essere presentata ad OPR, tramite le Province, entro sei mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di cui sopra.

L'art. 6 del Regolamento (CEE) n. 3444/90 disciplina le modalità per la concessione, da parte di codesti Organismi pagatori, di un anticipo dell'aiuto, che non può eccedere l'importo corrispondente a quello relativo ad un periodo di ammasso di tre mesi.

La concessione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 120% dell'anticipo richiesto.

Il pagamento degli aiuti avverrà esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario/postale.

Qualora l'ammontare dell'aiuto complessivamente richiesto da un medesimo conferente superi l'importo di € 154.937, il conferente dovrà richiedere alla Prefettura competente territorialmente che venga rilasciato a OPR la Certificazione Prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 252/1998, inoltrando alla Prefettura anzidetta il proprio certificato camerale munito di *nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni*.

11. Sanzioni

In caso il prodotto oggetto di ammasso non fosse conferito entro il ventottesimo giorno, dal giorno successivo la data di accettazione del contratto, la cauzione è interamente incamerata.

Nel caso di revoca del contratto o di non rispetto degli obblighi la cauzione è interamente incamerata, fatto salvo causa di forma maggiore.

L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.

Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale:

- a) superiore o pari al 90% di tale quantitativo, l'aiuto è ridotto in proporzione;
- b) inferiore al 90%, ma superiore o pari all'80% di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato;
- c) inferiore all'80% di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato e la fideiussione è interamente incamerata.

Se la Provincia constata ed accerta che la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento 3444/1990 è una falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, pronuncia la decadenza dell'aiuto. Inoltre il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato sino alla

fine dell'anno civile successivo a quello dell'accertamento stesso e la fideiussione è interamente incamerata.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni applicative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20070127)

D.d.u.o. 12 novembre 2007 - n. 13502

(3.3.0)

Approvazione del dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME

Visti:

– la l.r. 28 settembre 2006 – n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 24 che prevede attraverso il fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 10 co. 7 lett. d) l.r. 1/99 interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati;

– la d.c.r. 10 luglio 2007 n. 404 di approvazione del Piano d'Azione regionale;

– la d.c.r. 26 luglio 2007 n. 425 che ha approvato la risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2008/2010 – DPEFR;

– il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

– il Regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

Dato atto che il citato DPEFR indica:

– lo sviluppo del capitale umano come fattore strategico di competitività e di libertà del sistema «lavoro lombardo», anche attraverso la realizzazione di progetti e programmi a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo;

– il ruolo di Finlombarda s.p.a. – quale soggetto del Sistema Regionale di cui all'art. 1 della l.r. 30/06 – finalizzato a supportare l'impegno di Regione Lombardia nella razionalizzazione di strumenti finanziari finalizzati a mobilitare le risorse del sistema finanziario privato, per orientare gli investimenti verso settori strategici e comparti idonei a promuovere l'innovazione e a sostenere iniziative capaci di stare sul mercato»;

Viste inoltre:

– la d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1476 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione quadro da sottoscrivere con Enti e Società regionali, ivi compresa Finlombarda s.p.a.;

– la Convenzione-quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 1 febbraio 2006 e contenente la disciplina delle condizioni generali per l'assistenza ed il supporto da parte di Finlombarda s.p.a. ai progetti di interesse regionale, e in particolare l'art. 5 che autorizza i Direttori Generali ad affidare incarichi a Finlombarda s.p.a. mediante specifiche lettere di incarico;

– la lettera di incarico prot. E1.2007.0016838 del 21 febbraio 2007 che affida a Finlombarda s.p.a. la gestione del Fondo di rotazione di cui alla richiamata l.r. 22/06, le attività connesse alla gestione delle procedure in ordine all'istruttoria, l'esame, l'approvazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo, la gestione degli interventi finanziari, l'attività di assistenza tecnica e ogni altra attività indicata nella lettera di incarico e nelle disposizioni contenute dal presente dispositivo;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo di rotazione amministrato da Finlombarda s.p.a., quale mandataria della Regione, in nome e per conto della Regione stessa, è costituito dalle risorse disponibili:

– sul Fondo di rotazione costituito presso Finlombarda s.p.a.;

(3) Solo per il controllo intermedio.

(4) Art. 13 del Reg. CE 3444/1990;

- sulle somme derivanti da rientri dei finanziamenti già erogati;
- sulle somme derivanti dagli interessi maturati sulle somme già erogate;

Considerato inoltre che le richieste di finanziamento per interventi previsti dalla richiamata l.r. 22/06, presentate con modalità a sportello e ritenute ammissibili, saranno finanziate esclusivamente fino alla concorrenza delle disponibilità del Fondo di Rotazione;

Rilevato che in relazione a quanto sopra specificato è prevista una dotazione del Fondo di rotazione di € 20.949.616,00 così costituita:

- € 13.949.616,00 disponibilità attuale c/o Finlombarda s.p.a.;
- € 3.500.000 quota annuale del Fondo 2006 - già impegnati a favore di Finlombarda s.p.a. con decreto dirigenziale n. 11441 del 13 ottobre 2006;
- € 3.500.000 quota annuale del Fondo 2007 - risorse disponibili sul bilancio 2007 da impegnare e liquidare a favore di Finlombarda s.p.a.;

Vista a tal fine la proposta di dispositivo contenuta nei documenti predisposti dalla competente struttura regionale: «Dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente» di cui all'Allegato A) e «Modalità operative per la presentazione e valutazione delle domande di finanziamento» di cui all'Allegato A1), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Verificato che tale proposta è rispondente:

- ai criteri di priorità stabiliti dall'art. 24 della citata l.r. 22/06;
- ai criteri fissati dal richiamato DPEFR di sostegno ad iniziative imprenditoriali innovative e idonee al confronto sul mercato del lavoro;

Ritenuto quindi di approvare i documenti: «Dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente» di cui all'Allegato A) e «Modalità operative per la presentazione e valutazione delle domande di finanziamento» di cui all'Allegato A1), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di procedere a favore di Finlombarda s.p.a.:

- ad impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 3.500.000,00 a valere sul capitolo 2.2.3.3.81.4918 del bilancio 2007;
- a liquidare la somma di € 3.500.000,00 a valere sull'impegno n. 7503/06 relativo al capitolo 2.2.3.3.81.4918 del bilancio 2006;

Visti:

- la legge regionale 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni e i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII Legislatura;

Decreta

1. Di approvare il «Dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le «Modalità operative per la presentazione e valutazione delle domande di finanziamento» relative al dispositivo di cui al precedente punto 1) e contenute nell'Allegato A1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 3.500.000,00 a valere sul capitolo 2.2.3.3.81.4918 del bilancio 2007 a favore di FINLOMBARDA COD BENEFICIARIO 19905;

Beneficiario	Codice	Capitolo	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a.	19905	2.2.3.3.81.4918	Euro 3.500.000,00	Euro 0,00	Euro 0,00

Cod. benef.	Anno/ Capitolo	Anno/ Imp./sub	Anno/Imp. sub-perente	Importo da liquidare
19905	2007 004918	2007/0	/	3.500.000,00
19905	2006 004918	2006 7503/0	/	3.500.000,00

4. di liquidare la somma di € 3.500.000,00 a valere sull'impegno n. 7503/06 del capitolo 2.2.3.3.81.4918 del bilancio 2006;

Cod. Benef.	Denominazione	Cod. fiscale Part. IVA	Indirizzo
19905	Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a.	01445100157 01445100157	Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano
19905	Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a.	01445100157 01445100157	Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

6. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a per i successivi adempimenti di competenza.

Il dirigente della U.O.
attuazione delle riforme:
Ada Fiore

ALLEGATO A)

Dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente

Riferimenti normativi	- Legge regionale 28 settembre 2006 - n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 24 che prevede attraverso il fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 10 co. 7 lett. d) l.r. 1/99 interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati; - d.c.r. 10 luglio 2007 n. 404 di approvazione del Piano d'Azione regionale; - d.c.r. 26 luglio 2007 n. 425 che ha approvato la risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2008/2010 - DPEFR; - Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<i>de minimis</i>); - Regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
Risorse	La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 20.949.616,00 a valere: • sul fondo di rotazione costituito presso Finlombarda ai sensi della richiamata l.r. 22/06; • sulle somme derivanti da rientri dei finanziamenti già erogati; • sulle somme derivanti dagli interessi maturati sulle somme già erogate. È una misura «a sportello»: le domande saranno ammissibili sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Finalità degli interventi	Le iniziative sono finalizzate a favorire ed incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, attraverso l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.
Localizzazione degli interventi ammessi al finanziamento	Investimenti effettuati in Lombardia da imprese che hanno sede legale ed operativa nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.
Soggetti beneficiari	1. Nuove imprese costituite in forma di società di persone e/o di capitale composte per i 2/3 da giovani in età dai 18 ai 35 anni compiuti e/o da donne e/o soggetti svantaggiati. I giovani imprenditori o le donne o i soggetti svantaggiati presenti nella compagine societaria dovranno detenere almeno i 2/3 delle quote del capitale sociale dell'impresa. Le neo società costituite potranno essere partecipate da persone giuridiche, anche con requisiti diversi dai soggetti beneficiari, purché la percentuale di partecipazione di queste non superi il 25% del capitale. Le nuove imprese costituite in forma societaria potranno essere partecipate da persone giuridiche purché la percentuale di partecipazione di queste non superi il 25% del capitale. Per le nuove imprese costituite in forma societaria non sono previste esclusioni di settori merceologici ad eccezione di quelli esclusi in base alla normativa «<i>de minimis</i>» vigente. 2. Sono inoltre ammesse: a) nuove ditte individuali e imprese familiari operanti esclusivamente nel settore manifatturiero (classificazione ATECO 2002 Sezione D) e dei servizi alle imprese ed alle persone (classificazione ATECO 2002 Sezione D, K, O 93); b) nuovi Studi Associati e Società Professionali operanti in settori tecnico scientifici (classificazione ATECO 2002 K74.2 e K74.3); c) nuove imprese costituite a seguito di spin-off universitari (costituiti da universitari o con la partecipazione di università); d) nuove imprese allocate presso Incubatori di impresa; e) nuove imprese operanti nel settore dei servizi di cura per l'infanzia (classificazione ATECO 2002 N85.32). Per le imprese di cui al punto 2, non è richiesto il requisito dei 2/3 di cui al punto 1.
Requisiti di nuova impresa	Imprese iscritte al Registro delle imprese da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda (fa fede la data di invio telematico). Per gli Studi Associati non iscritti al Registro delle Imprese si considerano i dodici mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di costituzione.
Settori esclusi	Sono esclusi i settori previsti dalla vigente normativa, regolamento CE. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 regime « <i>de minimis</i> ».
Forma, durata e rimborso dei finanziamenti	Gli interventi avranno la forma del finanziamento a medio termine con durata non inferiore a 3 (tre) anni e non superiore a 10 (dieci) anni, con un periodo di preammortamento massimo di 2 (due) anni. Il rimborso del finanziamento avverrà di norma mediante rate semestrali costanti di capitale e interessi.
Tasso di interesse praticato	Il tasso a carico dei beneficiari sarà pari alla media ponderata del tasso applicato a valere sul fondo di rotazione e il tasso applicato a valere sui mezzi messi a disposizione dall'Istituto di credito convenzionato. Il tasso applicato agli interventi finanziari con mezzi del Fondo sarà pari allo 0,1% nominale annuo; il tasso applicato a valere sui mezzi messi a disposizione dall'Istituto di credito sarà pari alla media mensile Euribor 6 mesi aumentato di 1,25 punti percentuale. Gli interventi finanziari saranno erogati per una quota pari al 70% a carico del Fondo e per la restante parte del 30% con mezzi degli Istituti di credito convenzionati con Finlombarda. Il tasso applicato e le quote di intervento potranno essere modificati con decreto della Direzione generale competente al variare delle condizioni di mercato ed in funzione dei dati di monitoraggio.
Garanzie richieste ai beneficiari	Fidejussioni personali dei soci dell'iniziativa imprenditoriale e/o fidejussioni di terzi e/o altre forme di garanzia a valere sul finanziamento.
Nucleo di Valutazione	La competente Direzione generale, ai fini dell'approvazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi del presente dispositivo, costituisce un Nucleo di Valutazione composto da: - un dirigente della competente Direzione Generale con funzioni di Presidente; - un rappresentante della società finanziaria Finlombarda s.p.a.; - due rappresentanti delle competenti Direzioni Generali in qualità di esperti. Il Nucleo di Valutazione, può inoltre costituire un supporto in ordine a criticità connesse all'applicazione del presente dispositivo.
Monitoraggio	Il Soggetto gestore annualmente monitorerà: - il numero, tipologia e settori merceologici delle imprese di nuova costituzione che hanno presentato richiesta di agevolazione; - il numero di imprese ancora attive ed operanti dopo il primo anno di esercizio e dopo i successivi tre anni; - la crescita dimensionale (fatturato e numero di dipendenti) delle imprese di cui al punto precedente. I dati verranno rilevati in base alle dichiarazioni rilasciate con procedura informatica dalle imprese beneficiarie circa l'andamento dell'attività intrapresa a partire dalla data di concessione del finanziamento e per i successivi quattro anni.

ALLEGATO A1)

Modalità operative per la presentazione e valutazione delle domande di finanziamento

Presentazione delle domande	La domanda di accesso alle linee di intervento previste dal Fondo dovrà essere presentata con procedura on line, esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito: http://formalavoro.regione.lombardia.it Nell'apposita sezione del sito saranno disponibili a partire dal 26 novembre 2007 le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password). Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa dovrà stampare l'apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato, entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico a Finlombarda s.p.a. via Oldofredi, 23 - 20124 Milano. Il modulo dovrà essere corredato da copia fotostatica della carta d'identità del legale rappresentante in corso di validità e da copia dell'atto costitutivo qualora il richiedente sia un organismo associativo.
Requisiti formali di ammissibilità della domanda	L'assenza dei requisiti formali sottoelencati determina la non ammissibilità della domanda. • Domanda non sottoscritta dal legale rappresentante. • Domanda priva dell'esposizione del piano d'impresa (presente nel modulo informatico). • Mancanza della documentazione richiesta in allegato. • Mancata trasmissione tramite posta della domanda cartacea, entro 10 giorni lavorativi successivi all'invio della domanda on-line. Le domande incomplete e quindi non ammissibili, sono tenute a disposizione del richiedente per il ritiro, previo avviso.
Iter procedurale per la valutazione della domanda di finanziamento:	La competente struttura di Finlombarda procede a: • effettuare l'istruttoria sotto il profilo tecnico, economico e finanziario (nell'ambito delle attività di valutazione, il progetto presentato potrà essere ridefinito in funzione del merito creditizio, dell'eleggibilità ed ammissibilità delle spese con conseguente ridefinizione dell'intervento finanziario richiesto); • a svolgere le verifiche connesse all'attività istruttoria delle domande anche mediante visite in loco; • ad inviare periodicamente alla competente Struttura di Regione Lombardia l'esito dell'attività istruttoria da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione; • il Nucleo di valutazione esprime il giudizio di ammissibilità delle domande pervenute, definendo le condizioni dell'intervento regionale (importo, durata, condizioni, garanzie, etc.), ratificandolo con atto della competente Direzione generale; • Finlombarda provvede a trasmettere le domande approvate agli Istituti di Credito convenzionati i quali entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, deliberano l'intervento di loro competenza e ne comunicano l'esito a Finlombarda. Qualora l'Istituto di credito stabilisca condizioni diverse quali minor importo del finanziamento, diversa durata, diverse garanzie e condizioni aggiuntive, Finlombarda provvede a darne comunicazione alla competente Direzione Generale della Regione Lombardia. Le domande valutate positivamente, ma non finanziate per carenza di fondi, saranno rinviate alla successiva disponibilità di fondi.
Erogazione dei finanziamenti	L'erogazione del finanziamento pubblico sarà effettuata come segue: • Quota del 50% del finanziamento successivamente all'approvazione da parte di Regione Lombardia e dell'Istituto di credito, previa dichiarazione su apposita modulistica resa con autocertificazione attestante la realizzazione del 30% del programma di investimento. • La rimanente quota del 50% a saldo ad investimento effettuato. L'erogazione dei finanziamenti è comunque subordinata all'impegno da parte del beneficiario a documentare, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla concessione dell'intervento regionale la realizzazione dell'intero investimento.
Importo minimo e massimo del finanziamento	Non inferiore a € 15.000, non superiore a € 30.000 per le ditte individuali e associazioni professionali elevabili a € 150.000 per le forme societarie (società di persone e di capitali) e comunque non superiore all'80% dell'investimento ammissibile.
Spese ammissibili al finanziamento	Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione on-line della domanda di seguito elencate: • Costi per adeguamenti tecnici ed impiantistici dell'immobile sede dell'attività. • Acquisto di beni strumentali nuovi ed usati, purché fatturati e rivenienti da fornitori di settore nonché, per i beni usati, rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento CE n. 448/2004 - norma n. 4. • Costi di avvio attività in Franchising (fee di ingresso). Tali costi non potranno superare il 50% dei costi totali dell'investimento programmato e ammesso. • Spese progettazione e realizzazione di un sito internet aziendale. • Affitto dei locali sede dell'iniziativa per un anno di attività e sino ad un importo massimo del 20% dell'investimento ammissibile. • Acquisto di automezzi strettamente necessari allo svolgimento del ciclo produttivo (sono esclusi mezzi per l'esercizio di attività di autotrasporto merci). • Scorte non oltre il 10% dell'investimento ammissibile. • Acquisto di attività preesistenti di imprese operanti esclusivamente nel settore manifatturiero. Non è ammissibile l'acquisto di attività preesistente il cui atto preveda forme di rateizzazione e/o patto di riservato dominio. Qualora uno o più soci dell'impresa richiedente siano anche soci dell'impresa cedente, il costo dell'acquisto, ai fini dell'agevolazione, viene decurtato in proporzione alle quote detenute dagli stessi nell'impresa richiedente. • Licenze di sfruttamento economico, brevetti industriali, software.

D) Termini di realizzazione del programma d'investimento	• L'investimento programmato dovrà essere realizzato entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto regionale di concessione dell'agevolazione. Eventuali proroghe potranno essere accordate sulla base di motivate richieste da parte dei beneficiari. • L'investimento s'intende realizzato qualora i beni oggetto dello stesso siano stati consegnati ed il relativo costo sia stato interamente fatturato all'impresa richiedente, ancorché non pagato. Per i beni di carattere immateriale è sufficiente che sia stato stipulato apposito contratto di fornitura. • Gli investimenti devono essere capitalizzati e quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale (esempio: scorte, canone affitto, etc.).
Obblighi del beneficiario	Mantenimento dei requisiti relativi alla composizione della compagine societaria per un arco temporale minimo di 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione. L'investimento ammesso e documentato entro il 13° mese dopo la concessione dell'agevolazione, deve essere stato sostenuto per almeno il 70% pena la revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa. Compilare tutti i dati previsti dalla modulistica informatica, in mancanza dei quali la domanda non sarà ritenuta accoglibile. Realizzare e rendicontare il progetto nei termini previsti. L'impresa beneficiaria dovrà produrre entro 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta realizzazione del progetto, un'autocertificazione attestante le spese sostenute, la loro corrispondenza alle tipologie di spesa ammissibili e l'avvenuto pagamento delle stesse. La documentazione dovrà essere inoltrata a Finlombarda e redatta esclusivamente sull'apposita modulistica che verrà messa a disposizione dei beneficiari. Finlombarda previa verifica della regolarità e completezza della documentazione di spesa, provvederà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della documentazione all'erogazione del saldo. Presentare per i primi tre anni una relazione sull'andamento dell'attività intrapresa a partire dall'approvazione del finanziamento. Consentire ispezioni e controlli da parte di Finlombarda e di Regione Lombardia e fornire ogni utile dato e/o informazioni richiesti. Conservare per tutta la durata dell'intervento agevolativo i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto. Divieto di alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, come previsto dal d.lgs. del 31 marzo 1998 n. 123, art. 9. Il mancato rispetto degli obblighi sopra riportati può comportare la revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
Applicazione regolamento «de minimis»	Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «<i>de minimis</i>» all'art. 2 prescrive che «l'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> accordati ad una medesima impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma dell'aiuto «<i>de minimis</i>» o dall'obiettivo perseguito. È inoltre fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo pubblico l'osservanza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sia per quanto riguarda il contributo di cui al presente provvedimento, sia per eventuali altri aiuti dagli stessi ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti.
Regole della privacy su trattamento dei dati	I dati forniti a Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento al fine di effettuare una adeguata valutazione della domanda di ammissione alle agevolazioni anche mediante l'inserimento e l'elaborazione in supporti informatici protetti. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha i diritti riconosciuti dal d.lgs. n. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati personali è: • La Giunta della Regione Lombardia nella persona del Presidente, con sede in via F. Filzi, 22 - 20124 Milano. Il responsabile del trattamento dei dati personali è: • Il Direttore Generale competente della Regione Lombardia. • Finlombarda s.p.a.
Revoche e Sanzioni	Con decreto dirigenziale, l'agevolazione viene revocata parzialmente o totalmente: - in caso di rinuncia da parte del beneficiario; - qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese; - qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento. Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata - salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione - il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.
Ispezioni e controlli	La Regione, anche mediante Finlombarda, provvede ad effettuare controlli su base campionario non inferiori al 10% delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine l'impresa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione.

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20070128)

(3.1.0)

Circ.r. 22 novembre 2007 - n. 37

Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali

Ai Direttori Generali delle ASL
 Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere
 Ai Direttori Sanitari delle ASL
 Ai Direttori Sanitari delle Aziende Ospedaliere
 Ai Direttori Sociali delle ASL
 Ai Presidenti delle Assemblee Distrettuali dei Sindaci delle Conferenze dei Sindaci per il tramite delle ASL
 Al Direttore Centrale del Settore Famiglia, Scuola, Politiche Sociali del comune di Milano
 dott.ssa Carmela Madaffari
 All'Assessore Famiglia, Scuola, Politiche Sociali del comune di Milano
 dott.ssa Mariolina Moioli
LORO SEDI
 Al Centro Giustizia Minorile via Spagliardi, 1
 20100 Milano

Con la presente si trasmettono le determinazioni assunte sulla base delle risultanze del lavoro avviato tra le Direzioni Regionali e il Centro di Giustizia Minorile.

PREMESSA

Dall'entrata in vigore del codice di procedura penale per i minorenni (d.P.R. 448/88) sono state assunte molteplici iniziative e avviate sperimentazioni orientate alla definizione di procedure che, pur nel riconoscimento delle diverse responsabilità, hanno attivato tutte le sinergie possibili per la realizzazione di collaborazioni interprofessionali ed interistituzionali.

L'evoluzione personale e relazionale del minore costituisce, da sempre, l'elemento cardine del processo penale minorile e ciò deve favorire risposte articolate a diversi livelli: osservazionale, psicologico, sociale, educativo e sanitario, con interventi pluristituzionali e pluri-professionali.

A questo proposito si ricordano le fasi che devono caratterizzare l'intervento relativo alla presa in carico del minore sottoposto a procedimento penale:

- a) *fase della conoscenza ed analisi della situazione (art. 9 d.P.R. 448/88)*
 da cui devono emergere: il bilancio evolutivo e la valutazione della personalità del minore in rapporto con eventuali comportamenti a rischio nonché con il reato, le relazioni con la famiglia e con il gruppo dei pari, le potenzialità e le risorse del ragazzo e del contesto;
- b) *fase della progettazione*
 che deve comprendere: la definizione degli obiettivi e di un piano di intervento in cui sia riportato il sistema degli attori, quello delle risorse che verranno attivate e le azioni che s'intendono promuovere, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti del minore;
- c) *fase della valutazione*
 che comporta il coinvolgimento del minore, del nucleo familiare e/o delle persone più significative del contesto di vita, nonché delle figure professionali che saranno parte del progetto.

Suddette fasi sono separabili solo in linea teorica; nella realtà operativa devono essere fortemente interconnesse all'interno di un processo circolare di conoscenza/azione/valutazione.

La modulazione dell'intervento secondo le fasi sopra citate, dovrà tener conto della posizione giuridica del minore ed è quindi suscettibile di evoluzione in rapporto allo sviluppo dell'iter penale.

È auspicabile che alla realizzazione dei percorsi conoscitivi e progettuali concorrano – come previsto dal d.P.R. n. 448/1988 – differenti Servizi e differenti operatori professionali in una logica di integrazione fra competenze sociali, educative, psicologiche e sanitarie per meglio rilevare ed affrontare le multiproblematiche e complesse situazioni dei minori.

SISTEMA DEI SERVIZI E MODALITÀ DI PRESA IN CARICO

Le diverse esperienze sviluppatesi in questi anni hanno sottolineato l'importanza che accanto ai servizi ministeriali, investiti della competenza sull'attuazione degli istituti giuridici del processo penale minorile, ci debbano essere anche quelli sociali, sanitari e sociosanitari (di seguito chiamati «territoriali») sempre più coinvolti in una precisa responsabilità nei confronti dei minori autori di reato, come previsto dal processo penale minorile (art. 6 d.P.R. 448/88).

Sul versante organizzativo, il mutato quadro normativo a fronte dell'emanazione della l. 328/00 e della l.r. 34/04, ha determinato molteplici modalità organizzative e gestionali di tutela dei minori, che vanno dalle deleghe ancora in atto verso le ASL, alle gestioni dei Comuni in forma singola o associata e all'orientamento verso protocolli operativi tra ASL e Comuni.

In base a questi due assunti, il modello organizzativo territoriale, indipendentemente dalle specificità locali e dalle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che concorrono alla presa in carico del minore, dovrà quindi prevedere la definizione di procedure operative efficaci, in grado di realizzare le connessioni necessarie e la dovuta integrazione tra i diversi servizi coinvolti, ponendo al centro degli interventi l'interesse del minore, con un progetto unitario in particolare laddove esista una presenza di più provvedimenti dell'autorità giudiziaria (penali, civili e/o amministrativi).

A) Titolarità della presa in carico e funzione dei servizi

1. Soggetti denunciati a piede libero

Il comune di residenza attraverso il competente servizio sociale, assicurato in forma singola o associata, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, avrà cura di svolgere l'indagine sociale, di attivare ogni utile supporto in relazione ai bisogni emersi e di presenziare all'Udienza Preliminare e Dibattimentale. La relazione sociale dovrà essere inviata all'Autorità Giudiziaria richiedente e trasmessa all'ufficio Servizio Sociale Minorenni per eventuali evoluzioni dell'iter penale con l'applicazione di misure limitative o privative della libertà personale.

2. Soggetti in stato di arresto, fermo o accompagnamento

Per i minori che sono in condizione di limitazione della libertà personale presso il Centro Prima Accoglienza, il servizio del comune di residenza fornirà tempestivamente – su richiesta del Centro Prima Accoglienza o dell'ufficio Servizio Sociale Minorenni – la relazione sociale agli atti e ogni utile informazione relativamente ai soggetti già conosciuti. Si auspica che gli operatori dei servizi sociali territoriali partecipino all'Udienza di Convalida che – ai sensi della normativa – deve tenersi entro 96 ore dall'arresto, dal fermo o dall'accompagnamento.

3. Soggetti sottoposti alle misure cautelari: prescrizioni art. 20), permanenza in casa (art. 21), collocamento in comunità (art. 22), custodia cautelare (art. 23)

Il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che cureranno l'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 448/1988. I Comuni sono chiamati a collaborare con i Servizi ministeriali nella fase della conoscenza, della progettazione psicosocioeducativa e di quella di valutazione, anche avvalendosi di altri servizi idonei a contribuire alle varie fasi di intervento.

4. Soggetti sottoposti alla sospensione del processo e messa alla prova – art. 28 d.P.R. n. 448/1988 – art. 27 d.lgs. n. 272/1989

La sospensione del processo e messa alla prova viene adottata – prevalentemente – a seguito di una precedente fase di presa in carico con conoscenza della situazione familiare e personale del minore nell'ambito delle richieste di indagine della Procura per i Minorenni a seguito della denuncia a piede libero o dei provvedimenti limitativi della libertà personale. Trattasi quindi di una misura che si pone in continuità di interventi pregressi attivati dai Servizi sociali o dai Servizi dell'amministrazione della Giustizia Minorile. La collaborazione tra i servizi sociali dei Comuni e i Servizi della Giustizia Minorile è finalizzata all'elaborazione ed attuazione di un progetto d'intervento a favore del minore.

Il progetto si caratterizza per:

- *consensualità*: il progetto deve essere condiviso dal minore;
- *adeguatezza*: il progetto deve tener conto della personalità del minore, del tipo di reato, delle risorse personali, familiari e del contesto di vita che possono essere mobilitate;
- *praticabilità e concretezza*: nel progetto devono essere indica-

te le risorse da utilizzare, i processi da attivare, le modalità di partecipazione degli operatori ed eventualmente le modalità dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la vittima.

5. Misure sostitutive, alternative, di sicurezza ed esecuzione pena

L'attuazione delle misure previste da specifiche normative (L. n. 689/81 ed ordinamento penitenziario per le misure alternative alla detenzione), richiamate dall'art. 30 d.P.R. n. 448/1988 e dall'art. 24 d.lgs. n. 272/1989, è a cura dei Servizi della Giustizia Minorile. Si evidenzia, tuttavia, l'importanza di non interrompere la presa in carico del minore durante l'iter penale, auspicando – ove possibile – la collaborazione con i Servizi sociali, in coerenza con i principi del processo penale minorile.

6. Assistenza all'imputato minorenni - art. 12 d.P.R. n. 448/1988 e partecipazione all'Udienza

I Servizi della Giustizia Minorile, dell'ASL e del comune devono assicurare assistenza psicologica e attenzione agli aspetti emotivi, affettivi e relazionali al minore in ogni stato e grado del procedimento.

Gli Enti devono inoltre garantire che gli operatori che hanno seguito il minore partecipino alla celebrazione dell'Udienza, al fine di fornire elementi utili alle determinazioni del Giudice.

Riassumendo, si configurano le seguenti titolarità:

- in presenza di misure limitative o privative della libertà personale (misure cautelari, messa alla prova, misure alternative o sostitutive, esecuzione pena in stato detentivo, misure di sicurezza): la titolarità della presa in carico è dei servizi della giustizia minorile;
- nei confronti del minore autore di reato sottoposto a misure limitative o privative della libertà personale il comune è co-titolare con i Servizi della Giustizia Minorile – art. 6 d.P.R. n. 448/1988 – di responsabilità, nonché del progetto di intervento;
- per i soggetti denunciati a piede libero la titolarità, anche esclusiva, può essere attribuita dall'Autorità Giudiziaria ai Comuni.

A livello territoriale, il Centro di Giustizia Minorile, i Comuni e le ASL avranno cura di individuare il modello operativo che, con il concorso delle specifiche competenze sociali e sanitarie, assicuri la presa in carico integrata del minore, con attenzione a:

- garantire la continuità degli interventi;
- definire buone prassi operative per la presa in carico complessiva dei minori sottoposti a procedimento penale;
- attivare accordi interistituzionali che migliorino le modalità comunicative e definiscano il rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

B) Le competenze istituzionali

– I Comuni, nell'ambito della programmazione associata prevista per i Piani di Zona, in analogia a quanto previsto per la tutela minori dai medesimi piani, potranno valutare l'opportunità di svolgere in forma associata le funzioni relative alla presa in carico di minori autori di reato.

– L'ASL dovrà garantire il diritto dei minori alla fruizione di prestazioni sanitarie o sociosanitarie tra cui rientrano: la psico-diagnosi, la valutazione delle competenze genitoriali, il sostegno psicologico al minore, ai genitori e/o al nucleo familiare. Tali prestazioni sono a carico del Fondo Sanitario e sono erogabili tramite strutture pubbliche o private accreditate a contratto della Regione Lombardia (es: Consultori Familiari, Servizi di Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza).

L'ASL, al fine di valorizzare e non disperdere le competenze maturate in questi anni, può, a richiesta dei Comuni, mettere a disposizione anche personale sociale, ferma restando ovviamente la conseguente assunzione degli oneri da parte dei Comuni.

– Il Ministero della Giustizia si assumerà gli oneri derivanti dall'attuazione della misura cautelare del collocamento in comunità; per le rimanenti misure penali ci sarà la concorrenza del comune di residenza del minore quando a motivi di giustizia si accompagnano ragioni di natura socio assistenziale. È prevista comunque la compartecipazione in presenza di un provvedimento amministrativo/civile.

Al fine di facilitare l'immediata attivazione degli interventi, ogni ambito distrettuale, attraverso l'ufficio di Piano, dovrà comunicare alla Procura, al Tribunale per i Minorenni e all'USSM,

tutti gli elementi necessari ad una corretta relazione tra le istituzioni coinvolte (recapito, responsabile ecc).

INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI NEUROPSICHIATRIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Qualora durante la valutazione dei minori sottoposti a procedimento penale si rilevino problematiche specificatamente cliniche di carattere neuropsichiatrico, è opportuno individuare i Servizi Specialistici deputati al trattamento dei minori. Si forniscono pertanto specifiche indicazioni circa le procedure operative e le modalità di intervento da mettere in atto.

L'ASL di residenza del minore garantirà, attraverso proprie modalità organizzative, la funzione di raccordo tra i servizi sociali dei Comuni, singoli e associati, e i servizi di neuropsichiatria infantile delle Aziende Ospedaliere (UONPIA) e del privato accreditato a contratto per la NPI.

In particolare:

- Per i minori in fase pre-cautelare in stato di arresto, di fermo o di accompagnamento e per i minori ristretti presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Milano, la prima valutazione psico-sociale sarà effettuata dai Servizi della Giustizia Minorile.

Qualora emergesse l'esigenza di una valutazione specialistica, sin dalla fase di arresto o durante la permanenza in CPA o presso l'Istituto Penale per i minorenni di Milano, è previsto l'intervento del Servizio di neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (UONPIA). A tale riguardo le UONPIA dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano e dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza sono individuate quali riferimento del Centro di Giustizia Minorile per la valutazione del minore e per la definizione del programma terapeutico. Conseguentemente le Aziende Ospedaliere e il Centro Giustizia Minorile concorderanno precise modalità operative.

- Per i minori sottoposti a misure penali non detentive o all'Istituto giuridico della «Sospensione del processo e Messa alla Prova» ex art. 28 d.P.R. 448/88 qualora emergesse l'esigenza di una valutazione specialistica è previsto l'intervento del Servizio di neuropsichiatria infantile ubicato nell'ambito della ASL di residenza del minore stesso.

Il Centro per la Giustizia Minorile garantirà – ove previsto – gli interventi di supporto necessari alla gestione del minore nelle diverse fasi dell'intervento sanitario.

In relazione al programma terapeutico definito il minore potrà essere accolto in struttura residenziale a valenza terapeutica o socio educativa che si avvarrà, solo in casi eccezionali e concordati con la ASL di residenza del minore, del supporto dei servizi specialistici del territorio.

Per gli interventi in strutture residenziali terapeutiche accreditate e a contratto, gli oneri saranno a carico del Fondo Sanitario.

Le strutture residenziali terapeutiche potranno accogliere minori provenienti dal circuito penale in un rapporto 1/8 con i minori non sottoposti a procedimenti penali.

Le procedure per i percorsi di cura dovranno seguire le seguenti indicazioni:

- il Servizio della Giustizia Minorile mette a disposizione gli elementi di conoscenza a carattere psico-sociale in suo possesso;
- il Servizio di NPIA è tenuto a fornire al Servizio della Giustizia Minorile, tramite le ASL di residenza del minore, la specifica documentazione e le indicazioni del Piano Terapeutico individualizzato;
- in attuazione del principio di «continuità terapeutica», qualora sia necessaria la presa in carico del minore da parte di altri soggetti istituzionali, le NPIA di riferimento dovranno garantire la collaborazione necessaria per consentire la prosecuzione degli interventi avviati.

Si ribadisce a riguardo, l'importanza di mantenere distinti gli aspetti relativi alla vicenda giudiziaria del minore dal percorso terapeutico e di presa in carico che più opportunamente può far capo ai servizi specialistici capillarmente diffusi sul territorio.

I servizi di NPIA, attraverso le loro articolazioni organizzative sul territorio, mantengono per i minori di loro competenza la prerogativa preminente di strutture terapeutiche con funzione di presa in carico complessiva.

DEBITO INFORMATIVO

Poiché si rende necessario rilevare il fenomeno della devianza minorile nel territorio regionale, gli ambiti distrettuali avranno

cura, tramite le ASL, di trasmettere alla Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia – i dati raccolti mediante la scheda appositamente predisposta e già in uso.

Il direttore generale
direzione famiglia e solidarietà sociale:
Umberto Fazzone

Il direttore generale direzione sanità:
Carlo Lucchina

Il direttore di funzione specialistica
progetto diritti del cittadino e pari opportunità
direzione centrale programmazione integrata:
Fiorella Ferrario

APPENDICE

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE

L'articolazione dei Servizi periferici del Dipartimento Giustizia Minorile è descritta nel d.lgs. n. 272/89 che istituisce i Centri per la Giustizia Minorile.

Il Centro per la Giustizia Minorile (C.G.M.) ha competenza regionale o interregionale e risponde ad una nuova concezione dei rapporti tra la Giustizia Minorile e le altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzata ad un effettivo decentramento che riconosce e promuove la specificità territoriale.

Alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile sono attribuite funzioni di programmazione, di coordinamento dell'attività dei Servizi della Giustizia e di collegamento con gli Enti Locali e funzioni di vigilanza. Per la realizzazione di tale coordinamento è prevista la costituzione di una Commissione Regionale – ex art. 13 d.lgs. n. 272/89 – composta dai referenti istituzionali territoriali e dai responsabili dei Servizi della Giustizia Minorile.

I Centri sovrintendono ad una rete territoriale periferica composta dalle seguenti strutture:

- *Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni*: attivano interventi di trattamento per i minori coinvolti in procedimenti penali e per le loro famiglie; assicurano assistenza e sostegno anche in sede di udienza, favorendo il reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale, in raccordo con i Servizi pubblici e privati degli Enti Locali;
- *Centri di Prima Accoglienza*: strutture che ospitano minori arrestati o fermati fino all'Udienza di Convalida per un massimo di 96 ore, nel cui ambito vengono attivati interventi di sostegno e chiarificazione nei confronti dei minori e viene svolta la necessaria attività di conoscenza dell'indagato, utile all'Autorità Giudiziaria ai fini della determinazione dei provvedimenti giudiziari;
- *Istituti Penali per i Minorenni*: strutture destinate ad accogliere minori sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o in esecuzione;
- *Comunità Ministeriali*: strutture che possono accogliere, ciascuna, fino ad un massimo di dieci minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- *Istituto di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative*.

In Regione Lombardia sono presenti due Uffici di Servizio Sociale Minorenni – Milano e Brescia – un Istituto Penale – «Cesare Beccaria» ed un Centro di Prima Accoglienza con sede a Milano.

D.G. Sanità

(BUR20070129)

(3.2.0)

D.d.g. 15 novembre 2007 - n. 13711

Riclassificazione delle strutture residenziali psichiatriche accreditate in attuazione della d.g.r. n. 8/4221 del 28 febbraio 2007 «Riordino della residenzialità psichiatrica»

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

– la d.g.r. n. 6/38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell'art. 12 comma 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 – Definizione dei requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie»;

– la d.g.r. n. 7/8867 del 24 aprile 2002 «Determinazioni conseguenti all'approvazione della d.c.r. n. 462 del 13 marzo 2002 (PSSR 2002-2004) relative all'iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate e alla stipula dei rapporti contrattuali, ex art. 12, comma 5, l.r. 31/97»;

– la d.g.r. n. 7/17513 del 17 maggio 2004 «Piano regionale triennale per la salute mentale»;

– la d.g.r. n. 8/4221 del 28 febbraio 2007 «Riordino della residenzialità psichiatrica»;

Richiamata la d.g.r. n. 4221/2007 ed in particolare:

– il punto 6 con cui si stabilisce che le strutture residenziali psichiatriche accreditate devono essere riclassificate secondo le tipologie di strutture individuate con il Piano Regionale per la salute mentale e che le attuali Comunità Protette a bassa protezione sono ad esaurimento;

– il punto 10 in cui si dispone che con decreto del Direttore Generale Sanità si provvede a riclassificare le strutture residenziali psichiatriche;

Dato atto che la deliberazione citata al punto precedente prevede la realizzazione di programmi di «residenzialità leggera» e che tali programmi possono essere attivati solo ad opera di Aziende Sanitarie/Enti gestori di strutture psichiatriche accreditate e a contratto;

Considerato che le attività sanitarie dei programmi di «residenzialità leggera» sono oggetto di contratto tra la ASL e gli erogatori e che tali attività vengono rilevate e trasmesse alla Direzione Generale Sanità attraverso il flusso regionale «Psiche»;

Vista ed esaminata la documentazione relativa alla riclassificazione della residenzialità psichiatrica trasmessa alla Direzione Generale Sanità da parte dei Direttori Generali delle ASL;

Rilevato che quanto trasmesso dalle ASL, sulla base delle istanze presentate dagli erogatori pubblici e privati accreditati, è compatibile con quanto disposto dalla citata d.g.r. n. 4221/2007 relativa al riordino della residenzialità psichiatrica;

Ritenuto pertanto di provvedere alla riclassificazione delle strutture residenziali psichiatriche autorizzate e accreditate secondo quanto indicato nell'Allegato parte integrante del presente decreto;

Rilevata la necessità di modificare il sistema di rilevazione delle attività residenziali (flusso informativo psiche) per renderlo coerente al processo di riclassificazione approvato con il presente provvedimento;

Precisato pertanto che gli effetti della presente riclassificazione decorrono a far tempo dal 1° gennaio 2008;

Precisato che:

– le ASL sono tenute a verificare, entro 90 giorni dal presente decreto, l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte degli erogatori in attuazione di quanto contenuto nella citata d.g.r. n. 4221/2007;

– le ASL, nel cui ambito territoriale sono collocate le strutture residenziali psichiatriche accreditate a contratto, devono ridefinire i contratti in essere con gli erogatori secondo l'assetto riclassificato con il presente decreto;

Ritenuto di inviare il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per i conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa vigente;

Ritenuto inoltre di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Vista la l.r. n. 16/96 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di riclassificare le strutture residenziali psichiatriche accreditate secondo quanto indicato nell'Allegato parte integrante del presente decreto;

2. di stabilire che gli effetti del presente decreto decorrono dal 1° gennaio 2008;

3. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali per i conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa vigente;

4. di stabilire che le ASL provvedano alla ridefinizione del contratto in essere con gli erogatori secondo l'assetto riclassificato con il presente decreto e che la realizzazione di programmi di «residenzialità leggera» è subordinata alla sottoscrizione di contratto per le attività sanitarie tra le stesse ASL e l'Ente erogatore e che tali attività verranno rilevate e trasmesse alla Direzione Generale Sanità tramite il flusso regionale «Psiche»;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il direttore generale Sanità:
Carlo Lucchina

ASL BERGAMO

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE	PRESIDIO OSPEDALIERO «BOLOGNINI» – SERIATE	si	Via Paderno n. 21	SERIATE	Psichiatria	1	CRT	Via Faccononi n. 6 Sarnico	1	si	18	CRA	18
	AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE	PRESIDIO OSPEDALIERO «PESENTI-FENAROLI» – ALZANO LOMBARDO	si	Via Papa Giovanni XXIII n. 5	ALZANO LOMBARDO	Psichiatria	1	CRT	Via Sorgente Piario	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE	PRESIDIO OSPEDALIERO «PESENTI-FENAROLI» – ALZANO LOMBARDO	si	Via Papa Giovanni XXIII n. 5	ALZANO LOMBARDO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Locatelli Alzano Lombardo	1	si	8	CPM	8
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO	OSPEDALE «SANTISSIMA TRINITÀ»	si	Via S. Francesco d'Assisi n. 12	ROMANO DI LOMBARDIA	Psichiatria	1	CRT	Via Pascoli Romano di Lombardia	1	si	14	CRA	14
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO	OSPEDALE CIVILE – SAN GIOVANNI BIANCO	si	Via Castelli n. 5	SAN GIOVANNI BIANCO	Psichiatria	1	CRT	Via Cavour n. 8 Bonate Sotto	1	si	18	CRA	18
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO	OSPEDALE CIVILE – SAN GIOVANNI BIANCO	si	Via Castelli n. 5	SAN GIOVANNI BIANCO	Psichiatria	1	CRT	Via Castelli n. 5 San Giovanni Bianco	2	si	19	CRA	19
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO	OSPEDALE CIVILE – SAN GIOVANNI BIANCO	si	Via Castelli n. 5	SAN GIOVANNI BIANCO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Località Ghiaie Bonate Sopra	1	si	10	CPM	10
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO	si	Piazzale Ospedale n. 1	TREVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Piazza Maggiore n. 11 Martinengo	1	si	15	CPA	15
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	si	Largo Barozzi n. 1	BERGAMO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza media	Via E. Montale n. 6 Bergamo	2	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	si	Largo Barozzi n. 1	BERGAMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via dei Prati n. 2 Bergamo	2	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	si	Largo Barozzi n. 1	BERGAMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Nino Bixio n. 2 Bergamo	1	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	si	Largo Barozzi n. 1	BERGAMO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via C. Beretta n. 1 Calcinante	1	si	9	CRM	9
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	si	Largo Barozzi n. 1	BERGAMO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via C. Onesti n. 4 Bergamo	4	si	4	CPB	4
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	si	Largo Barozzi n. 1	BERGAMO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Longuelo n. 3 Bergamo	3	si	2	CPB	2

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
BERGAMO	BIPLANO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COMUNITÀ CASA DEL BOSCO	si	Via Castello Presati n. 1	BERGAMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Castello Presati n. 1 Bergamo	1	si	10	CRM	10
	BIPLANO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COMUNITÀ MARIQUITA	si	Via Sabotino n. 7	SERiate	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Sabotino n. 7 Seriate	1	si	4	CRM	4
	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. A R.L.	COMUNITÀ A.E.P.E.R. VILLA FIORITA	si	Via Don Cariboni n. 11	BREMBILLA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Don Cariboni n. 11 Brembilla	1	si	13	CPA	13
	COOPERATIVA SOCIALE ITACA A R.L.	COMUNITÀ ARGO	no	Località Cascina Bissi	ROMANO DI LOMBARDIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Località Cascina Bissi Romano di Lombardia	1	no	14	CPA	14
	FONDAZIONE EMILIA BOSIS	CASCINA GERMOGLIO	no	Via Solferino n. 51	VERDELLO	Psichiatria	1	CRT	Via Solferino n. 51 Verdello	1	no	20	CRA	20
	FONDAZIONE EMILIA BOSIS	LOGOS 1	si	Via Canovine n. 15	BERGAMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Canovine n. 15 Bergamo	1	si	10	CPA	10
	FONDAZIONE EMILIA BOSIS	LOGOS 4	si	Via Canovine n. 15	BERGAMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Canovine n. 15 Bergamo	1	si	4	CPA	4
	FONDAZIONE EMILIA BOSIS	LOGOS 2	si	Via Mentana n. 15	BERGAMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Mentana n. 15 Bergamo	1	si	9	CPA	9
	FONDAZIONE EMILIA BOSIS	LOGOS 3	si	Via Mentana n. 15	BERGAMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Mentana n. 15 Bergamo	1	si	10	CPA	10
	FONDAZIONE EMILIA BOSIS	CASCINA GERMOGLIO	no	Via Solferino n. 51	VERDELLO	Psichiatria	4	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Solferino n. 51 Verdello	4	no	2	CPB	2
	FONDAZIONE EMILIA BOSIS	CASCINA GERMOGLIO	no	Via Solferino n. 51	VERDELLO	Psichiatria	3	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Solferino n. 51 Verdello	3	no	3	CPB	3
	LA BONNE SEMENCE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LA BONNE SEMENCE	si	Via Alle Fonti del Drago n. 1760	OLTRE IL COLLE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Alle Fonti del Drago n. 1760 Oltre il Colle	1	si	6	CRM Programma Innovativo	6
	LA BONNE SEMENCE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LA BONNE SEMENCE	si	Via Alle Fonti del Drago n. 1760	OLTRE IL COLLE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Alle Fonti del Drago n. 1760 Oltre il Colle	1	si	18	CRA	18
	IN CAMMINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TERRA FERMA	si	Via Baroni n. 9	S. PELLEGRINO TERME	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Baroni n. 9 S. Pellegrino Terme	1	si	10	CPM	13
	IN CAMMINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TERRA FERMA	si	Via Baroni n. 9	S. PELLEGRINO TERME	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Baroni n. 9 S. Pellegrino Terme	2	no	3		
	COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO A R.L.	COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO COOP. SOC. A R.L.	no	Via Saracinesca – Cascina Saracinesca	ANTEGNATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Saracinesca – Cascina Saracinesca Antegnate	1	no	10	CPB	10

ASL BRESCIA

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
BRESCIA	AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO	si	Via G. Garibaldi n. 10	ISEO	Psichiatria	1	CRT	Via Golgi Rovato	1	si	15	CRA	15
	AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO	si	Via G. Garibaldi n. 10	ISEO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Cavour Adro	1	si	14	CPA	14
	AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO	si	Via G. Garibaldi n. 10	ISEO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Delle Pole Iseo	2	si	17	CPA	17
	AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO	si	Via G. Garibaldi n. 10	ISEO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Umberto I Adro	1	si	7	CPB	7
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE V.T.	si	Via Giovanni XXIII n. 4	GARDONE V.T.	Psichiatria	1	CRT	Località Rovedolo Gardone Val Trompia	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE V.T.	si	Via Giovanni XXIII n. 4	GARDONE V.T.	Psichiatria	1	CRM	Via Cav. U. Gnutti n. 6/A Lumezzane	1	no	10	CRM Programma Innovativo	10
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	CRT	Via Romiglia n. 1 Brescia	1	si	16	CRA	16
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Bissolati n. 4 Brescia	7	si	2	CPM	2
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Bissolati n. 4 Brescia	6	si	3	CPM	3
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Bissolati n. 4 Brescia	5	si	3	CPM	3
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Robusti n. 24 Brescia	2	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Bissolati n. 4 Brescia	4	si	10	CPA	10
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Robusti n. 90 Brescia	3	si	2	CPB	2
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Michelangelo n. 108 Brescia	1	si	2	CPB	2
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI	si	Via Ciotti n. 154	MONTICHIARI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Michelangelo n. 102 Brescia	8	si	2	CPB	2
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	si	P.le Spedali Civili n. 1	BRESCIA	Psichiatria	1	CRT	Via Palermo n. 16 Brescia	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	si	P.le Spedali Civili n. 1	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Livorno n. 78 Brescia	4	si	4	CPM	4

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	si	P.le Spedali Civili n. 1	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Livorno n. 68 Brescia	5	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	si	P.le Spedali Civili n. 1	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Capriolo n. 21 Brescia	2	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	si	P.le Spedali Civili n. 1	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Livorno n. 42 Brescia	1	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	si	P.le Spedali Civili n. 1	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Foro Boario n. 2 Brescia	6	si	6	CPM	6
	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	si	P.le Spedali Civili n. 1	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Viale Duca degli Abruzzi n. 13/a Brescia	3	si	20	CPA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA	OSPEDALE DI SALÒ	si	Piazza Bresciani n. 5	SALÒ	Psichiatria	1	CRT	Ospedale Via Arriga Alta Lonato	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA	OSPEDALE DI SALÒ	si	Piazza Bresciani n. 5	SALÒ	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Rossigni Gavardo	1	si	12	CPA	12

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
BRESCIA	COMUNITÀ FRATERNITÀ – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMUNITÀ FRATERNITÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	si	Via della Tecnica n. 36	TRAVAGLIATO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via della Tecnica n. 36 Travagliato	1	si	16	CPM	16
	COMUNITÀ FRATERNITÀ – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMUNITÀ PROTETTA BASSA ASSISTENZA GIOVANNI BORGHETTI	no	Via Trepola n. 197	OSPITALETTO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Trepola n. 197 Ospitaletto	1	no	4	CPB	4
	COMUNITÀ MADDALENA ISTITUTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COMUNITÀ MADDALENA ISTITUTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	si	Via S. Francesco n. 32	VISANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via S. Francesco n. 32 Visano	1	si	10	CPA	10
	COMUNITÀ MADDALENA ISTITUTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASA MARCONI	si	Via Marconi n. 33	VISANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Marconi n. 33 Visano	1	si	3	CPB	3

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	FONDAZIONE SAGITTARIA PER LA SALUTE MENTALE – ONLUS	COMUNITÀ LA CELESTE	no	Via Francesca n. 35F	ORZINUOVI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Francesca n. 35F Orzinuovi	1	no	10	CPM Programma Innovativo	10
	IL GABBIANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	COMUNITÀ PROTETTA IL GABBIANO	si	Via Gorno Ruffoni n. 16	PONTEVICO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Gorno Ruffoni n. 16 Pontevico	1	si	17	CPA	17
	IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	IL SOGNO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	si	Via Artigiani n. 81	GARDONE VAL TROMPIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Artigiani n. 81 Gardone Val Trompia	1	si	10	CPM	10
	LIBERAMENTE – COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	COMUNITÀ PROTETTA LA RONDINE	si	Via Presolana n. 26	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Presolana n. 26 Brescia	1	si	10	CPA	10
	PINOCCIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	IL BRUTTO ANATROCCOLO	si	Via Paradello n. 9	RODENGO SAIANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Paradello n. 9 Rodengo Saiano	1	si	10	CPM	10
	VALLE TROMPIA SOLIDALE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMUNITÀ PSICHIATRICA A BASSA ASSISTENZA STELLA DEL MATTINO	no	Via Case Sparse n. 14 Località Saoghe	MARMENTINO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Case Sparse n. 14 Località Saoghe Marmentino	1	no	3	CPB	3
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	si	Via Pilastroni n. 4	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	«Pampuri 3» Via Pilastroni n. 4 Brescia	3	si	20	CPM	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	si	Via Pilastroni n. 4	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	«Pampuri 2» Via Pilastroni n. 4 Brescia	2	si	20	CPM	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	si	Via Pilastroni n. 4	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«Pampuri 1» Via Pilastroni n. 4 Brescia	1	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	si	Via Pilastroni n. 4	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«San Carlo Borromeo» Via Pilastroni n. 4 Brescia	5	si	14	CPA	14
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	si	Via Pilastroni n. 4	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«S. Ambrogio» Via Pilastroni n. 4 Brescia	4	si	14	CPA	14

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	si	Via Pilastroni n. 4	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	«Beato Menni 1» Via Pilastroni n. 4 Brescia	2	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	si	Via Pilastroni n. 4	BRESCIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	«Beato Menni 2» Via Pilastroni n. 4 Brescia	3	si	20	CPA	20

ASL COMO

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
COMO	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO «OSPEDALE DI CIRCOLO» DI CANTÙ	si	Via Domea n. 4	CANTÙ	Psichiatria	1	CRT	Località Beldosso Longone al Segrino	1	si	18	CRA	18
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO «OSPEDALE DI CIRCOLO» DI CANTÙ	si	Via Domea n. 4	CANTÙ	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Battisti n. 34 Mariano Comense	1	si	20	CRM	12
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO P «OSPEDALE DI ZONA» DI MENAGGIO	si	Via Casartelli	MENAGGIO	Psichiatria	1	CRT	Via degli Ulivi n. 6 Ossuccio	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO P «OSPEDALE DI ZONA» DI MENAGGIO	si	Via Casartelli	MENAGGIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Campaccio n. 3 Musso	2	si	14	CRM	14
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO SANT'ANNA	si	Via Napoleona n. 60	COMO	Psichiatria	2	CRT	Via Milano n. 3 Appiano Gentile	1	si	14	CRA	14
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO SANT'ANNA	si	Via Napoleona n. 60	COMO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Carso n. 92 Como	1	si	20	CRM	18
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO SANT'ANNA	si	Via Napoleona n. 60	COMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Romolo Colli n. 8 Albate	3	si	10	CRM	10
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO SANT'ANNA	si	Via Napoleona n. 60	COMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Carso n. 90 Como	2	si	20	CPA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA	PRESIDIO SANT'ANNA	si	Via Napoleona n. 60	COMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Romagnoli n. 16 Asso	4	si	12	CPA	12

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
COMO	AGORÀ 97 COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Casa «4 VENTI»	si	Via G. Leopardi n. 43	VALMOREA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via G. Leopardi n. 43 Valmorea	1	si	9	CPM	9

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	ASSOCIAZIONE AMICIZIA VILLA SALUS O.N.L.U.S.	ASSOCIAZIONE AMICIZIA VILLA SALUS O.N.L.U.S.	si	Via Statale n. 101	LENNO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Statale n. 101 Lenno	1	si	20	CPM	20
	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA – SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	CASA INSIEME	no	Via Fossi di Rongio n. 7	OLGIATE COMASCO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Fossi di Rongio n. 7 Olgiate Comasco	1	no	6	CPM	6
	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA – SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA	si	Via Ceresio n. 35	LOMAZZO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Ceresio n. 35 Lomazzo	1	si	15	CPM	15
	COOPERATIVA SOCIALE RAINBOW A.R.L.	COMUNITÀ ATLANTIS	si	Via Gardanesi n. 110	LIPOMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Gardanesi n. 110 Lipomo	1	si	9	CPA	9
	COOPERATIVA VITARESIDENCE GESTIONE R.L.	VITARESICENCE 1	si	Via Monte Zuccolo n. 2	APPIANO GENTILE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Monte Zuccolo n. 2 Appiano Gentile	1	si	20	CPA	20
	COOPERATIVA VITARESIDENCE GESTIONE R.L.	VITARESIDENCE SEI	no	Via A. Manzoni n. 66	GUANZATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via A. Manzoni n. 66 Guanzate	1	no	10	CPM	10
	COOPERATIVA VITARESIDENCE GESTIONE R.L.	VITARESIDENCE CINQUE	si	Via Dante n. 4	GUANZATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Dante n. 4 Guanzate	1	si	10	CPB	10
	SANT'ANDREA S.R.L.	VILLA CUSI	si	Via Coniugi Antonioli n. 2/a	MAGREGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Coniugi Antonioli n. 2/a Magreglio	1	si	20	CPM	20
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ	COMUNITÀ VARIETÀ BEREGAZZO	si	Via Cervino n. 5	BEREGAZZO C/FIGLIARO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Cervino n. 5 Beregazzo c/Figliaro	1	si	10	CPA	10
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ	COMUNITÀ VARIETÀ LANZO 1 (VILLA MARIA)	si	Via Martino Novi n. 11	LANZO D'INTELVI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Martino Novi n. 11 Lanzo d'Intelvi	1	si	20	CPM	20
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ	COMUNITÀ VARIETÀ SAGNINO	si	Via San Giacomo n. 10/b	COMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via San Giacomo n. 10/b Como	1	si	10	CPM	10
	FOCOLARE S. MARIA DI LORETO – ONLUS	COMUNITÀ S. LUCIA	no	Via Roma	DIZZASCO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Roma Dizzasco	1	no	8	CPB	8

ASL CREMONA

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
CREMONA	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	A.O. «OSPEDALE MAGGIORE» DI CREMA – PRESIDIO DI CREMA	si	Via Macallè	CREMA	Psichiatria	1	CRT	Via Teresine n. 7 Crema	1	si	8	CRA	8
	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA	si	Largo Priori n. 1	CREMONA	Psichiatria	1	CRT	Via Belgiardino n. 6 Cremona	1	si	15	CRA	15

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA	si	Largo Priori n. 1	CREMONA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Po n. 65 Cremona	2	si	6	CPM «Alfa» Via Po n. 65 Cremona	16
	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA	si	Largo Priori n. 1	CREMONA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Po n. 65 Cremona	1	si	10		
	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA	si	Largo Priori n. 1	CREMONA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Giuseppina n. 11 Cremona	3	si	8	CPA «La Vela» Via Giuseppina 11 e 11b Cremona	16
	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA	si	Largo Priori n. 1	CREMONA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Giuseppina n. 11b Cremona	4	si	8		
	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA	si	Largo Priori n. 1	CREMONA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via XXIV Maggio n. 10 Castelvverde	1	si	3	CPB	3
	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA	si	Largo Priori n. 1	CREMONA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Garibotti n. 21 Cremona	2	si	3	CPB	3
	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO	si	Via Staffolo n. 51	VICOMOSCANO	Psichiatria	1	CRT	Via Romani n. 52 Casalmaggiore	1	si	12	CRA	12

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
CREMONA	FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA – GIOVANNI DA PETRI ONLUS	PRESIDIO DI COMUNITÀ PROTETTA S. LUCIA	no	Via Vismara n. 10	SAN BASSANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Vismara n. 10 San Bassano	1	no	20	CPA Programma Innovativo	20
	REDANCIA PO S.R.L.	REDANCIA PO S.R.L. – ANCORA	no	Via Monte Nero n. 9	CREMA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Monte Nero n. 9 Crema	1	no	9	CPM	9
	REDANCIA PO S.R.L.	REDANCIA PO S.R.L. – GASSA D'AMANTE	no	Via Monte Nero n. 15	CREMA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Monte Nero n. 15 Crema	1	no	9	CPM	9
	REDANCIA PO S.R.L.	REDANCIA PO S.R.L. – GRILLO	no	Via Monte Nero n. 11	CREMA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Monte Nero n. 11 Crema	1	no	9	CPM	9
	REDANCIA PO S.R.L.	REDANCIA PO S.R.L. – MOSCHETTONE	no	Via Monte Nero n. 13	CREMA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Monte Nero n. 13 Crema	1	no	9	CPM	9

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	COMUNITÀ LA GINESTRA	si	Via Ersilio Pini n. 1	SAN DANIELE PO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Ersilio Pini n. 1 San Daniele Po	1	si	10	CPM	10
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	COMUNITÀ LA GINESTRA – FORMIGARA	si	Via Roma n. 2	FORMIGARA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Roma n. 2 Formigara	1	si	10	CPA	10
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ	COMUNITÀ DI CROTTA D'ADDA	si	Via Maris n. 2	CROTTA D'ADDA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Maris n. 2 Crotta d'Adda	1	si	15	CPM	15

ASL LECCO

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
LECCO	AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIALE DI LECCO	OSPEDALE SAN LEOPOLDO MANDIC MERATE	si	Largo Mandic n. 1	MERATE	Psichiatria	1	CRT	Via San Dionigi n. 7 Cernusco Lombardone	1	si	12	CRA	12
	AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIALE DI LECCO	OSPEDALE SAN LEOPOLDO MANDIC MERATE	si	Largo Mandic n. 1	MERATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Montereio Casatenovo	1	si	16	CRM	16
	AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIALE DI LECCO	PRESIDIO ALESSANDRO MANZONI DI LECCO	si	Via Dell'Eremo n. 9/11	LECCO	Psichiatria	1	CRT	Via San Giuseppe Garbagnate Rota fraz. di Bosisio Parini	1	si	16	CRA	16
	AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIALE DI LECCO	PRESIDIO ALESSANDRO MANZONI DI LECCO	si	Via Dell'Eremo n. 9/11	LECCO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Statale n. 125 Garlate	1	si	10	CPM	10

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
LECCO	ANTROPOS S.R.L.	ANTROPOS	no	Via per Agueglio n. 24	ESINO LARIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via per Agueglio n. 24 Esino Lario	1	no	20	CRM	20
	IL VOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VILLA RATTI	no	Via Provinciale n. 42	MONTICELLO BRIANZA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Provinciale n. 42 Monticello Brianza	1	no	20	CRM	20
	SERVIZI INTEGRATIVI S.P.A.	RESIDENZA IL POGGIO	si	Via Della Vigna n. 9	ROGENO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Della Vigna n. 9 Rogeno	1	si	6	CPA	10
	SERVIZI INTEGRATIVI S.P.A.	RESIDENZA IL POGGIO	si	Via Della Vigna n. 9	ROGENO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Della Vigna n. 9 Rogeno	2	no	4		
	L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASA SARA	si	Via Montalbano n. 9/11	LECCO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Montalbano n. 9/11 Lecco	1	si	2	CPB	2

ASL LODI

ASL	EROGATORI PUBBLICI											Riclassificazione	PT	
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto			PT
LODI	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI LODI	si	Largo Donatori di Sangue	LODI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Mosè Bianchi n. 5 Lodi	1	si	16	CRA	16

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
LODI	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	4	CRT	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	2	si	20	CRA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	4	CRT	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	1	si	20	CRA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	3	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	1	si	16	CPA	16
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	3	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	4	si	17	CPA	17
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	3	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	3	si	16	CPA	16
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	3	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	2	si	17	CPA	17
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	1	si	16	CPA	16
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	2	si	19	CPA	19
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	2	si	19	CPA	19

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	1	si	10	CPA	10
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	2	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SACRO CUORE DI GESÙ FATEBENEFRATELLI	si	Viale San Giovanni di Dio n. 54	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	Viale San Giovanni di Dio n. 54 San Colombano al Lambro	3	si	20	CPA	20

ASL MANTOVA

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
MANTOVA	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	CARLO POMA	si	Via Albertoni n. 1	MANTOVA	Psichiatria	1	CRT	Viale Repubblica n. 2/h Mantova	1	si	14	CRA	14
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	CARLO POMA	si	Via Albertoni n. 1	MANTOVA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Nievo n. 14 Mantova	9	si	5	CPM	5
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	CARLO POMA	si	Via Albertoni n. 1	MANTOVA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via M. dell'Aldigra n. 2 Curtatone	7	si	9	CPM	9
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	CARLO POMA	si	Via Albertoni n. 1	MANTOVA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via XXV Aprile n. 71 Bozzolo	12	si	7	CPM	7
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	CARLO POMA	si	Via Albertoni n. 1	MANTOVA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Pilla n. 53 Curtatone	8	si	10	CPA	10
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	CARLO POMA	si	Via Albertoni n. 1	MANTOVA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via S. Cataldo n. 28 Borgoforte	5	si	10	CPA	10
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	CARLO POMA	si	Via Albertoni n. 1	MANTOVA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Al Lago Curtatone	1	si	10	CPA	10
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	CARLO POMA	si	Via Albertoni n. 1	MANTOVA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Facciotto n. 1 Mantova	10	si	2	CPB	2
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	OSPEDALE CIVILE DESTRA SECCHIA	si	Via Bugatte n. 1	PIEVE DI CORIANO	Psichiatria	1	CRT	Via Oberdan n. 1 Quistello	2	si	13	CRA	13

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	OSPEDALE CIVILE DESTRA SECCHIA	si	Via Bugatte n. 1	PIEVE DI CORIANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Marzole n. 4 Riva di Suzzara	1	si	9	CPM	9
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	OSPEDALE CIVILE DI ASOLA	si	Piazza 80 ^a Fanteria n. 1	ASOLA	Psichiatria	1	CRT	Via Ospedale n. 38 Castelgoffredo	2	si	12	CRA	12
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	OSPEDALE CIVILE DI ASOLA	si	Piazza 80 ^a Fanteria n. 1	ASOLA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Caraffe n. 32 Castiglione d/Stiviere	1	si	16	CPA	16
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	OSPEDALE CIVILE DI ASOLA	si	Piazza 80 ^a Fanteria n. 1	ASOLA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Ospedale n. 38 Castelgoffredo	5	si	10	CPA	10
	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	OSPEDALE CIVILE DI ASOLA	si	Piazza 80 ^a Fanteria n. 1	ASOLA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Vic. Torre Rossa n. 4 Gazoldo degli Ippoliti	4	si	6	CPB	6

ASL CITTÀ DI MILANO

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
CITTÀ DI MILANO	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO BORROMEO	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CARLO BORROMEO	si	Via Pio II n. 3	MILANO	Psichiatria	2	CRT	Via Emilia n. 39 Buccinasco	1	si	19	CRA	19
	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO BORROMEO	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CARLO BORROMEO	si	Via Pio II n. 3	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Assietta n. 38 Milano	1	si	14	CPM	14
	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO BORROMEO	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CARLO BORROMEO	si	Via Pio II n. 3	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Assietta n. 38 Milano	2	no	15	CRM Programma Innovativo	12
	AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO – LUIGI SACCO	OSPEDALE LUIGI SACCO	si	via G.B. Grassi n. 74	MILANO	Psichiatria	2	CRT	Via G.B. Grassi n. 74 Milano	1	si	16	CRA	16
	AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO – LUIGI SACCO	OSPEDALE LUIGI SACCO	si	via G.B. Grassi n. 74	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Aldini n. 72 Milano	1	si	10	CPA	10
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	si	Piazza Ospedale Maggiore n. 3	MILANO	Psichiatria	1	CRT	Via Besta n. 1 Milano	1	si	18	CRA	18
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	si	Piazza Ospedale Maggiore n. 3	MILANO	Psichiatria	3	CRT	Corso Plebisciti n. 6 Milano	1	si	18	CRA	18
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	si	Piazza Ospedale Maggiore n. 3	MILANO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza media	«Modignani 1 ^o » Via L. Modignani n. 61 Milano	2	si	5	CRM	5
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	si	Piazza Ospedale Maggiore n. 3	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	«Angera 1» Via Angera n. 3 Milano	9	si	6	CRM	6

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	si	Piazza Ospedale Maggiore n. 3	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Settembrini n. 26/a Milano	10	si	8	CPM	6
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	si	Piazza Ospedale Maggiore n. 3	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Rufo n. 8 Milano	4	si	10	CRM	8
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	si	Piazza Ospedale Maggiore n. 3	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Sala n. 22 Cinisello B.	1	si	14	CPA	16
	AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO	OSPEDALE SAN PAOLO	si	Via Di Rudini n. 8	MILANO	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza media	Via Danusso Cascina Cantalupa Milano	1	si	12	CPM	12
	AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO	OSPEDALE SAN PAOLO	si	Via Di Rudini n. 8	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Piave Badile di Zibido San Giacomo	1	si	8	CPA	8
	FONDAZIONE IRCCS «OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA»	FONDAZIONE IRCCS «OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA»	si	Via F. Sforza n. 28	MILANO	Psichiatria	45	CRT	Via C. del Naviglio n. 45 Milano	1	si	20	CRA	20

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
CITTÀ DI MILANO	C.R.E.A. COOPERATIVE RIUNITE EPOCHÉ ALTRE METÀ COOPERATIVA SOCIALE	C.R.E.A. COOPERATIVE RIUNITE EPOCHÉ ALTRE METÀ COOPERATIVA SOCIALE	no	Viale Liguria n. 53	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Viale Liguria n. 53 Milano	1	no	9	CPM	9
	CE.A.S. ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ONLUS	LA VILLETTA S. GREGORIO	si	Via Marotta n. 8	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Marotta n. 8 Milano	1	si	13	CPM	13
	REDANCIA S.R.L.	CIMA S.R.L. (PIANO TERRA)	si	Via Stratico n. 10	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Stratico n. 10 Milano	1	si	10	CPA	10
	REDANCIA S.R.L.	CIMA S.R.L. (PRIMO PIANO)	si	Via Stratico n. 10	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Stratico n. 10 Milano	1	si	9	CPA	9
	EOS SRL	LIGHEA VIA CANZIO	no	Via Canzio n. 6	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Canzio n. 6 Milano	1	no	10	CPM	10
	EOS SRL	N.S.R.	si	Via Besana n. 11	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Besana n. 11 Milano	1	si	6	CPM	6
	EOS SRL	N.S.R.	si	Via Leopardi n. 1	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Leopardi n. 1 Milano	1	si	8	CPM	8

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	EOS SRL	N.S.R.	si	Via Besana n. 11	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Besana n. 11 Milano	2	no	2	CPM	2
	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMUNITÀ TERAPEUTICA «LA LOCOMOTIVA»	si	Via Copernico n. 1	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Copernico n. 1 Milano	1	si	8	CPM	8
	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IL RICINO DI GIONA	si	Piazza S. Materno n. 15	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Piazza S. Materno n. 15 Milano	1	si	8	CPM	8
	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MIZAR 1 – (IL PIANO)	si	Via Urbino n. 9	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Urbino n. 9 Milano	1	si	8	CPM	8
	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MIZAR 2 – (IL PIANO)	si	Via Urbino n. 9	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Urbino n. 9 Milano	1	si	7	CPM	7
	SANITEC S.R.L.	VILLA CLERICETTI	no	Via Clericetti n. 42	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Clericetti n. 42 Milano	1	no	10	CPM	10
	TESEO SAS DI ANNA MEREGHETTI & C.	TESEO SAS	si	Via Domenichino n. 19	MILANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Domenichino n. 19 Milano	1	si	7	CPM	7

ASL MILANO 1

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
MILANO 1	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «CADUTI BOLLATESI»	si	Via Piave n. 20	BOLLATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Cilea n. 2 Senago	3	si	6	CPM	6
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «CADUTI BOLLATESI»	si	Via Piave n. 20	BOLLATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Cilea n. 2 Senago	2	si	7	CPM	7
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «CADUTI BOLLATESI»	si	Via Piave n. 20	BOLLATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via V. Veneto n. 72 Bollate	1	si	8	CPM	8
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «CADUTI BOLLATESI»	si	Via Piave n. 20	BOLLATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Don Ubaldi n. 21 Bollate	1	si	18	CRA	18
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	CRT	Viale Forlanini n. 121 Garbagnatel M.se	1	si	14	CRA	14
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Montegrappa n. 38 Limbiate	3	si	8	CPM	8
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Montegrappa n. 24 Limbiate	2	si	8	CPM	8

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Trento n. 18 Cesate	4	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Montenero n. 15/A Limbiate	5	si	10	CPM	10
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Petrarca n. 11 Garbagnate M.se	6	si	8	CPM	8
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Bernina n. 7 Garbagnata M.se	7	si	8	CPM	8
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Amendola n. 2 Paderno D.	1	si	20	CPA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini n. 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Montenero n. 15/a Limbiate	11	si	6	CPB	6
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Montegrappa n. 43 Limbiate	6	si	8	CPB	8
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Fermi n. 2 Limbiate	10	si	6	CPB	6
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Trieste n. 161 Limbiate	9	si	5	CPB	5
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Montegrappa n. 136 Limbiate	8	si	4	CPB	4
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Montegrappa n. 40 Limbiate	12	si	4	CPB	4
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE «G. SALVINI»	si	Viale Forlanini 121	GARBAGNATE MILANESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Viale Lombardia n. 45 Limbiate	7	si	4	CPB	4
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE DI PASSIRANA	si	Via Settembrini n. 1	RHO	Psichiatria	1	CRT	Via T. D'Aquino n. 2 Rho	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI	OSPEDALE DI PASSIRANA	si	Via Settembrini n. 1	RHO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Capuana n. 50 Rho	1	si	10	CPM	10
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	OSPEDALE G. FORNAROLI	si	Via Al Donatore di Sangue n. 50	MAGENTA	Psichiatria	1	CRT	Via Fornaroli n. 67 Magenta	1	si	16	CRA	16
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	OSPEDALE G. FORNAROLI	si	Via Al Donatore di Sangue n. 50	MAGENTA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Rossini n. 33 Magenta	1	si	16	CRM	16

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO	si	Via Candiani n. 2	LEGNANO	Psichiatria	1	CRT	Via Ronchi Legnano	1	si	14	CRM Programma Innovativo	14
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO	si	Via Candiani n. 2	LEGNANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Spagliardi n. 19 Parabiago	2	si	12	CPA	12
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO	si	Via Candiani n. 2	LEGNANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Collegio n. 12 Parabiago	1	si	18	CPA	18
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO	si	Via Candiani n. 2	LEGNANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Collegio Parabiago	3	si	13	CPB	13
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	OSPEDALE C. CANTÙ	si	Piazza B.C. Mussi n. 1	ABBIATE-GRASSO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via S. Carlo n. 19 Abbiategrosso	1	si	4	CPB	4

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
MILANO 1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	COMUNITÀ PSICHIATRICA	no	Piazza Mons. Moneta n. 1	CESANO BOSCONI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Piazza Mons. Moneta n. 1 Cesano Boscone	1	no	15	CPA	15

ASL MILANO 2

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
MILANO 2	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO	OSPEDALE PREDABISSI	si	Via Pandina	VIZZOLO PREDABISSI	Psichiatria	1	CRT	Via Cavour n. 7 Melegnano	1	si	14	CRA	14

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
MILANO 2	ASSOCIAZIONE RICCARDO PAMPURI ONLUS	CASA-ALLOGGIO RICCARDO PAMPURI	no	Via G. Marconi n. 36	COZZANO DI VERNATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via G. Marconi n. 36 Cozzano di Vernate	1	no	5	CPB	5
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	«Villa Chiara» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	1	si	20	CPM	20

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	«La Torretta» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	2	si	5	CPM	5
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«Villa Bruna» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	1	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«Villa Verde» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	2	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«San Raffaele 1» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	3	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«San Raffaele 2» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	4	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«San Raffaele 3» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	5	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«San Raffaele 4» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	6	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	«UORM 1» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	7	si	16	CPA	16
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	«UORM 2» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	8	si	16	CPA	16
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	«UORM 3» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	9	si	16	CPA	16

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	«Santa Marta 1» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	16	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicorganicità»	«Santa Marta 2» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	17	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	«San Benedetto 1» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	10	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	«San Benedetto 2» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	11	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	«Beato Carlo 1» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	12	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	«Beato Carlo 2» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	13	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	«Sant'Anna 1» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	14	si	20	CPA	20
	PROVINCIA LOMBARDO- VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	CENTRO SANT'AMBROGIO	si	Via Cavour n. 8	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata «Psicogeriatría»	«Sant'Anna 2» Via Cavour n. 22 Cernusco s/Naviglio	15	si	20	CPA	20

ASL MILANO 3

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
MILANO 3	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	«OSPEDALE DI CIRCOLO» DI DESIO	si	Piazza Benefattori n. 1	DESIO	Psichiatria	1	CRT	Via S. Stefano n. 6 Cesano Maderno	1	si	16	CRA	16

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	«OSPEDALE DI CIRCOLO» DI DESIO	si	Piazza Benefattori n. 1	DESIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Cialdini n. 158 Meda	2	si	16	CPA	16
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO «CITTÀ DI S. S. GIOVANNI»	si	Viale Matteotti n. 83	SESTO S. GIOVANNI	Psichiatria	1	CRT	Viale Marelli n. 225 Cascina Novella Sesto S. Giovanni	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO «CITTÀ DI S. S. GIOVANNI»	si	Viale Matteotti n. 83	SESTO S. GIOVANNI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Boccaccio n. 6 Sesto S. Giovanni	1	si	10	CPA	10
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	P.O. «CITTÀ DI S. S. GIOVANNI»	si	Viale Matteotti n. 83	SESTO SAN GIOVANNI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Fiume n. 37 Sesto S. Giovanni	2	si	3	CPB	3
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO «OSPEDALE CIVILE» DI VIMERCATE	si	Via C. Battisti n. 23	VIMERCATE	Psichiatria	1	CRT	Via Don Moletta n. 22 Vaprio d'Adda	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO «OSPEDALE CIVILE» DI VIMERCATE	si	Via C. Battisti n. 23	VIMERCATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Roma n. 8 Trezzo s/Adda	1	si	9	CPA	9
	AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA	OSPEDALE E. BASSINI	si	Via M. Gorky n. 50	CINISELLO B.	Psichiatria	1	CRT	Via Monte Grappa n. 3 Cinisello B.	1	si	12	CRA	12
	AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA	OSPEDALE E. BASSINI	si	Via M. Gorky n. 50	CINISELLO B.	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Acquati n. 4 Cormano	1	si	4	CPB	4
	AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA	OSPEDALE S. GERARDO DI MONZA	si	Via Pergolesi n. 33	MONZA	Psichiatria	1	CRT	Via S. Margherita n. 30/34 Brugherio	1	si	18	CRA	18
	AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA	OSPEDALE S. GERARDO DI MONZA	si	Via Pergolesi n. 33	MONZA	Psichiatria	2	CRT	Via Viarana n. 38 Besana B.	1	si	12	CRA	12
	AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA	OSPEDALE S. GERARDO DI MONZA	si	Via Pergolesi n. 33	MONZA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via S. Margherita n. 30/34 Brugherio	2	si	10	CPM	10
	AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA	OSPEDALE S. GERARDO DI MONZA	si	Via Pergolesi n. 33	MONZA	Psichiatria	2	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Viarana n. 38 Besana B.	1	si	4	CPA	4
	AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA	OSPEDALE S. GERARDO DI MONZA	si	Via Pergolesi n. 33	MONZA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Giordano n. 9 Monza	1	si	6	CPB	6

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
MILANO 3	COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE	COMUNITÀ PARPAGLIONA	no	Via Parpagliona n. 41	SESTO S. GIOVANNI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Parpagliona n. 41 Sesto S. Giovanni	1	no	8	CPM	8
	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	CENTRO RESIDENZIALE DI TERAPIE PSICHIATRICHE «VILLA MARIA»	si	Piazza Madonnina n. 1	CARATE BRIANZA	Psichiatria	1	CRT	Piazza Madonnina n. 1 Carate Brianza	1	si	20	CRA	20

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	COMUNITÀ PROTETTA «VILLA ADA»	si	Piazza Madonnina n. 1	CARATE BRIANZA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Piazza Madonnina n. 1 Carate Brianza	1	si	20	CPA	20
	LE VELE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	COMUNITÀ LE VELE	si	Via XXV Aprile n. 24	TREZZO SULL'ADDA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via XXV Aprile n. 24 Trezzo sull'Adda	1	si	20	CPA	20
	LE VELE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	LA NOSTRA LOCANDA	si	Via Marconi n. 46/48	VAPRIO D'ADDA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Marconi n. 46/48 Vaprio d'Adda	1	si	20	CPA	20
	LE VELE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	APPARTAMENTI SEMI PROTETTI	si	Via Biffi n. 14	TREZZO SULL'ADDA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Biffi n. 14 Trezzo sull'Adda	1	si	3	CPB	3
	NOVO MILLENNIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASA DI ENRICA	si	Via Gozzano n. 9	MONZA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Gozzano n. 9 Monza	1	si	4	CPB	4
	HOSPICE RAFFAELLO S.R.L.	CENTRO DI ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	no	Via R. Sanzio n. 13	MUGGIÒ	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via R. Sanzio n. 13 Muggiò	1	no	20	CPB	20

ASL PAVIA

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
PAVIA	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CARLO MIRA – CASORATE PRIMO	si	Via Dell'Orto n. 99	CASORATE PRIMO	Psichiatria	1	CRT	Via Vivai n. 19 Loc. Torchietto Pavia	1	si	12	CRA	12
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CARLO MIRA – CASORATE PRIMO	si	Via Dell'Orto n. 99	CASORATE PRIMO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Vivai n. 19 Loc. Torchietto Pavia	1	si	15	CPA	15
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CIVILE VOGHERA	si	Via Volturmo n. 14	VOGHERA	Psichiatria	1	CRT	Via M. Torta n. 2 Casteggio	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CIVILE VOGHERA	si	Via Volturmo n. 14	VOGHERA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Martiri n. 7 Mornico Losana	1	si	16	CPA	16
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CIVILE VOGHERA	si	Via Volturmo n. 14	VOGHERA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	«Villa Morini» Via Barbieri n. 67 Voghera	2	si	15	CPA	15
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CIVILE VIGEVANO	si	Corso Milano n. 19	VIGEVANO	Psichiatria	1	CRT	Via Beatrice D'Este n. 13 Vigevano	1	si	15	CRA	15

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
PAVIA	EURO-GESCO SRL	COMUNITÀ SAN GIORGIO	no	Via Pietro Mazza n. 129 (ex n. 116)	VARZI	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Pietro Mazza n. 129 (ex n. 116) Varzi	1	no	10	CPM	10
	FONDAZIONE MADDALENA GRASSI	FONDAZIONE MADDALENA GRASSI	si	Via Manara Negrone n. 28	VIGEVANO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Manara Negrone n. 28 Vigevano	1	no	20	CPM Programma Innovativo n. 13 posti	20
	PSICOGEST SRL	COMUNITÀ «VILLA MAURA»	si	Via Bolzano n. 5	PAVIA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Bolzano n. 5 Pavia	1	si	20	CRA	20
	ASSOCIAZIONE CARITAS DIOCESANA	CASA JONA	no	Piazza della Chiesa n. 4	VALEGGIO	Psichiatria	1	CPM	Piazza della Chiesa n. 4 Valeggio	1	no	20	CPM Programma Innovativo n. 13 posti	20

ASL SONDRIO

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
SONDRIO	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI SONDRIO	si	Via Stelvio n. 25	SONDRIO	Psichiatria	1	CRT	Via Besta n. 1 Sondrio	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI SONDRIO	si	Via Stelvio n. 25	SONDRIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Dell'Agricoltura n. 11 Tirano	4	si	4	CPM	4
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI SONDRIO	si	Via Stelvio n. 25	SONDRIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Gandoni n. 1 Poggiridenti	1	si	9	CPM	9
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI SONDRIO	si	Via Stelvio n. 25	SONDRIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Besta n. 1 Sondrio	1	si	20	CPA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI SONDRIO	si	Via Stelvio n. 25	SONDRIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Dell'Agricoltura n. 11 Tirano	5	si	8	CPA	8
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI SONDRIO	si	Via Stelvio n. 25	SONDRIO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Toti n. 24 Sondrio	3	si	4	CPB	4
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI MORBEGNO	si	Via Morelli n. 1	MORBEGNO	Psichiatria	1	CRT	Via Cereria n. 4 Chiavenna	1	si	14	CRA	14
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI MORBEGNO	si	Via Morelli n. 1	MORBEGNO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Don Guanella Casera Morbegno	1	si	7	CPM	7
	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	STRUTTURA RICOVERO E CURA DI MORBEGNO	si	Via Morelli n. 1	MORBEGNO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Crollalanza n. 5 Mese	1	si	7	CPB	7

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
SONDRIO	LA BREVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	«CA LUCIA» COMUNITÀ PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE	si	Via Pedemontana n. 75	TRAONA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Pedemontana n. 75 Traona	1	si	10	CPM	10
	LA BREVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SOC. COOP. SOCIALE LA BREVA A R.L.	no	Via Mazzini n. 42 Loc. Campovico	MORBEGNO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza bassa	Via Mazzini n. 42 Loc. Campovico	1	no	4	CPB	4

ASL VARESE

ASL	EROGATORI PUBBLICI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
VARESE	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO «OSPEDALE DI CIRCOLO» DI BUSTO ARSIZIO	si	Piazzale Solaro n. 3	BUSTO ARSIZIO	Psichiatria	1	CRT	Piazza Zanaboni n. 1 Tradate	1	si	15	CRM Programma Innovativo	14
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO «OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE» DI SARONNO	si	Piazzale Borella n. 1	SARONNO	Psichiatria	1	CRT	Via Bellavita n. 23/25 Saronno	1	si	20	CRA	20
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO «OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE» DI SARONNO	si	Piazzale Borella n. 1	SARONNO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Dalmazia n. 4 Saronno	1	si	10	CPM	10
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI	OSPEDALE DI CIRCOLO VARESE	si	Viale Borri n. 57	VARESE	Psichiatria	2	CRT	Via Rossi n. 9 Varese	1	si	20	CRM	20
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI	OSPEDALE DI CIRCOLO VARESE	si	Viale Borri n. 57	VARESE	Psichiatria	3	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Maspero Varese	1	si	20	CPA	13
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI	PRESIDIO DEL VERBANO – OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI	si	Via Luvini n. 1	CITTIGLIO	Psichiatria	1	CRT	Ospedale Via Forlanini n. 6 Luino	1	si	15	CRM	15
	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE	OSPEDALE – GALLARATE	si	Via Pastori n. 4	GALLARATE	Psichiatria	1	CRT	Via Ospedale n. 3 Gallarate	1	si	13	CRA	13

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
VARESE	AISEL ONLUS – ASSOCIAZIONE PER L'INTERVENTO SOCIALE SULL'EMARGINAZIONE SOCIALE IN LOMBARDIA	AISEL ONLUS COMUNITÀ «IL MIRTILLO»	si	Strada provinciale per Marzio	MARCHIROLO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Strada provinciale per Marzio Marchirolo	1	si	20	CPA	20

ASL	EROGATORI PRIVATI												Riclassificazione	PT
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto	PT		
	ALEPH COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COMUNITÀ ITACA	si	Via IV Novembre n. 39/a	GAVIRATE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via IV Novembre n. 39/a Gavirate	1	si	10	CPA	10
	CENTRO GULLIVER SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COMUNITÀ PROTETTA «CIELO E TERRA»	si	Via Pianezzo n. 3	CANTELLO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Pianezzo n. 3 Cantello	1	si	20	CPA	20
	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ONLUS	COMUNITÀ PROTETTA «PERCORSI»	si	Via Orto Botanico n. 1	VARESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Orto Botanico n. 1 Varese	1	si	20	CPA	20
	COOPERATIVA SOCIALE ARETÈ SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	COMUNITÀ LA PINETA	si	Località Pianbosco – Via Terza	VENEGONO INFERIORE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Località Pianbosco – Via Terza Venegono Inferiore	1	si	10	CPM	10
	COOPERATIVA SOCIALE ARETÈ SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	COMUNITÀ SAN MARTINO	si	Località Pianbosco – Via Terza	VENEGONO INFERIORE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Località Pianbosco – Via Terza Venegono Inferiore	1	si	20	CPA	20
	CREST S.R.L.	COMUNITÀ PROTETTA CREST DI VINAGO	si	Via S. Gaudenzio e Biagio n. 36	VINAGO DI MORNAGO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via S. Gaudenzio e Biagio n. 36 Vinago di Mornago	1	si	20	CPA	20
	ICOS SC A R.L. – RESIDENZA VILLA GONZAGA – CASA S. GIACOMO	CASA S. GIACOMO – 1	si	Via Garibaldi n. 29	GORLA MINORE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Garibaldi n. 29 Gorla Minore	1	si	20	CPA	20
	ICOS SC A R.L. – RESIDENZA VILLA GONZAGA – CASA S. GIACOMO	CASA S. GIACOMO – 2	si	Via Garibaldi n. 29	GORLA MINORE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Garibaldi n. 29 Gorla Minore	1	si	20	CPA	20
	ALBITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	«DEDALUS» – COMUNITÀ PROTETTA	si	Via Boacca n. 4	CUNARDO	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Boacca n. 4 Cunardo	1	si	20	CPA	20
	ALBITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	C.R.T. GREGORIUS	no	Via Amendola n. 10	GAVIRATE	Psichiatria	1	CRT	Via Amendola n. 10 Gavirate	1	no	9	CRA Programma Innovativo	9
	MARINER UNO S.R.L.	VILLA BERNOCCHI	si	Via Montello n. 9	VARESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Montello n. 9 Varese	2	si	20	CPA	20
	MARINER UNO S.R.L.	VILLA BERNOCCHI	si	Via Montello n. 9	VARESE	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Montello n. 9 Varese	1	si	20	CPA	20
	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	RESIDENZA GIARDINO 2	si	Via Delle Sorgenti n. 9	LAVENA PONTE TRESA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza media	Via Delle Sorgenti n. 9 Lavena Ponte Tresa	1	si	20	CPM	20
	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	RESIDENZA GIARDINO 2	si	Via Delle Sorgenti n. 9	LAVENA PONTE TRESA	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Delle Sorgenti n. 9 Lavena Ponte Tresa	1	si	20	CPA	20

ASL VALLECAMONICA SEBINO

ASL	EROGATORI PUBBLICI											Riclassificazione	PT	
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto			PT
VALLECAMONICA SEBINO	ASL DI VALLECAMONICA SEBINO	OSPEDALE DI VALLE CAMONICA – STABILIMENTO DI ESINE	si	Via Manzoni n. 142	ESINE	Psichiatria	1	CRT	Via Lanico n. 2 Malegno	1	si	9	CRA	9

ASL	EROGATORI PRIVATI											Riclassificazione	PT	
	Ente	Struttura	Strut. a contratto	Indirizzo	Località	UO	N. Seq. UO	Macro-Attività		N. Seq. MA	MA a contratto			PT
VALLECAMONICA SEBINO	SI PUÒ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COMUNITÀ AL CASTELLETTO	si	Via Castelletto n. 5	DARFO BOARIO TERME	Psichiatria	1	Comunità protetta – Assistenza elevata	Via Castelletto n. 5 Darfo Boario Terme	2	si	10	CPA	10

(BUR20070130)

D.d.g. 22 novembre 2007 - n. 14049

(3.2.0)

Approvazione del documento: «Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005»

ALLEGATO A

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2075/2005**

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

– il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e in particolare gli articoli 14, 17, 18 e 19;

– il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a);

– il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in particolare gli articoli 5 e 18, punti 2, 9, 10, 11 e 12;

– il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare gli articoli 11, 12 e 54;

– il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

– il Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

– il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 30 ottobre 1958 in materia di Misure cautelari contro la diffusione della Trichinosi;

Vista l'intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 10 maggio 2007 concernente linee guida per la corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni;

Ritenuto di fornire agli operatori del settore alimentare e ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle A.S.L. indicazioni operative uniformi e dettagliate in merito alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005;

Ritenuto di approvare il documento «Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005» contenente negli allegati da «A» a «G» che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il documento «Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005» contenute negli allegati da «A» a «G» che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità.

Il direttore generale sanità:
Carlo Lucchina

I – INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Reg. (CE) n. 178/2002 stabilisce che tutta la legislazione nel campo della sicurezza alimentare debba essere informata al principio dell'analisi del rischio. Nel rispetto di questo principio generale, i regolamenti del cosiddetto «pacchetto igiene» demandano alla Commissione, assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la fissazione di tutta una serie di misure attuative in modo da completare, con disposizioni tecniche specifiche, il quadro normativo in tema di sicurezza alimentare.

In particolare il Regolamento (CE) n. 854/2004, nello stabilire l'obbligo dell'esame sistematico delle carni di tutti i suidi, dei solipedi e degli animali delle altre specie selvatiche o domestiche esposte alla trichinosi per la ricerca delle Trichine, dà mandato alla Commissione di stabilire misure per il controllo del parassita che tengano conto:

- delle conoscenze aggiornate sulla sua diffusione e sulle tecniche per la rilevazione del parassita nelle carni e negli animali vivi,
- della possibilità di adottare procedure di controllo alternative rispetto a quelle previste dalla normativa vigente,
- della possibilità di escludere dall'esame sistematico per la ricerca dei parassiti le carcasse di alcuni animali appartenenti a specie sensibili.

La Commissione ha quindi emanato il Regolamento (CE) n. 2075/2005 del 5 dicembre 2005 (di seguito «il Regolamento»), che stabilisce norme applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, con il quale prevede norme aggiornate in materia di controllo del parassita.

Si deve infatti ricordare che la direttiva 77/96/CEE del 21 dicembre 1976 concernente la ricerca delle Trichine nelle importazioni dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, recepita nel nostro ordinamento con d.P.R. n. 889/82, è stata abrogata dalla direttiva 2004/41/CE, per cui si rendeva necessario l'adozione di nuove misure alla luce delle più recenti conoscenze in materia e in particolare dei pareri scientifici espressi dal SCVMPH nel 2001 (1), e dal Gruppo esperti scientifici sui pericoli biologici dell'EFSA nel 2005 (2) (3).

Proprio basandosi sui pareri scientifici espressi, il Regolamento introduce due grosse novità per quanto riguarda le misure di controllo del parassita:

- la possibilità di individuare aree o aziende che, sulla base dell'analisi di dati epidemiologici e della sussistenza di requisiti strutturali e procedurali, possono essere riconosciuti esenti da *Trichinella* spp., o comunque considerati a rischio trascurabile per quanto riguarda la presenza del parassita;
- la possibilità, conseguente a quella definita al punto precedente, di superare l'obbligo della ricerca sistematica del parassita nelle carni di tutti gli animali da macello se provenienti da zone o aziende riconosciute a rischio trascurabile di presenza di *Trichinella* spp.

Accanto a queste novità maggiori, il Regolamento aggiorna le procedure per la ricerca del parassita nelle carni degli animali al macello e introduce alcune novità per quanto riguarda la gestione delle carni in attesa dell'esito dell'esame parassitologico.

Le disposizioni del Regolamento si applicano:

- a. per la parte inerente il riconoscimento delle aziende esenti da *Trichinella* o delle zone per le quali venga giudicato trascurabile il rischio della presenza di *Trichinella* nei suini domestici, a tutte le aziende e zone nelle quali siano allevati suini a scopo di produzione alimentare situate in Regione Lombardia;

(1) Opinione del Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health su trichinellosi, epidemiologia, metodi di rilevamento e produzioni *Trichinella* free adottata il 22 novembre 2001.

(2) Parere sulla fattibilità di istituire aree indenni da *Trichinella* e, in tal caso, sull'aumento del rischio per la salute pubblica derivante da non sottoporre all'esame per *Trichinella* spp. i maiali provenienti da dette aree adottata il 26 ottobre 2005.

(3) Parere relativo alla valutazione del rischio di una revisione dell'ispezione degli animali da macello in aree a bassa prevalenza di *Trichinella* adottata il 9 marzo 2005.

- b. per la parte inerente le procedure di controllo del parassita nelle carni degli animali macellati o uccisi a caccia:
- a tutti gli animali delle specie sensibili macellati sia presso un macello riconosciuto sia presso uno stabilimento in deroga ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (CE) n. 2076/2005,
 - alle carcasse di selvaggina selvatica grossa delle specie sensibili sia che le stesse transitino per un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, sia che le stesse siano immesse sul mercato direttamente da parte del singolo cacciatore secondo quanto previsto dall'articolo 1, punto 3, lettera e) del reg. (CE) n. 853/2004, così come disciplinato dal punto 3, lettera c) del d.d.g. n. 1265 del 7 febbraio 2006.

Il Regolamento non si applica ai suini macellati da privati a domicilio ai sensi dell'articolo 13 del r.d. 3298/28. In questi casi rimane comunque applicabile quanto previsto dall'o.m. 30 ottobre 1958 «Misure cautelari contro la diffusione della trichinosi» che dispone la ricerca sistematica del parassita nelle «carni di tutti i suini macellati nel territorio della Repubblica» secondo quanto descritto al punto 8 del capo IV delle presenti linee guida.

II – DEFINIZIONI

Oltre a quelle di cui al Regolamento, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- azienda esente da *Trichinella*: una azienda ai sensi del d.P.R. 317/96 nella quale vengano allevati animali della specie suina, diversi dai cinghiali, che l'autorità competente, a seguito della verifica della sussistenza dei prescritti requisiti strutturali e gestionali, ha riconosciuto essere a rischio trascurabile per la presenza di *Trichinella* spp. negli animali;
- condizioni di stabulazione controllata nei sistemi di produzione integrata (di seguito «condizioni di stabulazione controllata»): l'insieme delle misure e delle condizioni necessarie per controllare l'introduzione in allevamento di pericoli biologici (batterici, virali, parassitologici) in grado di influire sullo stato sanitario degli animali;
- suini da ingrasso: animali domestici della specie suina allevati esclusivamente per la produzione;
- programma di monitoraggio dei suini domestici al macello: il programma di campionamento e analisi condotto al macello su un numero significativo di suini allevati esclusivamente per l'ingrasso e su tutti i riproduttori a fine carriera provenienti dalle aziende riconosciute come «esenti da *Trichinella*» predisposto e attuato dall'Autorità competente al fine di osservare il mantenimento dello status sanitario di questi allevamenti in riferimento a *Trichinella*;
- programma di sorveglianza della fauna selvatica: insieme delle osservazioni condotte su un numero significativo di animali selvatici e/o sinantropici appartenenti alla o alle specie maggiormente recettive alle specie presenti di *Trichinella* e mediante l'impiego del metodo di campionamento e analisi più sensibili al fine di:
 - rilevare l'eventuale presenza del parassita,
 - stimarne la prevalenza e il carico infettante globale,
 - valutare il rischio di trasmissione dell'infestazione agli animali delle aziende esenti da *Trichinella* nel territorio in esame;
- caso: ogni animale o persona riscontrati positivi alla ricerca della *Trichinella* anche a mezzo di un metodo di rilievo sierologico convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento;
- focolaio: l'allevamento nel quale si sia riscontrato un caso, ovvero, nel caso degli animali selvatici, il singolo caso rilevato nell'ambito del piano di sorveglianza della fauna selvatica, ovvero, nel caso delle persone, tutti i casi epidemiologicamente correlati al consumo di un unico lotto di carne, pre-parato di carni o prodotto a base di carne.

III – RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE ESENTI DA TRICHINELLA

1. Generalità

L'articolo 3, comma 2 del Regolamento dispone che, in deroga alla previsione generale, stabilita dall'articolo 1 dello stesso regolamento, dell'esame sistematico delle carni di tutti i suini domestici macellati, è possibile non procedere alla ricerca del parassita nelle carcasse di suini all'ingrasso «nel caso in cui gli animali provengano da:

- a) un'azienda o una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, secondo la procedura indicata nell'allegato IV, capitolo II;
- b) una regione in cui sia stato giudicato ufficialmente trascurabile il rischio della presenza di Trichine nei suini domestici».

Questo secondo scenario non sembrerebbe peraltro attualmente percorribile alla luce del parere espresso nel 2001 dal SCVMPH. Secondo il Comitato, tenuto conto delle evidenze scientifiche disponibili, non sarebbe infatti possibile raggiungere e mantenere lo status di area geografica libera da *Trichinella*, mentre, a fronte del rispetto di determinati requisiti, è possibile individuare aziende libere da *Trichinella*.

La procedura per il riconoscimento delle aziende esenti da *Trichinella* differisce inoltre a seconda che nello Stato sia stata o meno rilevata, nel corso degli ultimi dieci anni, la presenza di Trichine in suini domestici.

Tenuto conto che negli ultimi dieci anni sul territorio italiano non è stato segnalato alcun caso di Trichinellosi in suini domestici diversi da quelli allevati allo stato brado o semibrado, di seguito verranno trattate le sole procedure di accreditamento delle aziende situate in uno Stato nel quale non sia stata rilevata, nel corso degli ultimi dieci anni, la presenza di Trichine in suini domestici.

Possono essere riconosciute esenti da *Trichinella*:

- 1) le aziende suinicole di soli riproduttori;
- 2) le aziende suinicole a ciclo chiuso nelle quali siano presenti contemporaneamente soggetti riproduttori e da ingrasso;
- 3) le aziende suinicole da ingrasso che acquistino i soggetti da una delle due categorie precedenti, nazionali o comunitarie;
- 4) le stalle di sosta che rispettino i requisiti strutturali e funzionali richiesti per le altre aziende e che introducano esclusivamente suini provenienti da allevamenti o regioni riconosciute esenti da *Trichinella*.

Non possono essere accreditate come «esenti da *Trichinella*»:

- 1) le aziende di selvaggina allevata (cinghiali).

Le aziende esenti da *Trichinella*, o che abbiano in corso la procedura di riconoscimento, possono introdurre soggetti solamente da aziende esenti da *Trichinella*. Il rispetto di tale requisito sarà verificabile da parte dei servizi veterinari competenti anche tramite la banca dati nazionale dell'anagrafe suina.

Le aziende esenti che introducono suini non provenienti da un'azienda di pari stato sanitario perdono automaticamente la qualifica ottenuta. Tale evento deve essere registrato da parte del servizio veterinario territorialmente competente nella banca dati dell'anagrafe suina nazionale (BDN) (vedi sotto).

2. Requisiti delle aziende

Tutte le aziende, per essere riconosciute «esenti da *Trichinella*» devono possedere i requisiti riportati alla parte I dell'allegato IV al Regolamento. È degno di nota il fatto che questi requisiti corrispondono in modo sostanziale a requisiti generali di biosicurezza in allevamento previsti dalle norme internazionali in materia.

Oltre al rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di cui sopra, per le aziende che intendano acquisire e/o mantenere lo status di «azienda esente da *Trichinella*», sono richiesti:

- il costante adempimento degli obblighi previsti in tema di BDN suina, assicurando l'inserimento e l'aggiornamento, almeno annuale, di tutte le informazioni relative al censimento aziendale, e le informazioni relative a tutte le movimentazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- la conservazione, in azienda, delle comunicazioni redatte dal veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione al quale sono stati inviati i suini contenenti, tra l'altro, i risultati delle analisi per la ricerca delle trichine nelle carni effettuate presso il macello o laboratorio designato (vedi sotto).

3. Procedure di riconoscimento

Le aziende suinicole che rispettano le sopracitate condizioni possono inoltrare al competente Servizio Veterinario domanda di Riconoscimento quale azienda suinicola esente da *Trichinella* impiegando il modello di domanda in allegato B.

A seguito della presentazione della domanda, le aziende vengo-

no sottoposte a verifica da parte dei Servizi Veterinari, e, in caso di esito favorevole, ottengono la qualifica di «azienda esente da *Trichinella*». Tale qualifica viene inserita nell'apposita sezione «informazioni sanitarie» nel sito anagrafe suina predisposto dal Ministero della Salute.

Al fine di assicurare una uniforme valutazione dei requisiti strutturali delle aziende e procedurali adottati dai responsabili degli allevamenti, i competenti Servizi veterinari possono impiegare la lista di riscontro in allegato C che prevede anche dei campi aperti per l'inserimento di osservazioni o commenti.

Il riconoscimento di azienda esente da *Trichinella* viene ritirato,

- nel caso in cui vengano a mancare i requisiti strutturali e procedurali stabiliti dalla parte I dell'allegato IV al Regolamento e in particolare
- nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in tema di introduzione in allevamento di nuovi animali di cui all'allegato IV, capitolo I, paragrafo A, lettera i);
- in caso di riscontro di animali positivi alla ricerca di *Trichinella* al macello;
- in tutti gli altri casi in cui non possa essere esclusa la presenza di *Trichinella* negli animali dell'allevamento a seguito delle indagini epidemiologiche condotte successivamente al rilievo di un caso (per esempio quando l'animale riscontrato positivo alla presenza del parassita sia stato allevato in aziende diverse, o quando l'azienda abbia introdotto negli ultimi sei mesi animali da altri allevamenti riscontrati sede di focolaio).

Il ritiro del riconoscimento della qualifica di «azienda esente da *Trichinella*» deve essere riportato nell'apposita sezione «informazioni sanitarie» nel sito nella BDN suina.

4. Riaccredito delle aziende

Una azienda che abbia perso lo status di «azienda esente da *Trichinella*», può riacquistare il riconoscimento a condizione che:

- sia in possesso o, se del caso, abbia ripristinato i requisiti strutturali e procedurali di cui alla parte I dell'allegato IV al Regolamento;
- tutti gli animali presenti nell'allevamento al momento dell'apertura del focolaio siano stati macellati;
- nei 24 mesi successivi all'apertura del focolaio, tutti gli animali provenienti dall'allevamento siano stati sottoposti con esito negativo al test per la ricerca di *Trichinella* al macello;
- nei 24 mesi successivi all'apertura del focolaio, venga sottoposta ad almeno due ispezioni all'anno da parte del competente Servizio Veterinario al fine dell'accertamento del rispetto delle dei requisiti e delle condizioni stabilite.

5. Obblighi delle Autorità competenti

Oltre alle verifiche da condurre successivamente all'inoltro della domanda da parte delle aziende al fine di accertare la sussistenza dei requisiti in base ai quali le stesse possono essere riconosciute esenti da *Trichinella*, le Autorità competenti in materia veterinaria delle ASL:

1. procedono al riconoscimento delle aziende esenti da *Trichinella* a seguito della verifica, con esito favorevole, della sussistenza dei requisiti previsti;
2. sottopongono a ispezione periodica le aziende riconosciute esenti da *Trichinella* secondo un piano stabilito sulla base del rischio.

La frequenza con la quale le aziende esenti da *Trichine* vengono sottoposte a ispezione deve essere determinata prendendo in considerazione:

- i dati storici riguardanti l'azienda, comprese le eventuali non conformità rilevate nel corso di precedenti controlli;
- le caratteristiche costruttive e gestionali dell'azienda, comprese le capacità manageriali del responsabile dell'azienda;
- le modalità di allevamento e il ciclo produttivo (aperto o chiuso) adottati, le modalità di approvvigionamento degli animali, l'appartenenza dell'allevamento a un circuito di produzione integrato;
- la situazione geografica dell'allevamento (vicinanza a possibili fonti di contaminazione come le discariche, vicinanza ad altri allevamenti o concentrazioni di animali suscettibili di infestazione da *Trichinella*), la presenza di fauna selvatica

suscettibile di contaminazione da *Trichinella* e la possibilità per gli animali dell'allevamento di entrare in contatto con questi;

3. contribuiscono, per la parte di competenza, all'aggiornamento della BDN suina in particolare per quanto riguarda la registrazione dello status sanitario (accreditata/non accreditata) delle aziende quanto alla *Trichinella*;

4. partecipano all'esecuzione dell'indagine epidemiologica sull'allevamento di origine degli animali riscontrati positivi alla ricerca della *Trichinella* al macello e sugli allevamenti a questo epidemiologicamente correlati (per esempio nel caso in cui l'animale o il gruppo di animali riscontrato positivo al macello sia stato allevato presso aziende diverse);

5. verificano che le aziende di suini non accreditate o che abbiano perso l'accreditamento segnalino il proprio status di azienda non esente da *Trichinella* nel documento di informazione sulla catena alimentare che deve accompagnare gli animali verso il macello (4);

6. pianificano e attuano, secondo le direttive stabilite dal piano regionale, il «programma di sorveglianza della fauna selvatica basato sul rischio» da attuare «nelle zone in cui coesistono fauna selvatica e aziende candidate alla qualifica di esenti da *Trichine*».

A questo riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in qualità di laboratorio comunitario di riferimento, ha recentemente emanato un documento guida in merito alle procedure di campionamento e per la stesura dei programmi di monitoraggio della presenza di *Trichinella* nelle specie indicatrici (5), sulla cui base la Regione predisporrà il proprio piano di monitoraggio ai sensi del punto A d) del Capitolo II dell'allegato IV al Regolamento.

Il programma di monitoraggio regionale, in rapporto:

- alla situazione epidemiologica regionale valutata sulla base dei dati storici circa la prevalenza del parassita nelle specie selvatiche presenti, alle possibilità di contatto tra gli animali selvatici o sinantropici e i suini in allevamento e alla consistenza degli allevamenti sul territorio in esame,
 - alla specie di parassita maggiormente rappresentato,
 - alle specie selvatiche presenti e alla loro consistenza,
- definerà:

- la/specie oggetto di campionamento
 - il numero degli animali da sottoporre a campionamento per unità territoriale (Provincia, ASL, comune)
 - le modalità di prelievo e di analisi dei campioni anche in funzione della specie o delle specie più significative oggetto di campionamento;
7. provvedono alla raccolta dei dati, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, necessari alla stesura della relazione iniziale e delle successive relazioni annuali che dovranno essere inviate alla Commissione dai singoli Stati Membri ai sensi dell'articolo 3, punto 3 del Regolamento.

I dati raccolti a livello locale, comprensivi delle osservazioni sullo status sanitario degli allevamenti e degli esiti degli accertamenti condotti sulle carcasse degli animali macellati e di quelli abbattuti a caccia, dovranno essere inviati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento alla U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria che provvederà al loro inoltro al Ministero della Salute.

I contenuti minimi della relazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'allegato IV della Direttiva 2003/99/CE e dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'allegato IV, punto D del Regolamento, sono riportati in allegato D, pertanto i dati trasmessi dalle ASL dovranno contenere tutti riferimenti necessari alla sua stesura.

Per facilitare la raccolta dei dati in merito ai controlli condotti presso gli stabilimenti, possono essere impiegati i modelli riportati negli allegati E ed F.

(4) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2076/2005, l'obbligo di applicazione delle disposizioni in materia di informazioni sulla catena alimentare per i suini avviati al macello diverrà applicabile dal 1° gennaio 2008.

(5) Istituto Superiore di Sanità – Guideline for the identification and development of sampling methods and design of suitable protocols for monitoring of *Trichinella* infection in indicator species – December 2006.

IV – PROCEDURE PER LA RICERCA DELLE TRICHINE NELLE CARCASSE AL MACELLO E NEGLI ANIMALI ABBATTUTI A CACCIA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE

1. Procedure di campionamento delle carcasce

Tutte le carcasce dei suini (compresi i cinghiali allevati), degli equini e degli altri animali appartenenti a specie sensibili all'infestazione da *Trichinella* devono essere sistematicamente sottoposti a prelievo al macello e analisi per la ricerca del parassita nelle carni secondo le metodiche specificate nel Regolamento.

In deroga al principio generale, le carcasce dei soli suini domestici da ingrasso (con esclusione dei riproduttori) provenienti da un'azienda accreditata esente da *Trichinella* possono essere sottoposte alla ricerca del parassita in base a un piano campionario che interessi almeno il 10% degli animali di ogni partita scelti con metodo random.

I riproduttori (scrofe e verri) sono sottoposti alla ricerca sistematica delle *Trichinelle*, al pari dei cinghiali allevati, dei solipedi e degli altri animali appartenenti a specie sensibili alla *Trichinella*, anche se provenienti da una azienda esente da *Trichinella*.

Parimenti, considerato che i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella*, le carcasce di tutti i cinghiali abbattuti a caccia sono sottoposte, presso il centro di lavorazione della selvaggina e nell'ambito dell'ispezione *post mortem*, eseguita conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, sez. IV, capo VIII del Reg. CE 854/2004, al prelievo e all'analisi sistematici al fine della ricerca del parassita nelle carni.

I Dipartimenti Veterinari delle ASL, in collaborazione con le autorità competenti in materia venatoria e con la locale sezione dell'ISZ o con altro laboratorio ufficiale designato per l'esecuzione dell'esame per la ricerca di *Trichinella*, provvedono a disporre un piano di controllo al fine di garantire che anche le carcasce destinate al consumo domestico privato e quelle cedute direttamente dal cacciatore a un dettagliante in ambito locale ai sensi del punto 3 del d.d.g. n. 1265/06, che pertanto non transitano per un centro per la lavorazione della selvaggina, vengano sottoposte al campionamento per la ricerca della *Trichinella* secondo una delle metodiche di cui agli allegati I e II del Regolamento. A tal fine Dipartimenti Veterinari delle ASL stabiliscono le modalità di raccolta e di consegna dei campioni da parte dei cacciatori, nonché le modalità di comunicazione degli esiti e le azioni da condurre successivamente all'eventuale rilievo di una carcassa infestata da *Trichinella*.

La Regione provvederà a creare un sistema per la raccolta annuale dei dati inerenti gli abbattimenti a caccia di cinghiali e gli esiti degli esami per la ricerca di *Trichinella* svolti.

In tutti i casi, il responsabile del macello o del centro di lavorazione della selvaggina garantisce che siano adottate procedure che:

- assicurino lungo tutta la linea di produzione l'identificazione di ciascuna carcassa e delle sue parti e la sua correlazione con l'allevamento di origine dell'animale, o, se pertinente, con la zona di caccia, e con il campione prelevato per la ricerca delle *Trichinelle*;
- definiscano le modalità di prelievo dei campioni per la ricerca delle *Trichinelle* nelle carni dalle carcasce degli animali. I siti di campionamento elettivo per le diverse specie e categorie di animali nonché il peso minimo del campione di muscolo da inviare al laboratorio per la ricerca delle Trichine e per la conferma dell'infestazione (6) come pure le dimensioni del campione da inviare all'ISS per la determinazione di specie del parassita (cfr. paragrafo 5 del presente capo), sono riportati in Allegato G;
- nel caso di campioni esaminati in pool, definisca le procedure da adottare al fine dell'individuazione delle singole carcasce positive in caso di rilievo del parassita nel campione aggregato.

Le procedure di cui sopra fanno parte del piano di autocontrollo dello stabilimento e sono sottoposte a verifica da parte del veterinario ufficiale nell'ambito dei controlli condotti sull'attività dell'impianto.

Il Ministero della Salute, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 2 del Regolamento, sulla base della valutazione del rischio svolta dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché, se necessario, sentiti il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), potrà stabilire che il rischio di contaminazione

di una determinata specie è trascurabile e di conseguenza potrà concedere una deroga al campionamento sistematico di tutte le carcasce di alcune tra le specie di cui sopra.

2. Gestione delle carcasce e delle relative carni in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichinella*

Le carcasce e tutte le altre parti degli animali macellati, compresi i sottoprodotti, contenenti tessuto muscolare striato non possono essere bollate e non possono lasciare i locali del macello, fintanto che non sia disponibile l'esito favorevole dell'esame per la ricerca di *Trichinella*. Tale disposizione non si applica alle carni dei suini da ingrasso provenienti da una azienda esente da *Trichinella* sottoposti a campionamento nell'ambito del piano di monitoraggio. In questi casi, a seguito del rilievo di una positività per la ricerca del parassita, il responsabile del macello deve attuare le procedure di rintracciabilità della partita, di cui all'art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 oltre a tutte le altre misure previste in caso di rilievo di *Trichinella* nella carni di cui al capitolo successivo.

È tuttavia possibile, anche negli altri casi, procedere alla bollatura e al sezionamento in macello delle carcasce suine, fino ad un massimo di 6 parti prima che il risultato dell'esame per la ricerca di *Trichinella* sia disponibile, a condizione che il responsabile dell'impianto abbia predisposto una procedura approvata dal veterinario ufficiale in grado di garantire, in caso di riscontro di *Trichinella* nelle carni, la possibilità di rintraccio immediato di tutte le carni appartenenti al o agli animali riscontrati infestati.

Tale deroga non si applica alle carcasce dei riproduttori anche se provenienti da un allevamento riconosciuto esente da *Trichinella*.

In alternativa alla predisposizione di una procedura di rintraccio puntuale delle carni dell'animale o del gruppo di animali riscontrati infestati, l'operatore responsabile del macello può approntare e applicare una procedura che, nel caso di riscontro di un campione positivo, assicuri il rintraccio e la distruzione di tutte le carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta di macellazione e per le quali non sia dimostrabile, con soddisfazione dell'autorità competente, l'assenza di infestazione.

3. Deroghe per le carcasce da sezionare in più di 6 parti in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichinella*

In deroga alla previsione generale, è possibile procedere alla bollatura e al sezionamento in più di 6 parti delle carcasce suine prima che siano disponibili gli esiti dell'esame per la ricerca di *Trichinella*, a condizione che:

- il trasferimento delle carni dal macello al laboratorio di sezionamento, annesso o distinto dal macello, e il successivo sezionamento siano effettuati previa approvazione e sotto il controllo dell'autorità competente;
- il documento di accompagnamento commerciale riporti la dicitura «carni in attesa del risultato dell'esame per l'individuazione delle *Trichinelle*» e i dati necessari al fine della correlazione delle carni spedite con la partita di suini macellata;
- la carcassa o le parti della carcassa siano inviate ad un unico laboratorio di sezionamento;
- il laboratorio di sezionamento sia ubicato sul territorio nazionale;
- il laboratorio di sezionamento disponga, oltre che della procedura di rintracciabilità di cui all'art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002, di una procedura di tracciabilità interna in grado di garantire senza ritardi l'identificazione di tutte le parti sezionate come appartenenti a una carcassa gruppo di carcasce;
- in caso di comunicazione di positività delle carcasce per *Trichinella*, il laboratorio di sezionamento attui immediatamente il rintraccio di tutte le carni dell'animale o del gruppo di animali riscontrati infestati al macello. La procedura di rintracciabilità deve essere attivata ed attuata sotto la supervisione del veterinario ufficiale del macello e dell'autorità competente sul laboratorio di sezionamento e tutte le carni rintracciate sono dichiarate inadatte al consumo umano.

(6) Nel caso in cui un campione aggregato venga riscontrato positivo o dubbio alla ricerca delle larve di *Trichinella*, dalle carcasce corrispondenti devono essere raccolti ulteriori campioni da analizzare secondo quanto previsto allegato I, capitolo I, paragrafo 3, punto III del regolamento.

Ai soli fini dell'applicazione della deroga di cui al presente paragrafo, e a condizione che gli stessi assicurino il rispetto delle medesime condizioni previste per i laboratori di sezionamento, i laboratori di prodotti a base di carne che ricevono direttamente dal macello le carni e che procedono al loro sezionamento al fine delle successive trasformazioni, sono assimilati ai laboratori di sezionamento.

In alternativa alla predisposizione di una procedura di rintraccio puntuale delle carni dell'animale o del gruppo di animali riscontrati infestati al macello, l'operatore responsabile del laboratorio di sezionamento può predisporre e applicare una procedura che, nel caso di comunicazione di una positività al macello in una carcassa o gruppo di carcasse facenti parte di una partita di carni avviata al sezionamento, assicuri il rintraccio e la distruzione di tutte le carni di quella partita.

La Regione redige e rende disponibile l'elenco degli stabilimenti autorizzati ad applicare la deroga per carni da sezionare in più di 6 parti in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichinella*, presenti sul territorio di propria competenza.

4. Designazione del laboratorio per l'esecuzione dell'esame per la ricerca di *Trichinella* (7)

I campioni prelevati al macello per la ricerca di *Trichinella* possono essere esaminati presso:

- un laboratorio annesso a macello;
- un laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
- un altro laboratorio addetto a controllo ufficiale ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (CE) n. 882/2004

designato dall'autorità competente.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 882/2004, possono essere designati per l'effettuazione degli esami per la ricerca di *Trichinella* solo i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle norme europee:

EN/ISO/IEC 17025

EN 45002

EN 45003.

Fino al 31 dicembre 2009 possono tuttavia essere designati per l'effettuazione degli esami ufficiali per la ricerca di *Trichinella* laboratori annessi ai macelli e laboratori dell'IZS che, pur non accreditati, dimostrino di avere avviato le procedure di accreditamento conformemente alle norme sopra richiamate e assicurino l'adozione di un programma per il controllo della qualità delle analisi utilizzate per il rilevamento di *Trichinella*.

I laboratori diversi da quelli annessi a macelli e dell'IZS, per essere designati dall'autorità competente devono essere già conformi a quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento (CE) 882/2004 per la metodica utilizzata per la ricerca di *Trichinella*, o in accreditamento da parte del SINAL o altro organismo accreditante riconosciuto a livello internazionale.

Presso la Regione sarà reso disponibile l'elenco dei laboratori designati per la ricerca di *Trichinella*, con l'indicazione della metodica utilizzata.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'o.m. 30 ottobre 1958, i costi per l'allestimento, il funzionamento e l'accreditamento dei laboratori di analisi che eseguono la ricerca di *Trichinella* presso i macelli sono a carico dell'operatore del settore alimentare nel cui interesse vengono condotte le prove. Nel caso in cui questi ultimi si rivolgeranno a un laboratorio ufficiale, sosterranno i costi per le analisi tariffati dal laboratorio.

5. Attività successive al rilievo di *Trichinella* nelle carni di animali destinati al consumo

Nel caso di riscontro di un campione positivo per *Trichinella*, tutte le parti degli animali interessati contenenti tessuto muscolare striato sono dichiarate non idonee al consumo umano.

Quando l'operatore responsabile del macello non fosse in grado di garantire e dimostrare la correlazione tra il campione positivo e la singola carcassa o gruppo di carcasse, tutte le carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta sino al momento di comunicazione dell'esito dell'esame e per le quali non sia dimostrabile l'assenza di infestazione sono rintracciate e dichiarate non adatte al consumo umano. Parimenti, nel caso in cui le carni fossero già state spedite a un laboratorio di sezionamento secondo quanto previsto al paragrafo 3 del presente capitolo, tutte le carni per le quali non sia possibile escludere l'appartenenza all'animale al gruppo di animali riscontrati infestati vanno rintracciate e dichiarate inadatte al consumo umano.

Un campione prelevato dalla o dalle carcasse riscontrate infestate deve essere inviato al laboratorio di riferimento nazionale presso l'ISS per la conferma e la determinazione della specie del parassita.

Nel caso in cui l'animale o il gruppo di animali riscontrato positivo per la presenza del parassita nelle carni provenisse da un allevamento riconosciuto esente da *Trichinella*, allo stesso viene ritirato il riconoscimento fintanto che non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 3 del capitolo III delle presenti linee guida. Allo stesso modo sarà sospesa la qualifica di «allevamento esente da *Trichinella*» agli allevamenti che abbiano introdotto, negli ultimi sei mesi, animali dall'allevamento sede di focolaio, a meno che non sia possibile dimostrare, anche a mezzo di appropriati test sierologici validati dal laboratorio comunitario di riferimento, che il rischio di contaminazione degli animali in allevamento possa essere considerato trascurabile.

Il rinvenimento di carcasse di animali abbattuti a caccia infestate da *Trichinella* deve portare all'integrazione dei dati epidemiologici sulla presenza del parassita nel territorio e, sede caso e di concerto con le Autorità venatorie, a una rivalutazione dei piani di abbattimento dei selvatici.

6. Condizioni per l'autorizzazione al ricorso al metodo trichinoscopico per compressione

Il Regolamento prevede che la ricerca della *Trichinella* nelle carni venga condotta mediante l'impiego del metodo per digestione descritto al capitolo I dell'allegato I dello stesso regolamento o di uno dei metodi per digestione alternativi di cui al capitolo II dell'allegato ritenuti equivalenti. Non è di norma più applicabile, di conseguenza, il metodo trichinoscopico per compressione già descritto nella direttiva 77/96/CEE. I motivi che hanno portato a escludere il metodo trichinoscopico per compressione dalle procedure ufficiali per la ricerca del parassita nelle carni sono riconducibili alla sua minore sensibilità (stimata circa 300 volte inferiore rispetto a quella dei metodi per digestione) e alla impossibilità di rilevazione dei parassiti privi di capsula, come tipicamente si presentano le larve di *T. pseudospiralis*, la cui presenza è stata segnalata anche in Italia.

Ciò nonostante, l'art. 16 del Reg. (CE) n. 2075/2005 prevede, per un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2009, la possibilità che gli Stati Membri autorizzino «in casi eccezionali» il ricorso al metodo trichinoscopico per compressione, descritto all'allegato I, capitolo III del Regolamento, qualora ricorrano una serie di condizioni. Tale deroga non può comunque essere concessa per l'esame delle carni degli equini.

Tenuto conto peraltro della disponibilità manifestata dallo IZSLER di Brescia ad assicurare, anche per il tramite delle proprie sezioni provinciali, l'effettuazione di un sufficiente numero di esami per la ricerca della *Trichinella* e rilevato che alle competenti Strutture Veterinarie regionali non sono giunte domande di deroga ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, non si ritiene di dovere autorizzare alcuno stabilimento presente sul territorio della Regione Lombardia all'impiego del metodo trichinoscopico per compressione per la ricerca delle *Trichine* nelle carni dei suini macellati o dei cinghiali recapitati presso i centri di lavorazione della selvaggina.

7. Prelievo di campioni da carcasse di suini oggetto di macellazione a domicilio

Anche se le macellazioni a domicilio (ai sensi dell'articolo 13 del r.d. 3298/28) sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento CE 2075/2005, l'o.m. 30 ottobre 1958, ancora vigente, prevede il campionamento sistematico delle carcasse oggetto di macellazione domiciliare per la ricerca di *Trichinella*.

In accordo con il Ministero della Salute, e alla luce dei dati epidemiologici disponibili che depongono per una situazione favorevole quanto alla presenza del parassita nelle aziende di suini all'ingrasso allevati in condizioni di stabulazione controllata, si ritiene che si possa derogare al campionamento dei suini da ingrasso macellati a domicilio e provenienti direttamente da un allevamento riconosciuto «esente da *Trichinella*».

In tutti gli altri casi, quando cioè gli animali macellati non provengano direttamente da una azienda «esente da *Trichinella*» e più in particolare quando gli stessi abbiano avuto accesso al pascolo o a spazi esterni, le carcasse degli animali dovranno esse-

(7) Vedi anche: Istituto Superiore di Sanità - «Guideline for the detection of *Trichinella* larvae at the slaughterhouse or connected laboratory in a Quality Assurance System» - December 2007.

re sottoposte alla ricerca sistematica della trichina secondo uno dei metodi per digestione di cui all'allegato I al Regolamento. Tenuto inoltre conto del significato degli animali allevati in condizioni non controllate come indicatori della presenza di *Trichinella* in un determinato territorio e del loro possibile ruolo nella trasmissione dell'infestazione alla popolazione umana, l'esame dei suini macellati a domicilio per uso privato deve essere condotto con uno dei metodi per digestione previsti all'allegato I, capitoli 1 e 2 del Regolamento.

8. Ruolo delle Autorità competenti

L'autorità competente a livello di ASL,

- su richiesta degli interessati, valuta, e se del caso approva, le procedure predisposte dal responsabile dello stabilimento di macellazione al fine di garantire che nessuna carcassa e/o parte di carcassa lasci i locali del macello prima che sia disponibile l'esito favorevole degli esami per la ricerca di *Trichinella*;
- provvede a designare i laboratori presso quali possono essere condotti gli esami ufficiali per la ricerca di *Trichinella* e ne comunica la designazione alla Regione con l'indicazione del/i metodo/i impiegati;
- definisce le modalità di raccolta e di consegna dei campioni prelevati dagli animali abbattuti a caccia e appartenenti a specie sensibili a *Trichinella* al fine della ricerca del parassita nelle carni;
- di concerto con la UO Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, con l'OEVR e, se del caso, con il CERMAS, l'INFS e l'ISS in qualità di laboratorio di riferimento nazionale per le parassitosi, provvede alla predisposizione all'esecuzione dell'indagine epidemiologica a seguito della comparsa di un focolaio di trichinellosi in un allevamento suino al fine di:
 - identificare le possibili fonti di contaminazione e valutare la diffusione dell'infestazione nelle popolazioni della fauna selvatica che abbiano la possibilità di entrare in contatto con gli animali negli allevamenti;
 - valutare, se del caso, una rimodulazione del programma di monitoraggio dei suini domestici al macello e
 - studiare, nella misura del possibile, la diffusione della contaminazione imputabile alla distribuzione delle carni dei suini domestici macellati nel periodo precedente.

Il veterinario ufficiale presso il macello, il centro di lavorazione della selvaggina o il laboratorio di sezionamento, se pertinente:

- assicura che:
 - tutti i suini provenienti da aziende non riconosciute come «esenti da *Trichinella*»,
 - tutti i suini riproduttori, anche se provenienti dalle aziende riconosciute come «esenti da *Trichinella*»,
 - un campione almeno pari al 10% dei suini all'ingrasso di ciascuna partita proveniente dalle aziende riconosciute come «esenti da *Trichinella*»,
 - tutte le carcasse degli animali appartenenti a specie sensibili a *Trichinella*, indipendentemente dalla provenienza
 siano sottoposti alla ricerca delle Trichine nelle carni secondo uno dei metodi approvati di cui all'allegato I, capitoli I e II del Regolamento;
- nel caso in cui l'esame per la ricerca delle larve di *Trichinella* venga condotto presso il laboratorio annesso al macello, esamina mediante stereomicroscopio o trichinoscopio il sedimento del campione dopo digestione ed emette il relativo giudizio;
- assicura l'adozione di una procedura per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni al laboratorio designato nonché per la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e la loro correlazione con la carcassa e le sue parti dalle quali gli stessi sono stati prelevati sulla base dei dati forniti dal responsabile del macello;
- prende visione e approva le misure predisposte dal responsabile del macello nell'ambito delle procedure di autocontrollo e ne verifica la corretta applicazione in particolare per quanto riguarda:
 - l'applicazione delle procedure di identificazione delle carcasse e delle loro parti lungo tutta la linea di macellazione e la correlazione di queste con l'allevamento di origine dell'animale e con il campione prelevato per la ricerca delle *Trichinelle*,

- le modalità di prelievo dei campioni per la ricerca delle *Trichinelle* nelle carni dalle carcasse degli animali macellati;
- nel caso di campioni esaminati in pool, l'applicazione delle procedure per l'individuazione delle singole carcasse positive in caso di rilievo del parassita nel campione aggregato;
- quando ne ricorrano gli estremi, l'immediata e completa applicazione da parte degli operatori del settore alimentare interessati delle procedure di rintraccio delle carni appartenenti a un animale o gruppo di animali riscontrato positivo alla ricerca della *Trichinella*;
- nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile del macello non sia in grado di dimostrare la correlazione tra il campione di carne rinvenuto positivo alla ricerca della *Trichinella* e l'allevamento di origine dell'animale o gruppo di animali dal quale il campione è stato prelevato, adotta, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004, le pertinenti misure atte a prevenire un possibile rischio per i consumatori e per l'identificazione dell'allevamento di origine degli animali infestati (8);
- supervisiona la corretta gestione delle carni degli animali contaminati o sospetti di contaminazione con *Trichinella* dal momento della loro identificazione e rintraccio sino al momento del conferimento a uno stabilimento di trattamento di categoria 2 o 1 riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- assicura l'invio di un campione delle carni risultate contaminate al centro di riferimento nazionale per la determinazione della specie di *Trichinella* interessata;
- sovrintende alla bollatura delle carcasse e delle parti di carcassa degli animali macellati una volta completate, con esito favorevole, le procedure di ispezione *post mortem* (comprendente dell'esecuzione dell'esame per la ricerca della *Trichinella*) e quando, pur non essendo ancora terminato l'esame per la ricerca della *Trichinella*, siano rispettate le procedure previste in tema di campionamento e analisi delle carni, di rintracciabilità degli animali, delle carcasse e delle parti di carcassa, di correlazione tra ciascuna carcassa, le sue parti e il campione prelevato dalla stessa per la conduzione dell'esame per la ricerca delle *Trichinelle*;
- registra, secondo quanto previsto al punto 1 della sezione II dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 854/2004, i risultati delle attività ispettive condotte al macello e/o presso il centro di lavorazione della selvaggina e gli esiti degli esami per la ricerca delle *Trichinelle*;
- aggiorna per la parte di competenza la sezione «informazioni sanitarie» nel sito nella BDN suina, a seguito dei controlli condotti presso il macello;
- entro le 48 ore successive al rinvenimento di *Trichinella* nelle carni, comunica all'operatore del settore alimentare responsabile dell'allevamento di origine degli animali e al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente per la supervisione sull'allevamento il riscontro dei casi negli animali macellati. Il modello da impiegare per la comunicazione dei risultati ispettivi al macello è quello in appendice all'allegato I al Reg. (CE) n. 2074/2005;
- assicura l'attività di supervisione ufficiale presso gli stabilimenti di sezionamento che ricevono le carni di cui al comma 1 del presente articolo (prima dell'esito degli esami).

9. Formazione del personale

Al fine di garantire che «tutto il personale che partecipa all'esame dei campioni destinati a individuare la presenza di *Trichinella* sia adeguatamente formato»,

- i veterinari ufficiali e il personale operante presso i laboratori di analisi responsabili dell'esame dei campioni,
- i tecnici preposti alla raccolta e alla preparazione dei campioni prelevati al macello o presso i laboratori di lavorazione della selvaggina

devono potere dimostrare di possedere adeguate capacità in merito alle procedure di controllo da attuare.

(8) Ai sensi dell'art. 54 del reg. 882/04 l'autorità competente può, tra le altre misure, imporre il richiamo, il ritiro e la distruzione delle carni sulle quali sarà possibile, quando ne sia garantita la correlazione con l'allevamento di origine, procedere alla ripetizione dell'esame per la ricerca della *Trichinella*.

Tali competenze possono essere acquisite anche tramite la frequenza di un corso teorico-pratico comprendente il seguente programma:

PERSONALE LAUREATO

Corso teorico-pratico della durata almeno pari a 8 ore.

Parte teorica

- principali conoscenze sull'epidemiologia dei parassiti del genere *Trichinella*;
- nuova legislazione Europea sulla trichinellosi;
- conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico.

Parte pratica

- riconoscimento larve di *Trichinella* sp. dopo digestione artificiale;
- riconoscimento larve di *Trichinella* sp. in tessuto muscolare tramite trichinoscopio;
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione;
- prelievo del campione/i per l'analisi;
- tracciabilità del campione e della carcassa.

PERSONALE TECNICO DI SUPPORTO

Corso teorico-pratico della durata almeno pari a 8 ore.

Parte teorica

- conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico.

Parte pratica

- riconoscimento larve di *Trichinella* sp. dopo digestione artificiale;
- riconoscimento larve di *Trichinella* sp. in tessuto muscolare tramite trichinoscopio;
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione;
- prelievo del campione/i per l'analisi;
- tracciabilità del campione e della carcassa.

10. Aggiornamento

Ogni sei mesi, il personale tecnico che svolge giornalmente o settimanalmente la digestione artificiale deve essere messo in grado di poter osservare le larve di *Trichinella* dopo digestione mediante la tecnica utilizzata. Il campione «positivo» sarà inserito tra i campioni soggetti a diagnosi all'insaputa del tecnico che effettua la diagnosi stessa in maniera tale da poter valutare anche il grado di attenzione nell'effettuare la diagnosi.

I tecnici di laboratorio devono partecipare una volta all'anno a un «proficiency test» per valutare la sensibilità e specificità del metodo utilizzato all'interno del laboratorio.

La Regione collabora con l'IZS, con l'eventuale supporto dell'ISS e degli Istituti Universitari, nell'organizzare i corsi di formazione e aggiornamento finalizzati ad ottenere personale adeguatamente formato ed addestrato per l'esecuzione degli esami per la ricerca di *Trichinella*.

ALLEGATO B

**Modulo di richiesta per RICONOSCIMENTO di Azienda suinicola
ESENTE DA TRICHINELLA**

All'Azienda Sanitaria Locale di - Servizio Veterinario

Il sottoscritto responsabile / legale rappresentante (art. 2, paragrafo 1, lettera e) del d.P.R. 317/96)

Cognome Nome

nato a il

residente in / sede legale Via n.

Codice fiscale

CHIEDE

che l'Azienda denominata

sita in Via n.

Codice azienda

con le caratteristiche registrate in BDN suini,

tipologia animali detenuti: scrofe ☐ verri ☐ lattonzoli ☐ magroncelli ☐ magroni ☐ grassi ☐**VENGA RICONOSCIUTA COME AZIENDA ESENTE
DA TRICHINELLA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 2075/2005**

A tal fine dichiara che

- sono ottemperati gli adempimenti previsti per l'aggiornamento della anagrafe dei suini;
- sono conservati presso l'azienda i documenti relativi ai risultati delle analisi per la trichinella svolta sui suini macellati;
- sono rispettati gli obblighi e condizioni previste all'allegato IV, capitolo 1 lettere A e B, secondo il seguente elenco:
 - a) sono adottate tutte le precauzioni pratiche relative alla costruzione e alla manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e a grandi uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali;
 - b) esiste una procedura di applicazione di un programma di lotta contro i parassiti, in particolare roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini. Viene conservata la documentazione relativa all'attuazione del programma per le verifiche di idoneità della procedura da parte della autorità competente;
 - c) tutti i mangimi utilizzati provengano da stabilimenti di produzione che rispettano i principi descritti nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2003, che stabilisce prescrizioni relative all'igiene dei mangimi;
 - d) i mangimi sono conservati in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. Tutti gli altri prodotti utilizzati come alimento per gli animali, sono sottoposti a trattamento termico o sono comunque prodotti e immagazzinati nel rispetto delle disposizioni dell'autorità competente;
 - e) le carcasse degli animali morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso ed eliminate conformemente alle disposizioni sanitarie. Qualora le carcasse siano immagazzinate nell'azienda i contenitori utilizzati sono adeguatamente sigillati ed idonei alla conservazione, in attesa dello smaltimento;
 - f) verrà informata l'autorità competente in caso di presenza di una discarica in prossimità dell'azienda. L'autorità competente valuta quindi il rischio connesso alla presenza della discarica e decide se l'azienda può essere classificata come esente da Trichine ed eventuali condizioni strutturali necessarie;
 - g) tutti i suini presenti in allevamento sono identificati in modo che sia possibile la tracciabilità;
 - h) sono introdotti animali nell'azienda soltanto nel caso in cui:
 - i) provengano da aziende ufficialmente riconosciute come esenti da Trichine, ovvero
 - ii) siano accompagnati da un certificato autenticato dall'autorità competente nel paese di esportazione dal quale risulti che l'animale proviene da un'azienda riconosciuta come esente da Trichina; ovvero
 - iii) siano tenuti isolati fino a quando i risultati di un test sierologico approvato dal laboratorio comunitario di riferimento si rivelino negativi. Il campionamento sierologico deve iniziare soltanto dopo che gli animali abbiano trascorso quattro settimane nell'azienda;
 - j) nessun suino destinato alla macellazione può avere accesso a strutture esterne al perimetro dell'allevamento durante il periodo di produzione. Entro tale perimetro sono adottate misure per impedire l'accesso ai grandi uccelli carnivori e onnivori (ad esempio corvi e rapaci);
 - k) nel caso in cui le condizioni di cui al punto A non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che possono compromettere la qualifica di azienda esente da Trichine il detentore degli animali darà immediata informazione a codesto Servizio Veterinario.

Si allega la seguente documentazione:

Firma del detentore

Firma del proprietario

ASL	CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO DI SUINI QUALIFICA SANITARIA AZIENDA ESENTE DA TRICHINE LISTA DI RISCONTRO/CHECK LIST
-----	--

Protocollo data

Codice azienda RAGIONE SOCIALE (timbro)

SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA

Via C.A.P. Comune

Località Telefono Fax

Legale rappresentante Sig. nato a

il e residente a Prov. in via

Codice fiscale / Partita IVA

Sede allevamento

Via C.A.P. Comune

Località Telefono Fax

Detentore animali (nome, cognome, residenza)

Codice fiscale

Veterinario aziendale (nome, cognome, residenza)

Rappresentante dell'azienda presente al sopralluogo Cognome e nome

Qualifica

RICONOSCIMENTO DI AZIENDA ESENTE DA TRICHINE

BDN ANAGRAFE SUINA E RISPETTO PROGRAMMA DI MONITORAGGIO		
L'orientamento produttivo dell'allevamento è congruente rispetto all'indicazione presente in BDN (produzione/ingrasso; riproduzione ciclo chiuso; riproduzione ciclo aperto).	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	
La registrazione delle movimentazioni in BDN suina è effettuata entro sette giorni dall'evento.	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	
La comunicazione del censimento effettuata nel mese di marzo di ogni anno corrisponde ai dati registrati sul registro di carico e scarico. Censimento: animali detenuti al 31 marzo, suddivisi per categoria.	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	
Presso l'azienda sono conservati i modelli di documento in appendice all'allegato I del Regolamento 2074/2005, per la comunicazione dei risultati delle analisi effettuate presso il macello o laboratorio designato, da cui risulti che i suini della azienda sono soggetti ai controlli previsti.	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	
REQUISITI ALLEGATO IV, CAP I E II DEL REGOLAMENTO 2075/05		
Adozione di tutte le precauzioni pratiche relative alla costruzione e alla manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e a grandi uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali (1)		
Esistenza di idonea recinzione perimetrale all'allevamento di altezza almeno pari a 180 cm, in rete metallica, muratura o altro sistema ritenuto adeguato dal Veterinario Ufficiale, tale da definire una fascia di rispetto di almeno 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini.	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	
L'area tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini è mantenuta libera da ingombri, pulita e coperta da ghiaia o con l'erba sfalcata per una larghezza di almeno 2 metri.	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	
Assenza di soluzioni di continuità nelle pareti, protezione delle aperture (finestre, vani di passaggio, tubi e condutture, ecc.) tramite griglie o reti idonee ad impedire l'accesso ai roditori.	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	
Idonee modalità di costruzione e manutenzione dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle deiezioni.	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	
Presenza, se del caso, di barriere architettoniche atte a impedire l'accesso ai grandi uccelli carnivori od onnivori (tettoie, reti od altro, in rapporto alla collocazione geografica dell'allevamento e alla presenza di selvatici).	SI ☐ NO ☐ NA ☐ NV ☐	

<i>Esistenza di una procedura e applicazione di un programma di lotta contro i parassiti, in particolare roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini.</i>		
Esiste una procedura per il controllo e la lotta dei roditori e gli altri animali infestanti.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
La documentazione relativa all'attuazione del programma di lotta agli infestanti è disponibile all'autorità competente.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
La procedura ed il programma di lotta contro i roditori è adeguato alla realtà produttiva in esame.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Tutti i mangimi utilizzati provengono da stabilimenti di produzione registrati/riconosciuti ai sensi regolamento n. 183/2005/CE.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
<i>Modalità di conservazione e impiego dei mangimi</i>		
I mangimi sono conservati in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Gli altri prodotti utilizzati come alimento per gli animali non immagazzinabili in silos, sono sottoposti a trattamento termico o sono comunque prodotti e immagazzinati nel rispetto delle disposizioni dell'autorità competente.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Gli impianti e le attrezzature per la distribuzione dei mangimi e le mangiatoie sono sottoposti a frequente pulizia.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
<i>Gestione delle carcasse degli animali morti</i>		
Le carcasse degli animali morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso ed eliminate conformemente alle disposizioni sanitarie.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Qualora le carcasse dei lattonzoli siano immagazzinate nei locali di allevamento, i contenitori utilizzati sono adeguatamente sigillati ed idonei alla conservazione, in attesa dello smaltimento.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Gli impianti per la conservazione tramite il freddo delle carcasse degli animali in attesa di smaltimento sono facilmente accessibili dall'esterno, lontano dalle aree di ricovero degli animali (se possibile all'esterno del perimetro recintato).	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
L'area limitrofa agli impianti per il deposito temporaneo delle carcasse degli animali morti è mantenuta in condizioni idonee di pulizia e disinfezione.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Se l'allevamento è situato nelle vicinanze di una discarica, sono adottate misure per contenere il rischio connesso alla presenza della discarica.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
<i>Introduzione di animali in allevamento e identificazione degli animali</i>		
Tutti i suini presenti in allevamento sono identificati in modo che sia possibile la tracciabilità fino all'azienda.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
I lattonzoli e i suini provenienti dall'esterno sono tutti nati e sono stati allevati sino al momento dell'introduzione in azienda in condizioni di stabulazione controllate nell'ambito di sistemi integrati di produzione.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Gli animali introdotti nell'azienda rispondono a una delle tre condizioni seguenti: i) provengano da aziende ufficialmente riconosciute come esenti da Trichine, ii) sono accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente nel paese di origine dal quale risulti che l'animale proviene da un'azienda riconosciuta come esente da Trichina, iii) sono tenuti isolati fino a quando i risultati di un test sierologico approvato dal laboratorio comunitario di riferimento per la diagnosi in vivo dell'infestazione da Trichine abbia dato esito negativo. Il campionamento per l'esecuzione del test sierologico è iniziato non prima che gli animali abbiano trascorso quattro settimane nell'azienda.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Nessun suino destinato alla macellazione ha accesso a strutture esterne al perimetro dell'allevamento durante il periodo di produzione.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐
Lo svezzamento dei suinetti avviene in ambiente controllato.	SI ☐	NO ☐
	NA ☐	NV ☐

(1) La presenza di parchetti all'aperto non preclude l'accreditamento della azienda.

ESITO DEL SOPRALLUOGO	
FAVOREVOLE	
FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'effettuazione dei seguenti adeguamenti strutturali e/o funzionali	
adeguamenti strutturali	
adeguamenti funzionali	
SFAVOREVOLE	

Documenti e/o registrazioni visionati e/o acquisiti

NOTE:

EVENTUALI DICHIARAZIONI O OSSERVAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA CHE HA ASSISTITO AL SOPRALLUOGO

Fatto a Il ☐☐☐☐☐☐

I VERBALIZZANTI:

Dr. qualifica Firma

Dr. qualifica Firma

Dr. qualifica Firma

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA O IL SUO INCARICATO CHE ASSISTE AL SOPRALLUOGO

Sig/Dr. qualifica Firma

LEGENDA:

- SI** (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;
- NO** (maiuscolo): requisito completamente non rispettato;
- NA (Non applicabile)**: il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
- NV non valutato**: il requisito non è stato oggetto di valutazione da parte del Veterinario che ha eseguito il sopralluogo – riportare le ragioni che hanno portato alla mancata valutazione.

ALLEGATO D

Contenuti della relazione iniziale e delle successive relazioni annuali in merito all'organizzazione e agli esiti del piano di monitoraggio della *Trichinella* negli animali di allevamento e nella fauna selvatica e ai sensi della direttiva 2003/99 e del Regolamento

- A. Inizialmente devono essere forniti i seguenti dati (che successivamente dovranno essere solo aggiornati):
- a) sistemi di sorveglianza (metodi di campionatura, frequenza della campionatura, tipo di campioni, definizione del caso, metodi diagnostici utilizzati);
 - b) iniziative di prevenzione a livello territoriale;
 - c) programmi di controllo;
 - d) misure da adottare in caso di risultanze positive anche in casi isolati;
 - e) sistemi di notifica attuati;
 - f) descrizione dell'evoluzione della zoonosi e/o dell'infestazione.
- B. annualmente devono essere forniti i seguenti dati:
- a) stima sulla consistenza della popolazione animale interessata dal piano di monitoraggio e di sorveglianza;
 - b) numero e descrizione generale dei laboratori e istituti che partecipano al piano di monitoraggio.
- C. Ogni anno devono inoltre essere fornite le informazioni dettagliate circa:
- a) le modifiche dei sistemi già illustrati;
 - b) le modifiche nei metodi precedentemente descritti;
 - c) il numero e la distribuzione geografica delle aziende esenti da *Trichinella*;
 - d) gli esiti degli esami condotti sulle carni:
 - degli animali delle specie sensibili non allevati in condizioni stabulazione controllata,
 - dei suini domestici provenienti da aziende esenti da *Trichinella* nell'ambito dei piani di monitoraggio
 - dei verri e delle scrofe provenienti da aziende esenti da *Trichinella* e
 - degli animali selvatici nell'ambito dei piani di sorveglianza,
- specificando:
- il numero, la specie e, se del caso, l'età e la categoria
 - l'origine (autoctoni o introdotti da altre regioni o Stati) e il tipo di allevamento (allevati in condizioni di stabulazione controllata o meno, allo stato brado o semibrado, selvatici) degli animali sottoposti a controllo e di quelli risultati positivi alla ricerca del parassita,
 - la specie di *Trichinella* isolata e il grado di infestazione (se noto)
 - il metodo di laboratorio impiegato per la ricerca del parassita. Ove necessario, la descrizione dei risultati deve evidenziare la distribuzione geografica degli animali riscontrati positivi,
 - ogni altra informazione epidemiologicamente rilevante;
- e) la valutazione a livello territoriale della situazione recente, delle tendenze e dell'origine delle eventuali infestazioni;
 - f) le strategie di controllo predisposte per impedire o minimizzare la trasmissione del parassita;
 - g) se del caso, gli eventuali interventi specifici decisi nell'ambito territoriale di competenza e dei quali si propone l'adozione a livello regionale o nazionale.
- D. Gli eventuali focolai dovranno essere descritti con l'indicazione de:
- a) il numero complessivo dei focolai (importati e autoctoni) negli animali di allevamento e in quelli selvatici;
 - b) il numero dei focolai umani con il numero di persone colpite o morte a seguito dell'infestazione;
 - c) la specie responsabile dei focolai. Qualora non sia possibile individuare l'agente responsabile dell'infezione, è necessario spiegarne le ragioni;
 - d) l'origine dei prodotti alimentari implicati nel focolaio;
 - e) gli eventuali fattori collaterali favorenti la diffusione del parassita e l'insorgenza del focolaio.

RAPPORTO TRICHINELLA – STABILIMENTO		
ANNO		
STABILIMENTO DI MACELLAZIONE		ASL
N. di riconoscimento CE/approvazione regionale ^{*a}		
Ragione sociale		
Sede stabilimento		
LABORATORIO DESIGNATO		annesso allo stabilimento di macellazione ☐
Sede laboratorio		annesso ad altro macello ☐
Ragione sociale		I.Z.S. ☐
Metodica utilizzata		Altro laboratorio designato ☐
N. totale suini macellati:	N. totale suini esaminati per <i>Trichinella</i> :	N. suini di provenienza nazionale
Lattonzoli n.	Lattonzoli n.	N. suini di provenienza comunitaria
Da ingrasso n.	Da ingrasso n.	N. suini provenienti da Paesi Terzi
Scrofe n.	Scrofe n.	
Verri n.	Verri n.	
N. totale Cinghiali macellati ed esaminati per la ricerca di <i>Trichinella</i>	N. totale Equini macellati ed esaminati per la ricerca di <i>Trichinella</i>	N. Equini di provenienza nazionale
.....		N. Equini di provenienza comunitaria
		N. Equini provenienti da Paesi Terzi
Tipologia e numero totale delle aziende di conferimento degli animali:		
Allevamenti ufficialmente esenti da <i>Trichinella</i> ☐ n.		
Allevamenti non ufficialmente esenti da <i>Trichinella</i> ☐ n.		
Allevamenti positivi ☐ n.		
Stalle di sosta ☐ n.		
ESITI		
N. animali negativi:		
N. animali positivi: (allegare copia degli esiti positivi di prima istanza e delle analisi di conferma)		
Specie: /...../..... Provenienza degli animali:		
Commenti e note:		
.....		
.....		
.....		
.....		

^{*a}: Approvazione regionale di stabilimenti a capacità limitata, fino al 31 dicembre 2009.

RAPPORTO TRICHINELLA – ASL		
ANNO		
N. totale stabilimenti che macellano suini Riconosciuti CE n. Capacità limitata n.		N. tot. Macelli in possesso di laboratorio annesso
N. totale suini macellati:	N. totale suini esaminati per <i>Trichinella</i> :	N. suini di provenienza nazionale N. suini di provenienza comunitaria N. suini provenienti da Paesi Terzi
N. totale Cinghiali macellati ed esaminati per la ricerca di <i>Trichinella</i>	N. totale Equini macellati ed esaminati per la ricerca di <i>Trichinella</i>	N. Equini di provenienza nazionale N. Equini di provenienza comunitaria N. equini provenienti da Paesi Terzi
Cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione in commercio Esaminati Cinghiali abbattuti a caccia per consumo domestico privato Esaminati	Campionamenti ridotti sulla base della valutazione del rischio SI ☐ *2 NO ☐ Suini macellati per consumo domestico privato Esaminati	
ESITI N. animali negativi: N. animali positivi: (allegare copia degli esiti positivi di prima istanza e delle analisi di conferma) Specie: /...../..... Provenienza degli animali:		
ESITO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA ED AZIONI INTRAPRESE (allegare relazione)		
Commenti e note:		
Attività di supervisione condotta dall'ASL per la verifica della corretta applicazione del Reg. CE 2075/2005 SI ☐ NO ☐	N. sopralluoghi svolti N. macelli supervisionati	

**a: Approvazione regionale di stabilimenti a capacità limitata, fino al 31 dicembre 2009.

ALLEGATO G

SPECIE	SITO DEL PRELIEVO	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di 1ª istanza	Peso in grammi del campione da prelevare in caso di esito positivo o dubbio dell'esame sul campione aggregato	Peso in grammi del campione da inviare all'ISS per la determinazione di specie
Suino domestico	Pilastro del diaframma, zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea	> 1 gr.	> 20 gr.	> 20 gr.
	Massetere, lingua, mm. Addominali, porzione del diaframma prossimo alle costole o allo sterno	2 campioni > 2 gr.	> 20 gr.	> 20 gr.
Riproduttori a fine carriera (scrofe e verri)	Pilastro del diaframma, zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea	> 2 gr.	> 20 gr.	> 20 gr.
	Muscoli della mascella, lingua, muscoli addominali, porzione del diaframma prossimo alle costole o allo sterno	2 campioni > 4 gr.	> 20 gr.	> 20 gr.
Tagli di carni suine e carni congelate di suino		> 5 gr.	> 20 gr.	> 20 gr.
Equini	Lingua, massetere	> 10 gr.	> 50 gr.	> 50 gr.
Cinghiali	Lingua, diaframma, porzione distale dell'arto anteriore	> 10 gr.	> 50 gr.	> 50 gr.
Volpi	Base della lingua, porzione distale dell'arto anteriore	> 10 gr.	> 50 gr.	> 50 gr.

N.B.: Il peso riportato è da riferirsi al solo muscolo striato, in quanto per la corretta esecuzione dell'esame il campione deve essere esente da tessuto connettivo e da grasso.

N.B.: Qualora si proceda al prelievo della lingua occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare la contaminazione del campione con la parte superficiale (strato corneo) della lingua che non è digeribile e può impedire la lettura del sedimento.

(BUR20070131)
Circ.r. 15 novembre 2007 - n. 36
Assistenza domiciliare e residenziale ai malati di AIDS: Indicazioni operative per l'inserimento nella rete assistenziale delle RSA e ADI

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Sociale
delle Aziende Sanitarie Locali

Con l'emanazione della circolare n. 12/SAN/2007 riguardante: «Assistenza extraospedaliera malati di AIDS e sindromi correlate» la Regione Lombardia ha puntualizzato le indicazioni operative sull'assistenza domiciliare e residenziale ai malati di AIDS alla luce della normativa regionale in materia, al fine di favorirne l'inserimento nei percorsi ASL di Assistenza Domiciliare Integrata e di inserimento in RSA.

Assistenza Domiciliare Integrata senza limiti né di età né di reddito

Si ribadisce che le ASL, entra il 31 dicembre 2007, devono riorganizzarsi in modo da utilizzare gli attuali strumenti e modalità di erogazione, rendicontazione e remunerazione relativi alle diverse forme di intervento offerte nell'ambito della «A.D.I./Voucher socio-sanitario» (quali ad esempio: «credit sperimentale», «assistenza estemporanea», ecc...). Tale adeguamento dovrà necessariamente prevedere una valutazione raccordata e condivisa tra il Dipartimento di Prevenzione Medico e il Dipartimento A.S.S.I. rispetto: ai bisogni della persona da assistere e, laddove previsto, ai correlato «piano di assistenza individualizzato» (cosiddetto PAI, da intendersi come strumento dinamico e flessibile); alla modalità di intervento da attivare e relativa remunerazione; all'attività di verifica ed eventuale aggiornamento/rivalutazione del PAI nonché di controllo dell'appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate.

In dettaglio, per la rendicontazione 2008 dei costi dovrà essere utilizzato il prospetto, opportunamente aggiornato a livello regionale, denominato «Voucher 5» mentre per quella relativa all'utenza dovrà essere utilizzata la «Scheda di sintesi persone assistite in ADI e Voucher socio-sanitario», che sarà integrata da apposita tabella.

Operativamente dette rendicontazioni, oggetto di debito infor-

mativo verso la Regione, saranno trasmesse dall'ASL alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Il finanziamento delle quote di competenza a ciascuna ASL continuerà ad essere effettuato dalla Direzione Generale Sanità.

Inserimento in RSA per i soggetti di età superiore a 65 anni

Per i soggetti di età ≥ 65 anni, le indicazioni regionali prevedono che si valuti la possibilità di inserimento in RSA qualora vi sia evidenza di non adeguatezza del contesto presente nelle Case alloggio, in relazione alle specifiche esigenze legate all'età stessa del soggetto.

Tale valutazione è in capo al Dipartimento di Prevenzione Medico ed il livello assistenziale è quello che deriva dalla valutazione multidimensionale del fabbisogno attraverso la scheda AIDASS.

L'inserimento in RSA avverrà quindi alle seguenti condizioni economiche e assistenziali:

- è compito della struttura mantenere il raccordo con il servizio ospedaliero che segue il paziente;
- il riconoscimento economico si compone di:
 1. tariffa riconosciuta dalla Regione Lombardia per i posti letto accreditati (classi Sosia);
 2. retta totalmente a carico della ASL (e quindi del SSR) relativa al livello assistenziale individuato dalla scheda AIDASS, quindi a seconda dei casi:
 - alta integrazione sanitaria (€ 130/die);
 - bassa intensità assistenziale (€ 73,5/die);
 3. costo della terapia antiretrovirale, che non è inclusa nella tariffa ma resta a carico del SSR (file F).

Direzione generale famiglia e solidarietà sociale
U.O. accreditamento e qualità:
Carla Dotti

Direzione generale sanità
U.O. prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria:
Luigi Macchi

D.G. Agricoltura

(BUR20070132)

D.d.u.o. 28 novembre 2007 - n. 14476

(5.4.0)

Stagione venatoria 2007/2008: variazione dei tempi di caccia in A.T.C. 3 - S. Colombano della provincia di Milano, per una maggiore tutela delle specie stanziali**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO
RURALE E MONTANO**

Vista la legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 «Calendario venatorio regionale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 7, della legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 che prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), possa vietare o ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

Vista la richiesta della Provincia di Milano numero 100665/20.2/2004/3913 del 21 novembre 2007 di anticipare la chiusura della caccia al 30 novembre 2007, anziché all'8 dicembre 2007, per le specie: lepore, starna e pernice rossa nell'ATC 3 - San Colombano, per una loro maggiore tutela;

Vista la nota dell'I.N.F.S. n. 7397/T-A11 del 27 novembre 2007;

Valutata, positivamente, dal dirigente della U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, sulla base di quanto sopra riportato, la richiesta di ridurre i tempi di caccia avanzata dalla Provincia di Milano;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di anticipare al 30 novembre 2007, anziché all'8 dicembre 2007, la chiusura della caccia alle specie: lepore, starna e pernice rossa, nell'ATC 3 - San Colombano della Provincia di Milano, per una loro maggiore tutela;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.
sviluppo e tutela del territorio
rurale e montano: Paolo Lassini

(BUR20070133)

D.d.s. 6 novembre 2007 - n. 13186

(4.3.2)

Legge n. 119 del 30 maggio 2003: riconoscimento Primo acquirente latte della ditta «Bresciangrana s.r.l.» p. IVA n. 01990840983**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI**

Visti

- il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

- la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» e definisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del Regolamento (CE) 595/2004;

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 5 luglio 2007 inerente le modifiche al Decreto del 31 luglio 2003;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente" ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del ricono-

simento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. 8/3979 inerente le integrazioni alla d.g.r. 18 dicembre 2003;

Vista la domanda presentata dal Sig Silvio Colosio in qualità di rappresentante legale della Ditta «Bresciangrana s.r.l.», p. IVA 0199840983, con sede legale in strada per Verolanuova - 25020 - Cignano di Offlaga (BS), pervenuta alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura in data 2 ottobre 2007 con il n. di protocollo M1.2007.20538, intesa ad ottenere l'iscrizione all'albo regionale dei Primi acquirenti latte;

Visto il verbale di accertamento pervenuto in data 24 ottobre 2007 con il n. M1.2007.22326, redatto dal funzionario accertatore della provincia di Brescia, teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, i contenuti della domanda di riconoscimento e considerata congrua ai dettati normativi la documentazione ad essa allegata;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Regione Lombardia - D.G. Agricoltura che da parte dell'amministrazione Provinciale di Brescia, che la ditta «Bresciangrana s.r.l.», p. IVA 0199840983, con sede legale in strada per Verolanuova - 25020 - Cignano di Offlaga (BS) possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente e per essere quindi iscritta all'Albo Regionale degli Acquirenti;

Ritenuto pertanto di iscrivere nell'albo regionale Primi Acquirenti la ditta «Bresciangrana s.r.l.», p. IVA 0199840983, con sede legale in strada per Verolanuova - 25020 - Cignano di Offlaga (BS) iscritta alla Camera di Commercio di Brescia con il n. 0199840983;

Stabilito che il riconoscimento decorre a far data dall'1 gennaio 2008;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di riconoscere la ditta «Bresciangrana s.r.l.», p. IVA 0199840983, con sede legale in strada per Verolanuova - 25020 - Cignano di Offlaga (BS), in qualità di Primo Acquirente latte;

2. di iscrivere la ditta «Bresciangrana s.r.l.», p. IVA 0199840983, con sede legale in strada per Verolanuova - 25020 - Cignano di Offlaga (BS) all'Albo Regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 436;

3. che il riconoscimento decorre a far data dall'1 gennaio 2008;

4. con l'ottenimento del riconoscimento di primo acquirente latte la ditta «Bresciangrana s.r.l.» è obbligato ad iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data del riconoscimento ed a non interromperla per periodi superiori ai 6 mesi, nonché a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;

5. la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003

art. 5), nonché al mancato rispetto degli obblighi vigenti ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

6. la Ditta «Bresciangrana s.r.l.» ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Bresciangrana s.r.l.», p. IVA 0199840983, con sede legale in strada per Verolanuova – 25020 – Cignano di Offlaga (BS) ed al rappresentante legale Sig Silvio Colosio;

8. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato, qualità
e interventi nelle filiere industriali:
Giorgio Bleynat

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20070134)

D.d.u.o. 26 ottobre 2007 - n. 12636

(4.6.1)

D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»)» – Esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute nel mese di ottobre 2007

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti», che all'art. 1 comma 2-bis recita «la Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario»;

Vista la d.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»)»;

Vista la d.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 che delibera di stanziare, per il bando di cui alla d.g.r. 30 maggio 2007 n. 8/4809, risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00 che saranno messi a disposizione da successivi atti amministrativi alla UPB 3.8.1.3.333 del bilancio 2007, di cui € 500.000,00 dal Fondo Speciale autorizzato con legge di bilancio, € 2.000.000,00 dal Fondo Unico Regionale per la competitività ed € 500.000,00 che verranno destinati all'iniziativa a seguito di variazione compensativa del capitolo 5198;

Vista la d.g.r. 18 aprile 2007 n. 8/4552 «Documenti tecnici di accompagnamento alle leggi regionali 8 agosto 2006 n. 18, 8 agosto 2006 n. 20, 11 dicembre 2006 n. 24, 14 dicembre 2006 n. 16, 14 dicembre 2006 n. 28, 15 dicembre 2006 n. 29 e 5 febbraio 2007 n. 3» con la quale è stato istituito il capitolo 3.8.1.3.333.7050 «Contributi per lo sviluppo della rete di carburanti eco-compatibili» con dotazione finanziaria pari ad € 500.000,00;

Viste inoltre le d.g.r. 18 aprile 2007 n. 4549 e d.g.r. 26 giugno 2007 n. 4954 rispettivamente di riparto Fondo Unico Regionale – variazione di bilancio, 5° provvedimento 2007 con le quali si è provveduto ad appostare ulteriori € 2.500.000,00 al capitolo 3.8.1.3.333.7050 «Contributi per lo sviluppo della rete di carburanti eco-compatibili»;

Visto il paragrafo 2.3 della d.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 che dispone che il bando venga realizzato secondo la procedura automatica di cui all'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123 e che le domande di ammissione al contributo saranno istruite in ordine cronologico di arrivo, secondo il timbro del protocollo regionale;

Considerato che la Struttura Rete Distributiva Carburanti effettua la valutazione delle domande tramite la verifica della completezza della documentazione e della regolarità delle domande medesime ai sensi dei paragrafi 1.1 e 2.2 del bando citato;

Visto il paragrafo 2.4 della d.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 che prevede che entro trenta giorni dalla scadenza del mese di pre-

sentazione della domanda si comunichi l'esito dell'istruttoria e l'ammissione alle agevolazioni tramite apposita lettera raccomandata, nonché attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Dato atto che nel mese di ottobre 2007 è stata presentata una sola domanda da Iper Montebello s.p.a. per la realizzazione di un nuovo impianto con il prodotto metano nel comune di Lonato (BS) in fregio via Brodena ang. via Mantova;

Considerato che tale domanda, in esito all'istruttoria effettuata, è stata ammessa a contributo e che lo stesso ammonta ad € 100.000, ovvero il 50% dell'investimento ritenuto ammissibile;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità r.r. 2 aprile 2001 n. 1 e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. È stata ammessa a contributo, in esito alle verifiche di completezza delle domande e di regolarità delle dichiarazioni in esse contenute, ai sensi della d.g.r. 3 aprile 2007 n. 4512, la seguente domanda:

Iper Montebello s.p.a. per la realizzazione di un nuovo impianto con il prodotto metano nel comune di Lonato (BS) in fregio via Brodena ang. via Mantova. Istanza presentata in data 8 ottobre 2007 prot. 01.2007.0012059.

L'entità del contributo, che verrà erogato con le modalità indicate nel bando, sarà pari ad € 100.000 ovvero il 50% dell'investimento ritenuto ammissibile.

Il dirigente: Paolo Mora

(BUR20070135)

D.d.u.o. 21 novembre 2007 - n. 14026

(4.6.1)

Integrazione al decreto 26 ottobre 2007, n. 12636 – Modifica entità contributo assegnato alla Società Iper Montebello s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la deliberazione di Giunta regionale 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 «Disciplina per la realizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»)»;

Dato atto che il bando approvato prevede al punto 1.2 «Entità dell'agevolazione» che l'agevolazione massima del contributo riconoscibile per ogni operatore non supererà il 50% dell'investimento ammissibile, con un limite di € 200.000,00;

Preso atto che nel mese di ottobre 2007 è stata presentata una sola domanda da Iper Montebello s.p.a. in data 8 ottobre 2007 al protocollo regionale 01.2007.0012059 per la realizzazione di un nuovo impianto con il prodotto metano nel comune di Lonato (BS) in fregio via Brodena ang. via Mantova;

Considerato che è la Struttura Rete Distributiva Carburanti della Direzione Generale Commercio, fiere e mercati ad effettuare la valutazione delle domande tramite la verifica della completezza della documentazione e della regolarità delle domande medesime ai sensi dei paragrafi 1.1 e 2.2 del bando citato;

Richiamato il proprio decreto 26 ottobre 2007, n. 12636 «D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 «Disciplina per la realizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»)» – Esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute nel mese di ottobre 2007»;

Dato atto che per mero errore materiale con il decreto succitato è stata, in esito all'istruttoria effettuata dagli uffici regionali preposti, ammessa a contributo la domanda presentata da Iper Montebello s.p.a. per la realizzazione di un nuovo impianto con il prodotto metano nel comune di Lonato (BS) in fregio via Brodena ang. via Mantova per l'importo di € 100.000,00 anziché per € 200.000,00 nel limite massimo del 50% dell'investimento rite-

nuto ammissibile pari a € 418.014,00 così come disposto dal punto 1.2 «Entità dell'agevolazione» del bando;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'integrazione dell'entità del contributo spettante alla Società Iper Montebello s.p.a. per la somma di € 100.000,00 come risulta dall'istruttoria agli atti della Struttura regionale Rete Distributiva Carburanti della Direzione Generale Commercio, fiere e mercati;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di integrare con € 100.000,00 il contributo a favore della Società Iper Montebello s.p.a. per la realizzazione di un nuovo impianto con il prodotto metano nel comune di Lonato (BS) in fregio via Brodena ang. via Mantova assegnatogli con decreto 26 ottobre 2007 n. 12636 portandolo così, come risulta dalla documentazione istruttoria, ad € 200.000,00 nel limite disposto dal punto 1.2 «Entità dell'agevolazione» del bando.

2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Unità Organizzativa
commercio interno, reti distributive e mercati:
Paolo Mora

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20070136)

D.d.u.o. 19 novembre 2007 - n. 13833

(4.0.0)

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul Fondo di rotazione Foncooper (l. n. 49/1985)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni in materia di concessione di agevolazioni, incentivi e benefici alle imprese, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto che la Regione Lombardia è conseguentemente subentrata al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato nella gestione, fra l'altro, del Fondo di rotazione Foncooper di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49 «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali»;

Rilevato che il Fondo di rotazione regionale Foncooper, attualmente gestito dalla società finanziaria regionale Finlombarda S.p.A, ha esaurito le disponibilità residue e in assenza di specifici provvedimenti che ne incrementino lo stanziamento non è attualmente in grado di dare copertura alle domande già presentate, il cui fabbisogno finanziario ammonta ad € 4.615.301,95;

Visti:

– la legge regionale n. 21 del 18 novembre 2003 «Norme per la cooperazione in Lombardia» che prevede, fra l'altro la costituzione di un Fondo di rotazione finalizzato al potenziamento e allo sviluppo economico delle imprese cooperative nonché all'attuazione di programmi e interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

– la delibera n. 19599 del 26 novembre 2004 con la quale la Giunta attiva il Fondo di rotazione per il sostegno al credito per le imprese cooperative affidandone la gestione a Finlombarda s.p.a.;

– la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti per la competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» e sottolineato che con essa la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo anche in relazione alla necessità di razionalizzare, qualificare ed innovare la strumentazione introdotta da precedenti normative;

– la delibera n. 5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità: prime linee di intervento», con la quale la Giunta configura il Fondo come strumento finanziario articolato, flessibile, integrabile e potenzialmente sostitutivo di strumentazioni preesistenti;

– il decreto della Direzione generale Industria, PMI e cooperazione n. 13384 del 9 novembre 2007 «Fondo di rotazione per

l'imprenditorialità. Criteri applicativi per le seguenti linee d'intervento: 1. Sviluppo aziendale; 2. Innovazione di prodotto e di processo; 3. Applicazione industriale di risultati della ricerca; 4. Crescita dimensionale delle imprese; 5. Trasferimento di impresa»;

Considerato che con le Associazioni regionali di rappresentanza e tutela delle cooperative è già stato attivato un percorso di consultazione e di confronto per definire le linee d'intervento che meglio si adattano alle peculiarità delle imprese cooperative, tenendo conto dell'esigenza di superare la frammentazione degli strumenti rotativi esistenti e di armonizzare gli interventi a favore della cooperazione con le misure previste dai provvedimenti attuativi della legge regionale n. 1/2007;

Sentito in data 14 novembre 2007 il Comitato Tecnico regionale Foncooper in merito alla necessità di sospendere i termini per la presentazione di nuove domande a causa dell'esaurimento delle risorse stanziate;

Ritenuto pertanto, di procedere alla chiusura, con decorrenza immediata, dello sportello del Fondo di rotazione regionale Foncooper, precisando che a causa dell'esaurimento della dotazione finanziaria non potranno essere accolte nuove domande;

Vista la legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1. di dichiarare chiuso con decorrenza immediata, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, lo sportello del Fondo di rotazione regionale Foncooper, dando atto che eventuali nuove richieste di finanziamento presentate dalle cooperative a valere sul Fondo saranno dichiarate improcedibili;

2. di trasmettere il presente decreto a Finlombarda s.p.a., ente gestore del Fondo, per gli adempimenti conseguenti;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20070137)

D.d.s. 16 novembre 2007 - n. 13753

(4.7.0)

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. n. 21/2003 delle Cooperative Sociali e di loro consorzi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO ALLE IMPRESE ED ALLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle Cooperative Sociali», che prevede che le Regioni istituiscano l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

Vista la l.r. n. 21/2003 – «Norme per la cooperazione in Lombardia» che all'art. 13 comma 1, lettera i) ha abrogato la l.r. 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle Cooperative Sociali);

Richiamato l'art. 13 comma 7 della l.r. n. 21/2003 il quale stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento del quale la stessa norma in merito alle modalità ed ai requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 della l.r. n. 16/1993;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della l.r. n. 16/1993 i quali disciplinano rispettivamente le procedure e le modalità di iscrizione all'Albo, gli adempimenti successivi all'iscrizione a cui le Cooperative devono sottostare, nonché le cause e le modalità di cancellazione dall'Albo;

Preso atto che l'Albo delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 è articolato nelle seguenti Sezioni:

– *Sezione A:* nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

– *Sezione B:* nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

– *Sezione C:* nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Viste le n. 10 domande presentate dalle Cooperative Sociali, nelle quali si chiede l'iscrizione nell'Albo Regionale;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla

Struttura Sostegno alle Imprese ed alla Cooperazione n. 10 Cooperative Sociali richiedenti si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2006, n. 3832 «V provvedimento organizzativo 2006» con la quale si attribuiscono le competenze inerenti le funzioni amministrative riguardanti la cooperazione all'Unità Organizzativa Sviluppo dell'Imprenditorialità ed in particolare la Struttura Sostegno alle Imprese ed alla Cooperazione;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1) di iscrivere nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali le seguenti Cooperative Sociali:

- Serenità Assistenza Società Cooperativa Sociale con sede a Solferino (MN);
- La Chiocciola Cooperativa Sociale a r.l. – Onlus con sede a Gorla Minore (VA);
- L'Arca Cooperativa Sociale Onlus s.r.l. con sede a Tradate (VA);
- EMME.PI. Cooperativa Sociale con sede a Caronno Varesino (VA);
- Valtenesi Salute Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Gavardo (BS);
- Garda Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Brescia;
- Karibù Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Gardone Val Trompia (BS);
- Cooperativa di Lavoro e Solidarietà CO.LA.SO. Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede a Cologno al Serio (BG);
- Kaleidos Società Cooperativa Sociale – Onlus;
- Cooperativa Sociale AISE s.c.r.l. – Onlus;

- Dinamo Società Cooperativa Sociale con sede a Seveso (MI);
- Cooperativa Sociale Emmebi Servizi Onlus con sede a Vigevano (PV);

meglio individuate nell'allegato A, che è parte integrante del presente provvedimento.

È fatto obbligo alle Cooperative indicate nell'allegato elenco:

- di presentare, annualmente, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- 2) di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale il presente provvedimento, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia dove ha sede legale la cooperativa;
- 3) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

ALLEGATO A

Legge regionale n. 21/2003

ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

N.	COOPERATIVA SOCIALE	Indirizzo sede	Cod. fiscale Partita IVA	Sez. Albo	N. foglio	N. ordine
1	SERENITÀ ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale	Via XXIV Giugno 25 – 46040 Solferino (MN)	01893150209	A	532	1063
2	LA CHIOCCIOLA Cooperativa Sociale a r.l. – Onlus	Via Trieste 8/12 – 21055 Gorla Minore (VA)	03000880124	A	532	1064
3	L'ARCA Cooperativa Sociale Onlus s.r.l.	Via Monte Nero 38 – 21049 Tradate (VA)	02990820124	A	533	1065
4	EMME.PI. Cooperativa Sociale	Via Palani 16 – 21040 Caronno Varesino (VA)	02993530126	B	301	601
5	VALTENESI SALUTE Società Cooperativa Sociale – Onlus	Via Gosa 20 – 25085 Gavardo (BS)	02587710985	A	533	1066
6	GARDA ASSISTENZA SOCIO SANITARIA Società Cooperativa Sociale – Onlus	Via Romanino 12 – 25122 Brescia	02427920984	A	534	1067
7	KARIBU Società Cooperativa Sociale – Onlus	Via Zanardelli 410 – 25063 Gardone Val Trompia (BS)	01729080984	B	301	602
8	COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETÀ CO.LA.SO. Società Cooperativa Sociale a r.l.	Via Circonvallazione 26 – 24055 Cologno al Serio (BG)	03407130164	B	302	603
9	KALEIDOS Società Cooperativa Sociale – Onlus	Via Carlo Serassi, 7 – 24125 Bergamo	03256760160	A	534	1068
10	COOPERATIVA SOCIALE AISE s.c.r.l. – Onlus	Via Michelangelo Buonarroti, 2/A 20018 Sedriano (MI)	13102160150	A	535	1069
11	DINAMO Società Cooperativa Sociale	Via Francioli 4 – 22030 Seveso (MI)	05250660965	B	302	604
12	EMMEBI SERVIZI Cooperativa Sociale – Onlus	Corso Torino 54 – 27029 Vigevano (PV)	02158710182	B	303	605

(BUR20070138)

(4.7.0)

D.d.s. 21 novembre 2007 - n. 13963

Rettifica del d.d.s. n. 13753 del 16 novembre 2007 «Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. n. 21/2003 delle Cooperative Sociali e di loro consorzi»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO ALLE IMPRESE ED ALLA COOPERAZIONE

Visto il d.d.s. n. 13753 del 16 novembre 2007 «Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. n. 21/2003 delle Cooperative Sociali e di loro consorzi»;

Considerato che, per mero errore materiale, risulta che sono state erroneamente indicate n. 10 domande presentate dalle Cooperative Sociali, delle quali si chiede l'iscrizione nell'Albo Regionale, anziché n. 12 domande;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1) di rettificare il d.d.s. n. 13753 del 16 novembre 2007 «Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. n. 21/2003 delle Cooperative Sociali e di loro consorzi» limitatamente a quanto riportato al 6° e 7° capoverso delle premesse in cui si dichiara che le domande presentate dalle Cooperative Sociali sono state 10 anziché 12;

2) di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le altre disposizioni di cui al decreto 13753 del 16 novembre 2007;

3) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20070139)

D.d.u.o. 9 novembre 2007 - n. 13385

(5.3.1)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 alla società Immobiliare SNIA per la proroga dei termini di scadenza per la realizzazione delle operazioni di bonifica approvate ed autorizzate con d.d.u.o. n. 6273 del 6 giugno 2006

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di autorizzare la proroga di mesi 10 (dieci) alla società Immobiliare SNIA s.r.l., con sede in via Vittor Pisani, 22 del comune di Milano, per la conclusione delle operazioni di bonifica nell'area ex SNIA di Varedo e Paderno Dugnano, secondo quanto approvato ed autorizzato con d.d.u.o. n. 6273 del 6 giugno 2006;

2. di autorizzare, altresì, l'effettuazione delle attività di monitoraggio ambientale nei settori B e 10 B, di proprietà delle società Immobiliare SNIA s.r.l. e Nylstar s.r.l., ricadenti nel sito inquinato di interesse regionale, detto ex SNIA, secondo quanto previsto nelle conclusioni del verbale della Conferenza di Servizi del 22 giugno 2007;

3. di dare atto che il verbale di Conferenza di Servizi (*omissis*) del 22 giugno 2007 costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica al soggetto interessato;

5. di notificare il presente decreto alla società Immobiliare SNIA s.r.l. per l'effettuazione delle attività di monitoraggio nei settori 10 e 10 B, nell'area di propria competenza;

6. di trasmettere il presente atto alla provincia di Milano, ai comuni di Varedo e Paderno Dugnano, all'ARPA della Lombardia ed alla società Nylstar s.r.l.;

7. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Cinzia Secchi

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20070140)

D.d.s. 15 novembre 2007 - n. 13695

(5.1.3)

Derivazione di acque sotterranee presso lo stabilimento della società STMicroelectronics nei comuni di Agrate Brianza e Caponago (MI) - Committente: STMicroelectronics s.r.l. - Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 152/06, già art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento all'art. 52 comma 2, della parte II;

Visto d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale», nel seguito richiamato come «atto d'indirizzo», per quanto applicabile;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 2 novembre 1998, n. 6/39305 e 27 novembre 1998, n. 6/39975, aventi ad oggetto «Approvazione del documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE» e «Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 2 novembre 1998, n. 6/39305 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Ge-

nerale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Considerato che le sopraindicate deliberazioni di Giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di VIA a suo tempo vigente, risultano tutt'ora valide quale riferimento procedurale per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;

Visti inoltre:

- il d.d.u.o. 12 maggio 2005, n. 7311 «Approvazione delle modalità operative e delle procedure per l'acquisizione del Giudizio di compatibilità ambientale sulle opere, gli impianti ed i progetti inerenti le istanze di concessione di grandi derivazioni d'acqua pubblica già in istruttoria presso gli uffici del Ministero dei Lavori Pubblici ed acquisite dalla Regione Lombardia per effetto del d.p.c.m. 12 ottobre 2000 (attuazione del d.lgs. 112/98)»;

- il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. n. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

Preso atto che:

a) con Prot. n. U1.2005.16350 del 9 giugno 2005 è stato avviato, dalla Struttura Interventi in materia di OO.PP. e di Genio Civile, il procedimento per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale relativamente alla concessione di derivazione d'acqua sotterranee in Comune di Agrate Brianza e di Caponago (Cod. Fald. MI D/344),

b) in data 4 novembre 2005 (Prot. U1.2005.29472) è pervenuta alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di Genio Civile della Regione Lombardia - da parte della Società STMicroelectronics s.r.l. - la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa alla «Derivazione di acque sotterranee presso lo stabilimento della società STMicroelectronics» nei Comuni di Agrate Brianza e Caponago (MI), successivamente rettificata in data 30 novembre 2005 (prot. n. U1.2005.32416);

c) lo stesso Committente provvedeva, contestualmente, a pubblicare sul quotidiano «Il Giorno, ed. Brianza», per la pubblica consultazione, annuncio di avvenuto deposito della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 8 dell'atto di indirizzo;

a) con comunicazione del 19 gennaio 2006 (prot. n. U1.2006.1607), è stata convocata la 1ª conferenza di servizi e la contestuale presentazione dello Studio di Impatto Ambientale, tenutasi in data 30 gennaio 2006 presso la sede comunale di Agrate Brianza;

d) la tipologia progettuale in esame è ricompresa nel punto b) «Utilizzo non energetico di acque nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo» - dell'allegato «A» al d.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni, ed è pertanto soggetta alla procedura di Valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 1, comma 3, e regolata dagli artt. 5, 6 e 7 dell'atto di indirizzo, così come integrato dall'allegato III alla direttiva comunitaria 97/11 CE;

e) in merito allo s.i.a. depositato non sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'atto di indirizzo;

Vista la documentazione prodotta durante l'iter istruttorio, anche a seguito di specifica richiesta regionale di integrazioni in data 27 ottobre 2006 (prot. n. U1.2006.24718):

- stato di consistenza delle opere, comprensivo di un elaborato cartografico,
- studio di impatto ambientale e relativi allegati,
- sintesi non tecnica,
- integrazioni allo Studio di impatto ambientale, comprensivi di n. 2 elaborati tecnico-grafici;

Rilevato che le opere in questione sono riferite alla derivazione di acque sotterranee a scopo industriale esistenti ed in esercizio, ma sprovviste di regolare concessione per un quantitativo di 319 l/s massimi e 200 l/s medi; l'emungimento avviene a mezzo di n. 11 pozzi, dotati di elettropompe, due dei quali nel comune di Caponago, e i rimanenti in Comune di Agrate Brianza ma tutti ubicati all'interno dello stabilimento;

Di seguito le principali caratteristiche tecniche:

Pozzo	Codice SIF	Profondità (m)	Diametro colonna (mm)	Profondità inizio 1 filtro (m)	Profondità base ultimo filtro (m)	Portata media (l/s)	Portata massima (l/s)
2	0150030023	48	273	24,91	46,4	13,89	16,11
3	0150030020	62	273	30	45	11,11	13,89
4	0150030021	85	273	29,3	83	13,89	16,11
5	0150470027	144	662/400	27	134,9	22,22	30,56
6	0150030024	141	406	120	138	11,11	19,44
7	0150030049	151	508,5/339	127	145	22,22	44,44
9	0150030069	46	600	30	42,5	11,11	13,89
10	0150030114	80	609	32,5	72	22,22	44,44
11	0150470032	60	609	34	46	22,22	44,44
12	0150030122	65	609	38	50	26,38	40

Il pozzo n. 1 (cod. 0150030007) risulta chiuso.

A valle dei diversi utilizzi, le acque vengono inviate a due impianti di trattamento chimico-fisico prima dello scarico finale. Il riutilizzo dell'acqua depurata dai due impianti è pari al 30-35% dell'acqua prelevata;

Considerato quanto segue, riguardo al contesto territoriale interessato dall'opera e al quadro programmatico:

- le aree in questione risultano:

- inserite – secondo la definizione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) – nell'ambito geografico del Milanese, nella fascia della «Bassa Pianura» con unità tipologica di paesaggio «paesaggio della pianura irrigua»;

- appartenti al Bacino Idrogeologico «Ticino – Adda» – settore 9, dove vi è «Equilibrio attuale fra disponibilità e consumi, con l'evoluzione da controllare mediante monitoraggio piezometrico» così come definito dal Programma di Tutela e Utilizzo delle Acque (PTUA), all'interno della quale devono essere messe in atto prescrizioni ed indicazioni volte al risparmio, riciclo e riutilizzo della risorsa idrica sotterranea;

- l'area su cui insiste lo stabilimento risulta:

- identificato dal vigente PRG del comune di Caponago (pozzo 5 ed 11) come «zona produttiva di completamento – B4», mentre quella parte rientrante nel comune di Agrate Brianza come «zona agricola di interesse ambientale – E2», «zona di destinazione ad attività industriali ed artigianali – 1/D», «area di rispetto stradale con simbolo – P», «area di rispetto stradale e una zona verde ed attrezzature al servizio delle attività produttive – P» parcheggio nell'ambito della zona assoggettata a Piano Urbanistico Attuativo;

- inclusa in classi III – IV e V relative alla zonizzazione acustica dei due comuni;

- i pozzi 6 e 8 ricadono all'interno della fascia di rispetto del pozzo comunale ad uso potabile presente sul territorio di Agrate Brianza;

Rilevato quanto segue, sulla base della documentazione depositata e delle valutazioni emerse durante l'iter istruttorio regionale:

- nel merito della definizione degli aspetti a descrizione delle opere esistenti lo Studio di Impatto ambientale è riferito alla valutazione dello stato di consistenza delle opere di derivazione;

- nel merito della definizione degli impatti sulle componenti ambientali suolo, acque superficiali, vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, rumore e paesaggio si ritengono condivisibili i risultati proposti dallo studio di impatto ambientale che individua nulle o limitate interferenze alla situazione ambientale in atto in quanto:

- i pozzi sono tutti ubicati in ambito industriale consolidato, in fregio all'autostrada A4, in camerette prevalentemente interrate o seminterrate, e si integrano in modo coerente con le caratteristiche degli ambiti in cui risultano inseriti senza peraltro sottrarre importanti superfici di suolo destinate ad altri usi;

- i pozzi non interferiscono con gli elementi della rete ecologica provinciale;

- il contributo al clima acustico delle zone in cui sono ubicati i pozzi derivante dal funzionamento delle pompe è da considerare ininfluenza in relazione agli ambiti interessati ed al fatto che i dispositivi di pompaggio risultano immersi nelle colonne dei pozzi;

- il mantenimento degli attuali impianti tecnici non comportano modifiche tali da alterare l'esistente stato paesaggistico dei luoghi;

- relativamente agli studi sulle componenti ambientali acque sotterranee ed atmosfera si evidenzia quanto segue:

- i pozzi 6 ed 8 ricadono all'interno delle zone di rispetto previste dall'art. 94 del d.lgs. 152/06 per i pozzi pubblici, per i quali dovranno essere adottate tutte le misure necessarie previste dalle norme vigenti in materia. Dalle simulazioni effettuate si esclude che gli abbassamenti indotti dai prelievi dei pozzi menzionati (inferiori ad 1 m) determina una scoperta dei settori filtranti del pozzo potabile;

- parte dell'emungimento ad uso industriale risulta effettuato da acquiferi profondi (pozzo 6 e 7) e misto (pozzo 5). La presenza di centri di pericolo in prossimità delle opere di presa, connesse alle caratteristiche tecnico-costruttive, potrebbero costituire fattore di impatto sulla sicurezza dell'acquifero profondo; dovranno quindi essere adottate tutte le necessarie accortezze al fine di scongiurare qualsiasi pericolo di inquinamento delle falde profonde, nonché la contaminazione delle acque fra falde;

- il rumore di tipo indiretto riferibile al funzionamento delle elettropompe è da ritenersi ragionevolmente entro limiti accettabili, in quanto il calcolo dei contributi in termini di emissioni sonore in fase di esercizio non è stato analiticamente rappresentato;

Valutati i seguenti pareri degli Enti territorialmente interessati, convocati alla Conferenza dei Servizi conformemente al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità n. 7311 del 12 maggio 2005, e che gli stessi – con proprie note – si sono così espressi:

- Comune di Agrate: nota a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia prot. n. 9256 del 16 aprile 2007;

- Comune di Caponago: risulta non essersi espresso;

- Provincia di Milano: deliberazione di giunta provinciale n. 305/07 del 14 maggio 2007, all'interno della quale si formulano alcune osservazioni, recepite nella parte dispositiva del presente atto;

Ritenuto che la documentazione depositata, anche a seguito delle integrazioni formalmente e degli ulteriori approfondimenti svolti dalla Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni dello stato di consistenza delle opere, ed il contesto territoriale ed ambientale di riferimento;

Visti

- la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura,

- il PRS 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 «Valutazione degli Impatti Ambientali Generati da Progetti e Programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/01 «obiettivo»;

Decreta

- di esprimere, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del d.lgs. 152/2006 ed in conformità al Decreto Dirigenziale n. 7311 del 12 maggio 2005 e all'art. 52 comma 2 del d.lgs. 152/06, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativa alla «Derivazione di acque sotterranee presso lo stabilimento della società STMicroelectronics» nei Comuni di Agrate Brianza e Caponago

(MI), così come presentata dalla Soc. STMicroelectronics, a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni che dovranno espressamente essere contenute nei successivi atti abilitativi:

- a) i pozzi P6 e P8 vengano rilocalizzati all'esterno della zona di rispetto o siano adottate le misure necessarie per la messa in sicurezza, come previsto dalle normative vigenti in materia;
- b) vengano applicati i contenuti dell'Allegato 5 del Piano di Tutela ed Utilizzo delle acque, ovvero specificati i criteri e le misure che si intendono adottare per il risparmio, riciclo e riutilizzo della risorsa idrica sotterranea;
- c) l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti, garantendo la tutela degli acquiferi confinati sfruttati per uso idropotabile ed i prelievi di acqua già autorizzati;
- d) sia definito, in accordo con gli Enti interessati, un programma di monitoraggio quali-quantitativo delle acque emunte, indicante la periodicità delle analisi ed i relativi parametri chimico-fisici, anche al fine di dismettere i pozzi il cui prelievo avviene in terza falda qualora la qualità delle acque delle falde superficiali lo rendessero possibile;
- e) siano fornite idonee garanzie affinché, qualora i pozzi non siano più utilizzati, siano chiusi o messi in sicurezza, adottando tutte le misure necessarie ad evitare contaminazione delle risorse idriche sotterranee;
- f) siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico/progettuali e le misure di mitigazione, prevenzione e compensazione individuati dal Committente.

2. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Società STMicroelectronics;
- Comune di Agrate Brianza;
- Comune di Caponago;
- Provincia di Milano;
- Regione Lombardia, D.G. Casa e Opere Pubbliche, U.O. Opere pubbliche Welfare Abitativo;
- ARPA sede Centrale Milano - Settore Coordinamento tecnico per lo sviluppo sostenibile;

3. Di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori